

MXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	43155	Proposte di legge (Deferimento a Commissioni)	43156
Disegni di legge:		Sostituzione di Commissari	43157
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	43157	Sui lavori della Camera:	
<i>(Deferimento a Commissioni)</i>	43156	SCALFARO	43193, 43198
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):		GULLO	43194, 43195
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);		PRESIDENTE	43194, 43195, 43196, 43197, 43200, 43202, 43203, 43204
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	43158	PAJETTA GIAN CARLO	43195, 43198, 43202
PRESIDENTE	43158, 43181	NENNI PIETRO	43196
CASTELLI AVOLIO, <i>Presidente della Commissione</i>	43159, 43182, 43190	BETTIOL GIUSEPPE	43197
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	43168, 43180, 43182	ASSENNATO	43198
CAPALOZZA	43182	LACONI	43198, 43204
ANGELINI	43182	TOGLIATTI	43201, 43203, 43204
DUCCI	43182	Votazione segreta del disegno di legge:	
RICCI GIUSEPPE	43182	Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841. (2811)	43158, 43167
MAGLIETTA	43182		
NATALI ADA	43182		
SAGGIN	43182		
LATANZA	43182		
MANZINI	43182		
COLITTO	43183		
CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i>	43187		
Proposta di legge (Svolgimento):			
PRESIDENTE	43157		
CARTIA	43157		
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	43158		
AMBROSINI	43158		
SAIJA	43158		

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bovetti e Mattei.

(I congedi sono concessi).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

**Deferimento a Commissioni
di disegni e di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni e proposte di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle Commissioni permanenti sottoindicate, in sede legislativa:

alla I Commissione (Affari interni):

RUSSO PEREZ: « Modifica dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 » (3024) *(Con parere della III Commissione);*

alla III Commissione (Giustizia):

COLITTO: « Modifica dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1952, n. 158, riguardante il riordinamento del casellario giudiziario » (3031);

« Proroga della data di riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 » (3034) *(Con parere della IV Commissione);*

alla V Commissione (Difesa):

« Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina » *(Approvato dal Senato)* (3025) *(Con parere della I e della IV Commissione);*

alla VI Commissione (Istruzione):

DE' COCCI e BERNARDINETTI: « Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali » (3019) *(Con parere della I Commissione);*

« Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, riguardante il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3041);

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3027) *(Con parere della IV Commissione);*

alla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settem-

bre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (3023) *(Con parere della IV Commissione);*

« Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore di ampliamento della città di Firenze » (3032);

alla X Commissione (Industria):

« Autorizzazione di una ulteriore spesa di 100 milioni per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali » *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (3036) *(Con parere della IV Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri disegni e proposte di legge sono, invece, deferiti alle Commissioni sottoindicate, in sede referente:

alla II Commissione (Affari esteri):

* « Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952 » *(Approvato dal Senato)* (3030) *(Con parere della XI Commissione);*

« Autorizzazione alla spesa di lire 60 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952 » *(Approvato dal Senato)* (3040) *(Con parere della IV Commissione);*

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Interpretazione dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del teatro » (3035) *(Con parere della I Commissione);*

PAGLIUCA e VOCINO: « Diritti e compensi al personale del Ministero della difesa » (3037) *(Con parere della I Commissione);*

alla VI Commissione (Istruzione):

Senatore CARMAGNOLA: « Revisione delle nomine senza concorso disposte negli istituti e scuole di istruzione tecnica » *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3026) *(Con parere della I Commissione).*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

**Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane, in sede legislativa, la VIII Commissione permanente (Trasporti) ha approvato il disegno di legge:

« Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale » (*Approvato dal Senato*) (2830) (*Con modificazioni*).

A sua volta la Commissione speciale per la ratifica di decreti legislativi ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520-147-B);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti l'igiene e la sanità pubblica, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520-152-B);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520-152-C).

Sostituzione di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo gli onorevoli Colitto e Sailis chiesto di essere sostituiti nella Commissione di indagine per il caso Tesauro, il Presidente della Camera ha chiamato a farne parte gli onorevoli Capua e Cremaschi Carlo.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Cartia:

« Per la inclusione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e fruenti di speciali agevolazioni fiscali ». (2774).

L'onorevole Cartia ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

CARTIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che sia il caso di indugiare per illustrare le ragioni da me esposte nella relazione e che sostengono questa mia proposta di legge, la quale tende a conseguire l'autorizzazione all'inclusione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento col contributo statale nel pagamento degli interessi e fruenti di speciali agevolazioni fiscali.

Vorrei dire che la Camera ha già preso in considerazione le stesse ragioni a proposito della Cassa di risparmio per le province calabresi e già è stata votata la legge che ha autorizzato la Cassa di risparmio per le province calabresi a compiere operazioni di credito di miglioramento agrario con contributo dello Stato e con agevolazioni fiscali. Mi riferisco alla legge 17 novembre 1950, n. 1085, già pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 18 gennaio 1951, n. 14.

Furono tali ragioni sottoposte a suo tempo nell'interesse della Cassa centrale di risparmio per le province calabresi, e la Camera le ritenne valide riconoscendo che le operazioni di credito agrario di miglioramento vengono spesso ostacolate nella loro espansione dal fatto che vi sono alcuni istituti autorizzati a compiere tali operazioni con contributo statale ed altri no; il che è nocivo, specialmente in questo momento in cui abbiamo impresso alla politica creditizia a favore dell'agricoltura un ritmo accelerato e più lato. La Cassa di risparmio per le province della Calabria, che svolge quest'attività in tre sole province, sia pur cospicue, trovava difficoltà nella espansione della sua attività creditizia a favore dell'agricoltura, e la Camera ritenne valide le ragioni che rendevano opportuna l'inclusione di detto ente fra quelli ammessi al credito agrario di miglioramento con contributo statale e benefici fiscali e la Commissione finanze e tesoro in sede legislativa, col parere favorevole della Commissione agricoltura, votò la legge sopracitata.

Le stesse ragioni militano *a fortiori* per la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, che svolge la sua attività in nove province e che esercita tale attività non dal 1949, come la Cassa per le province calabresi, ma dal 1922, cioè da ben trenta anni, in favore delle classi agricole. Per dirvi la mole di finanziamenti che questa cassa ha destinato a favore dell'agricoltura, vi citerò le cifre di un solo biennio, quello del 1951-52: sono stati 8 miliardi 802

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

milioni nel 1950 e 10 miliardi 228 milioni nel 1951. In queste cifre di miliardi, i crediti di mutuo per miglioramento agrario rappresentano solo 3 milioni nel 1951 e 39 milioni nel 1952, ma ciò perché gli agricoltori non possono fruire del beneficio del contributo statale e delle agevolazioni fiscali e si rivolgono ad altri istituti ammessi a tale beneficio, mentre la cassa ha disponibilità finanziarie per estendere il credito agrario di miglioramento. Si aggiunga che, a differenza del Banco di Sicilia che non ha in questo settore tutte le disponibilità per andare incontro alle maggiori richieste degli agricoltori, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele ha nelle nove province una organizzazione capillare, che con circa 70 agenzie raggiunge anche i piccoli e medi paesi dove non opera il Banco di Sicilia, potendo così andare incontro ai piccoli e medi agricoltori e alle cooperative.

Credo quindi che la Camera, seguendo il precedente per la Cassa delle province calabresi, voglia accogliere la presa in considerazione di questa mia proposta di legge. Inoltre vorrà tener presente le particolari esigenze di favorire gli investimenti in agricoltura in considerazione delle quali il 25 luglio ultimo scorso abbiamo votato la legge per il potenziamento dell'economia istituendo il fondo di rotazione di 125 miliardi appunto per potenziare gli investimenti agricoli a sollievo della disoccupazione e ad incremento della produttività.

Chiedo perciò che sia accordata la procedura di urgenza affinché al più presto l'attività di un istituto veramente benemerito sia più efficacemente inserita nel programma di potenziamento dell'agricoltura in Sicilia.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è nettamente contrario alla proposta di legge e formula le più ampie riserve sul suo contenuto, rimettendosi naturalmente, per la presa in considerazione, al voto della Camera.

AMBROSINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non è possibile, in questa sede.

AMBROSINI. Desideravo soltanto dichiarare che voterò a favore della presa in considerazione.

SAIJA. Anche il gruppo liberale voterà a favore della presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cartia.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 ». (2811).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379); e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, e della proposta di legge Cavallari, sul risarcimento dei danni di guerra.

Comunico alla Camera che è stata presentata una risoluzione, a norma dell'articolo 85 del regolamento, dagli onorevoli Castelli Avoilio, Riccio Stefano e Troisi.

Se ne dia lettura.

CECCHERINI, Segretario, legge:

« La Camera,

considerata l'urgenza di addivenire alla approvazione del progetto di legge sui danni di guerra;

richiamandosi all'articolo 85 del regolamento;

delibera

di deferire alla Commissione speciale la formulazione definitiva degli articoli, uniformandosi ai seguenti criteri informativi:

1°) affermazione dell'interesse legittimo legalmente protetto nell'ordine amministrativo-giurisdizionale a conseguire gli indennizzi o i contributi per i danni di guerra;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

2°) mantenimento della differenziazione, nella entità di risarcimento, tra indennizzo senza obbligo di reimpiego e contributo con obbligo di ripristino, con conseguente mantenimento nell'articolo 22 del coefficiente 5;

3°) aumento a 180 giorni del termine stabilito nell'articolo 7 per le denunce tardive;

4°) inclusione della norma con la quale sia consentito al proprietario di una sola proprietà immobiliare destinata ad abitazione propria e della propria famiglia, e che si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste nella lettera a) del n. 1 dell'articolo 36, di poter ricostruire la detta casa di abitazione nei limiti di volume e di spesa fino alla concorrenza dell'ammontare del contributo diretto in capitale spettantegli;

5°) inclusione nella legge di disposizioni di favore, per indennizzi o contributi relativi ai danni sofferti da aziende industriali e commerciali del Mezzogiorno;

6°) modifica dell'ultimo alinea dell'articolo 28: « in 60 semestralità, se supera lire 25 milioni e non lire 40 milioni », ed aggiunta di un ultimo alinea così formulato: « in 70 semestralità, se supera lire 40 milioni »;

7°) formazione di una Commissione speciale centrale competente ad emettere il parere per i beni danneggiati o distrutti fuori dell'attuale territorio dello Stato;

8°) riferimento della disposizione del primo comma dell'articolo 46 agli « immobili » ricostruiti senza autorizzazione, ed elevazione al 50 per cento del contributo da corrispondersi;

9°) autorizzazione al Governo ad emanare « entro un anno », dall'entrata in vigore della legge, le norme di coordinamento integrative e complementari ».

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito, prima di svolgere sommariamente i vari punti che formano oggetto dello schema di risoluzione che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, con l'adesione dei colleghi Riccio e Troisi, nella seduta del 19 novembre, di accennare brevemente alle ragioni principali che mi hanno consigliato a richiedere, per la rapida approvazione del progetto di legge sui danni di guerra, l'applicazione dell'articolo 85 del nostro regolamento.

L'articolo 85, come i colleghi ricordano, stabilisce che, nel caso di urgenza, e premessi

i criteri informativi, la Camera può deferire alle Commissioni (e nel nostro caso alla Commissione speciale nominata dal Presidente della Camera) la formulazione degli articoli, i quali vengono poi votati in Assemblea senza dichiarazioni di voto, salvo l'approvazione finale con dichiarazione di voto.

Dunque, l'articolo 85 parla di urgenza. Ora, io ritengo che in nessun altro caso come in questo l'urgenza sia palese, palmare. Ricorrono moltissimi motivi d'urgenza; accennerò ai tre principali.

Primo. Situazione legislativa che dirò strana, anzi anormale, nella quale noi ci siamo trovati in materia di danni di guerra.

Come è stato ricordato in quest'aula, noi avevamo una legge completa, organica, sistematica, sui danni di guerra, cioè la legge 26 ottobre 1940, n. 1543. Ora, si è verificato un caso strano nella nostra legislazione, inammissibile in dottrina: che una legge sia stata non dico abrogata, ma disapplicata a seguito di una circolare amministrativa. Si è verificata, così, una palese carenza legislativa. Si può criticare ciò che in questo modo è avvenuto, e cioè la disapplicazione di una legge fatta con circolare amministrativa, ma nella sostanza debbo riconoscere che ricorrevano i motivi per non applicare quella legge.

Qui in aula è stata notata la differenza notevole di trattamento fra nord e sud d'Italia, fra imprese commerciali e industriali del nord e quelle del sud, fra danneggiati del nord e quelli del sud. Certamente, occorre non più applicare la legge del 1940, per non accentuare questa diversità di trattamento. Del resto, la legge del 1940 era stata emanata sulla facile previsione di una guerra celere, con pochi danni, con danni ristretti a poche cose; e proprio nella motivazione di quella circolare si dice: « La generalizzazione e la gravità delle distruzioni subite dal paese hanno determinato la necessità di sottoporre a nuovo studio la materia del risarcimento dei danni di guerra.... ».

Quindi, vi era una promessa: si sospendeva temporaneamente l'applicazione della legge perché sarebbero state emanate subito le nuove norme, la nuova legge; norme e legge di carattere generale, per tutto il paese, per tutta la penisola.

Ma si è avuta una vera e propria abrogazione? Io non credo, perché abrogazione tacita o espressa non vi è stata. Vi è stata una abrogazione soltanto parziale di quella legge limitatamente a quei settori, a quelle materie che sono state regolate da leggi successive.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

Come i colleghi ricordano, in alcune materie abbiamo avuto queste leggi successive: così per tutta la materia che riguarda la ricostruzione edilizia, tanto per ricordare le ultime leggi, abbiamo avuto il decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, che costituisce il testo fondamentale per la ricostruzione edilizia; abbiamo avuto poi la legge 25 giugno 1949, n. 409, che modifica in parte il precedente decreto legislativo n. 261, e corregge alcune imperfezioni di questa legge. E così anche in altri settori: nel settore agricolo, nel settore dell'armamento, abbiamo avuto delle disposizioni particolari; sicché ritengo che non ci siamo trovati, come è stato detto erroneamente in quest'aula, di fronte a un caso di abrogazione di tutta la legge, ma certamente di fronte a un caso di abrogazione parziale per emanazione di disposizioni successive speciali, e di disapplicazione della legge per gli altri settori.

Quali sono questi settori? Vi è tutto il settore dei danni ai mobili (mobilia, biancheria, masserizie) in cui si è andati innanzi in base a circolari; quindi, da una posizione anormale, e dirò senz'altro illegittima, si è continuato ad operare con mezzi che non sono quelli normativi, i quali non hanno fatto altro che perpetuare una posizione di carenza legislativa e di anormalità nel campo legislativo. Così ancora, per quanto riguarda il vasto settore che interessava e interessa profondamente l'economia nazionale, cioè quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato non abbiamo avuto nessuna disposizione. È dovuto alla Commissione speciale, che ho avuto l'onore di presiedere, se per i settori della piccola industria, del piccolo commercio e dell'artigianato noi provocammo da parte del Governo l'emanazione di una circolare per poter corrispondere delle anticipazioni in questi settori.

Siamo, quindi, veramente, in una posizione anormale, di carenza legislativa, in una posizione che si riflette sull'economia generale del paese. Tutto ciò rappresenta un primo motivo di urgenza perché sia adottata una più celere procedura e sia finalmente emanata una legge a carattere organico e sistematico in modo che si vada definitivamente incontro alle aspirazioni dei danneggiati di guerra.

Secondo motivo di urgenza. Tutte le promesse che sono state fatte ai danneggiati di guerra, promesse autorevolissime, promesse fatte in sede parlamentare ed extra parlamentare. Mi riferisco alle promesse fatte dal Presidente del Consiglio, dai ministri del

tesoro, dai vari sottosegretari di Stato, in quest'aula e fuori di quest'aula, che rendono assolutamente necessario che si esca fuori da questa *impasse*, e sia varata al più presto una legge che soddisfi le giuste aspettative delle categorie interessate.

Ma, onorevoli colleghi, vi è ancora un terzo motivo di urgenza, motivo che qualificerei di somma urgenza, ed è lo stato dei nostri lavori parlamentari. Noi tutti sappiamo che la nostra Assemblea dovrà al più presto occuparsi di leggi importanti, come ad esempio quella che costituisce lo strumento per le elezioni della nuova Camera. Sappiamo che questa legge elettorale occuperà la nostra attività parlamentare per molte sedute, mentre non si può davvero procrastinare l'approvazione della legge sul risarcimento dei danni di guerra, per non correre il rischio che essa sia trasmessa con eccessivo ritardo all'altro ramo del Parlamento e non possa essere emanata prima che si chiuda l'attuale legislatura. È una promessa formale che è stata fatta e che credo che questo primo Parlamento della nuova Repubblica italiana debba mantenere a tutti i costi, adottando tutti quei mezzi regolamentari che sono a nostra disposizione per poter finalmente approvare questa legge e per poterla porre in attuazione al più presto.

Ciò premesso, signor Presidente, onorevoli colleghi, passo rapidamente ad una brevissima illustrazione dei vari punti che formano il contenuto dello schema di risoluzione che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera.

Al primo punto si parla di affermazione dell'interesse legittimo, legalmente potetto nell'ordine amministrativo giurisdizionale, a conseguire l'indennizzo o il contributo per i danni di guerra.

Ora, non è mia intenzione richiedere che nella legge ci sia una definizione, perché tutti sappiamo che la legge non è un trattato di dottrina o una risoluzione giurisprudenziale. Secondo il vecchio adagio, ogni definizione nella legge è pericolosa. Ma noi dobbiamo pur prendere partito e chiaramente fare rilevare dalla dizione legislativa se abbiamo voluto intendere di sancire un diritto soggettivo dei danneggiati di guerra oppure stabilire una concessione amministrativa, che dia luogo ad un interesse legittimo.

Non starò a ripetere le varie argomentazioni, addotte in sede di discussione generale, a favore o contro la tesi dell'interesse legittimo o del diritto soggettivo. Questo ci porterebbe ancora a lungo, sarebbe una ripetizione della discussione già fatta, sarebbe

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

proprio contro le premesse che io ho avute presenti: cioè, la necessità di accelerare la discussione di questo disegno di legge.

Vorrei ammettere l'ipotesi che le due leggi precedenti che si sono citate in quest'aula, quella del 1919 e quella del 1940, sancissero il diritto soggettivo dei sinistrati di guerra. La conseguenza logica, per essere coerenti alla definizione e al principio, avrebbe dovuto essere questa: che i danneggiati di guerra avrebbero dovuto andare davanti ai tribunali civili, davanti cioè all'autorità giudiziaria e far valere la loro pretesa giuridica, trattandosi di un vero e proprio diritto soggettivo. Ebbene, onorevoli colleghi, sia la legge del 1919 che quella del 1940 non prevedevano tutto questo. Non si è avuto nessun giudizio davanti all'autorità giudiziaria, né a seguito della legge del 1919, né a seguito della legge del 1940; perché queste due leggi stabilivano la formazione di commissioni amministrative. Queste commissioni, però, liquidavano il danno, in certo qual modo facevano una definizione del diritto competente ai danneggiati di guerra. Ma in quel tempo, onorevoli colleghi, noi non ci trovavamo di fronte ad una posizione, quale è quella che abbiamo ora, che si è determinata a seguito del disposto del primo comma dell'articolo 102 della Costituzione; cioè, che non si possano creare delle giurisdizioni speciali.

I due punti, onorevoli colleghi, della controversia, per così dire, in materia di danni di guerra sono i soliti punti di ogni giudizio: l'*an debeatur* e il *quantum debeatur*. Mi pare che se i termini di ogni contestazione in materia di danni di guerra sono questi, delle commissioni che stabiliscano se è dovuto il risarcimento per danno di guerra, quindi se il fatto abbia i requisiti del danno di guerra, se sia dovuto l'indennizzo, e quanto sia dovuto a titolo di indennizzo, o risarcimento, o indennità di ricostruzione, o di reimpiego, emetterebbero una pronuncia avente i caratteri di una vera e propria decisione.

Nel progetto di legge di iniziativa parlamentare che porta il nome dell'onorevole Cavallari, e che è dovuto allo studio, allo sforzo di vari colleghi di diversi settori di questa Camera per una prima elaborazione legislativa della materia dei danni di guerra, la questione è risolta, ma è risolta formando delle commissioni liquidatrici, delle commissioni cioè che emettono appunto una pronuncia su quei due punti.

Ora, io sento tutte le perplessità, nel campo costituzionale, per la formazione di queste commissioni così congegnate, le quali

dovrebbero emettere una decisione, il cui carattere noi non vogliamo ora dire quale sia.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Amministrativo.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Ci verrò subito.

Dopo, nel progetto di legge Cavallari si prevede che si possa andare dinanzi l'autorità giudiziaria. Quindi, nel pensiero di chi ha ideato questo sistema della legge, si ritorna al diritto soggettivo, in quanto si dice che, in definitiva, si dà l'azione, vera e propria azione, dinanzi l'autorità giudiziaria.

Ma, mi dica l'onorevole Cavallari: è forse pacifico che commissioni in tal modo congegnate siano organi amministrativi e non siano organi di giurisdizione? (*Interruzione del deputato Costa*). Il collega onorevole Costa colla sua interruzione ha anticipato quello che io ora dico, e cioè che noi avremmo un sistema parallelo, che si adagia proprio sul sistema della organizzazione delle commissioni tributarie. Si va, in materia tributaria, davanti alla commissione di prima istanza, dinanzi cioè alla commissione distrettuale, poi, in appello, dinanzi alla commissione provinciale, e ci si va anche per il giudizio di fatto, per il giudizio di estimazione; poi, per i giudizi di mera legittimità, si va dinanzi alla Commissione centrale delle imposte; dopo, si può ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ma mi dicano gli onorevoli Cavallari e Costa, tutti e due valorosi giuristi, se non è stato contestato il carattere amministrativo di queste commissioni, ritenendole piuttosto una giurisdizione speciale, giacché da taluni è stato ritenuto che le commissioni di imposte siano delle commissioni di carattere amministrativo, da altri che si tratti di una giurisdizione vera e propria.

Ora, di fronte al pericolo di creare un sistema il quale dal punto di vista costituzionale sarebbe attaccabile, in una materia così importante come quella dei danni di guerra, noi possiamo onestamente correre questo pericolo di fare una legge incostituzionale?

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Noi non abbiamo voluto nella proposta di legge imitare il sistema delle commissioni amministrative per l'accertamento tributario. Abbiamo voluto creare una commissione che esprime un parere; il quale, se è accettato, diventa decisione definitiva; se non è accettato, viene sottoposto al giudizio dell'autorità giudiziaria.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Si chiamano, nella proposta di legge parlamentare, commissioni liquidatrici

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

dei danni di guerra. Ora, mentre nel disegno di legge governativo si parla di commissioni alle quali è devoluto il parere sulla liquidazione dei danni di guerra, nel testo della Commissione noi abbiamo stabilito che le commissioni emettano un parere e che si abbia poi il provvedimento amministrativo formale, cioè il decreto dell'intendente di finanza, il quale deve essere motivato perché la Costituzione lo dice (la Costituzione dice che tutti gli atti amministrativi devono essere motivati). Possiamo anche dire, onorevole Cavallari (e siamo d'accordo per dirlo espressamente),...

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Non c'è bisogno di dirlo.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione* che il decreto dell'intendente di finanza deve essere motivato. E abbiamo ammesso anche il rimedio in sede di tutela giurisdizionale, nel senso che prima abbiamo stabilito un ricorso gerarchico (che è però improprio, perché non c'è vincolo di dipendenza gerarchica fra il ministro del tesoro e l'intendente di finanza), ma è ammesso poi il ricorso in sede giurisdizionale avverso il decreto che decide definitivamente, cioè avverso il decreto del ministro del tesoro, essendo ben chiaro che quando nelle leggi si parla di provvedimenti definitivi si tratta di provvedimenti definitivi, si tratta di provvedimenti contro i quali è ammesso il ricorso giurisdizionale. Si poteva anche non dire che il provvedimento del ministro del tesoro è definitivo: l'abbiamo detto per chiarezza, perché quando il capo di una amministrazione (e capo dell'amministrazione è il ministro) emette un provvedimento, vuol dire che si è ricorso all'organo supremo, che è all'apice dell'amministrazione, avverso il provvedimento del quale non è dato altro gravame che il ricorso in sede giurisdizionale.

Questo, onorevoli colleghi, la Commissione ha fatto ritenendo fermamente di fare il vantaggio dei sinistrati di guerra. L'onorevole Cavallari nella sua replica in quest'aula mi ha attribuito una intenzione davvero puerile: che io mi fossi dato a discettare sulla brevità o lunghezza dei giudizi davanti al giudice civile o dinanzi alle magistrature amministrative. Col collega Cavallari non mi sono preso mai la briga di risolvere una simile questione. Ho scritto, ho detto e ripeto che è nell'interesse dei sinistrati di guerra che noi vogliamo evitare i giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria, nel senso che vogliamo che abbiano subito la liquidazione di quanto ad essi compete; noi cioè non vogliamo che i 2 milioni e 800 mila sinistrati di guerra abbiano la necessità in

moltissimi casi (perché non è prevedibile che rimangano sempre contenti delle liquidazioni che possono ottenere; non è prevedibile che essi si acconcino all'idea di non esperire ancora un rimedio) di adire la magistratura, così che noi avremmo non dico 2 milioni e 800 mila cause dinanzi al magistrato civile, ma certo un notevolissimo numero di giudizi, e sarebbero giudizi di prima istanza, sia pure davanti al pretore, davanti ai tribunali civili, sia pure dinanzi a sezioni specializzate dei tribunali, ed evidentemente non potremmo negare il diritto al gravame e dovremmo consentire di adire le corti di appello e anche la Cassazione.

Noi abbiamo, dunque, cercato di semplificare tutta questa procedura, pur dando ai danneggiati di guerra la tutela che loro compete sia nel campo amministrativo che in sede giurisdizionale.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Sarebbe come se, per semplificare la procedura al condannato, gli si impedisse di ricorrere in corte d'appello, e si pretendesse in questo modo di agire nell'interesse del condannato stesso.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Non si tratta della stessa cosa, evidentemente, perché noi, in materia di danni di guerra, non siamo con la fune al collo.

Tutto questo ho detto, onorevoli colleghi, nell'intento di spiegare che noi vogliamo una protezione dell'interesse legittimo sia in sede giurisdizionale che in sede amministrativa. In una modifica proposta dall'onorevole Colitto al primo punto della mia risoluzione credo di ravvisare un appunto di carattere giuridico. L'onorevole collega, infatti, propone di parlare di «interesse legittimo» puramente e semplicemente abolendo le parole «legalmente protetto nell'ordine amministrativo e giurisdizionale». In linea teorica siamo d'accordo, onorevole Colitto, ma le parole che ella vorrebbe abolire servono per meglio spiegare e quasi incidere il concetto che la tutela non è soltanto giurisdizionale, ma anche amministrativa, nel senso che la tutela del diritto si ha non soltanto dinanzi al tribunale civile o, in genere, in sede di giurisdizione amministrativa, ma anche nel campo puramente amministrativo. È infatti un vieto concetto quello di vedere negli organi della pubblica amministrazione delle persone che non applicano o disattendono la legge. La pubblica amministrazione ed i suoi organi per primi debbono, al contrario, essere rigidi custodi della legge, applicare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

la legge in tutte le sue particolarità e tutelare l'interesse dei cittadini, delle persone fisiche e degli enti collettivi.

Quando dunque si parla di protezione degli interessi legittimi nell'ordine giurisdizionale ed in quello amministrativo si intende stabilire il concetto della estensione della tutela medesima anche all'ordine amministrativo.

Ciò mi induce ad accennare ad un altro punto. Purtroppo si è parlato in quest'aula delle concessioni amministrative, quali presupposti dell'interesse legittimo, come di un qualche cosa che si accorda, che si dà a titolo di pura donazione. Qualcheduno ha addirittura parlato di una elargizione o elemosina. Sentire queste cose fa veramente pena, onorevoli colleghi...

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Si è parlato di elemosina, in relazione alla entità del risarcimento.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Vedremo anche questo. Adesso chiarirò il senso delle mie parole. Fa veramente pena, onorevoli colleghi, dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto in Commissione speciale, sforzi di cui è ben consapevole il mio autorevole ed onorevole interruttore, sentire da parte di alcune associazioni dei danneggiati di guerra delle formulazioni come questa, l'ultima arrivata, si può dire, oggi: «D'altra parte, i sinistrati ben sanno cosa vorrebbe dire l'introduzione del principio preteso dai presentatori della risoluzione: vorrebbe dire lasciare al puro arbitrio della amministrazione la concessione o meno degli indennizzi o dei contributi, riconoscendo implicitamente alla medesima amministrazione il potere di bloccare la legge, emanando eventualmente un'altra circolare simile a quella Soleri del 1945».

Ora, onorevoli colleghi, nel campo delle concessioni amministrative e in questo campo speciale della concessione nel caso di indennizzo o di contributi per danni di guerra, noi non siamo di fronte all'assoluta discrezionalità della pubblica amministrazione. In materia di discrezionalità, vi sono vari tipi di discrezionalità, vi sono dei gradi nella discrezionalità amministrativa, gradi e tipi che sfociano anche nella discrezionalità amministrativa tecnica. Ora, quando noi ci troviamo di fronte alle concessioni amministrative, non è già che la pubblica amministrazione faccia o non faccia una cosa di proprio arbitrio, dia a Tizio un qualche cosa che poi neghi a Mevio o a Sempronio; il cittadino o, in genere, la persona fisica o giuridica, di fronte alla pub-

blica amministrazione chiede un qualche cosa che gli possa spettare, e se ricorrono le condizioni di legge, questo qualche cosa bisognerà darlo a lui, come al secondo o al terzo o al quarto che si faccia a richiedere la medesima concessione e si trovi nelle condizioni di legge per ottenerla. Nel campo tecnico poi, specialmente, vi sono delle norme tecniche le quali sono adottate o adoperate indifferentemente, ma rigorosamente, e dagli organi della pubblica amministrazione e dai privati.

Ed è per ciò — per concludere su questo primo punto — che noi abbiamo voluto sancire, organizzare un sistema di tutela nell'ordine amministrativo e nell'ordine giurisdizionale che sia di vantaggio e non di danno a coloro che già hanno avuto un danno di guerra.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Negare un diritto è dunque un vantaggio per i sinistrati: questa è la conclusione.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Non ci impantiamo dunque nei giudizi! Sarebbe troppo comodo mettersi a fare gli avvocati per assistere 2 milioni e 800 mila sinistrati e danneggiati nei giudizi nei vari gradi; ma non faremmo l'interesse dei danneggiati, che sarebbero così veramente danneggiati due volte.

Il 2° punto reca: «Mantenimento della differenziazione, nella entità di risarcimento, tra indennizzo senza obbligo di reimpiego e contributo con obbligo di ripristino, con conseguente mantenimento nell'articolo 22 del coefficiente 5».

Ora, onorevoli colleghi, noi proponenti questo schema di risoluzione siamo partiti dal concetto che bisogna tener ferma la differenziazione fra indennizzo e contributo. È stato nell'intenzione della Commissione ed è nell'intenzione dei proponenti lo schema di risoluzione, non di distribuire del denaro pubblico che sarebbe facilmente consumato, ma di fare una legge socialmente operante: ossia, limitare al minimo possibile la distribuzione dell'indennizzo (cioè del denaro) senza obbligo di reimpiego, arrivando cioè fino a un certo punto di convenienza, di opportunità; differenziare questo indennizzo, differenziare profondamente questa corrispondenza in denaro, per la entità, dal contributo di ricostruzione o di reimpiego. Ciò perché il massimo sforzo, la massima utilità, starei per dire il massimo rendimento, che possiamo avere dalla somma destinabile — data l'attuale situazione del nostro bilancio — al risarcimento dei danni di guerra, dobbiamo rivolgerlo ad uno scopo sociale: quello del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

ripristino delle aziende commerciali e industriali artigiane e della ricostruzione; cioè concorrere alla ricostruzione nel campo della edilizia, concorrere all'opera generale di ricostruzione nei vari settori del paese e, specialmente, in quei settori che fino ad oggi sono stati negletti o abbandonati.

Ma, badino i colleghi: noi abbiamo fatto un progresso notevole nel campo della corresponsione dell'indennizzo, perché nel testo di legge governativo non si dava che l'indennizzo secondo la valutazione dei beni perduti al momento della perdita, sia pure a una determinata data del 1943. Non si dava niente di più. Soluzione, questa, la quale, dal punto di vista teorico e astratto, è perfettamente consona ai principi astratti del diritto. Poiché *res perit domino*, come ricordava l'onorevole Riccio, la cosa perduta va indennizzata ammettendo l'obbligo della corresponsione del suo valore al momento della perdita. Cinquanta anni fa la cosa perduta o danneggiata per fatto di guerra e cioè per il *factum principis* non era nemmeno ammessa a ricostruzione o indennizzo. Ma noi abbiamo fatto in materia un grande progresso, in quanto la dottrina e la giurisprudenza hanno ammesso l'obbligo del risarcimento dei danni di guerra, e la Commissione speciale ha stabilito che si corrisponda il valore della cosa perduta moltiplicato per 5, e non già soltanto il valore al tempo della perdita. Ma quella differenziazione, da porre fra ciò che si corrisponde in indennizzo e ciò che si dà al fine della ricostruzione dei danni di guerra o al fine del ripristino dell'azienda industriale, commerciale, artigiana, dell'immobile danneggiato o distrutto, quella differenziazione bisogna tenerla ben ferma; secondo le nostre intenzioni, essa deve essere anzi assoggettata a qualche miglioramento per le aziende e imprese del mezzogiorno d'Italia, cioè per quelle imprese le quali, essendo state completamente distrutte in condizioni tutt'affatto particolari dell'economia locale, non hanno la potenzialità o la capacità di potersi riprendere. E questo è il contenuto del punto quinto dello schema di risoluzione, di cui parlerò fra poco.

Al punto terzo si parla di «aumento a 180 giorni del termine stabilito nell'articolo 7 per le denunce tardive».

Effettivamente il termine stabilito nello schema della Commissione, di 90 giorni, sembra del tutto insufficiente in quanto, dopo l'immane disastro della guerra, tanta povera gente non sapeva nemmeno che avrebbe potuto e dovuto presentare una domanda d'indennizzo. Quindi è necessario che si con-

ceda un termine più largo (e di questo punto non occorre ulteriore illustrazione).

Quarto punto: «inclusione della norma con la quale sia consentito al proprietario di una sola proprietà immobiliare destinata ad abitazione propria e della propria famiglia, e che si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste nella lettera a) del n. 1 dell'articolo 36, di poter ricostruire la detta casa di abitazione nei limiti di volume e di spesa fino alla concorrenza dell'ammontare del contributo diretto in capitale spettantegli».

Onorevoli colleghi, è questa una esigenza imprescindibile proprio per tutta quella povera gente che, a distanza di anni dalla guerra e dalle distruzioni, non ha potuto ancora ricostruire la propria casa.

Il sistema della legge è questo: lo Stato dà il contributo diretto in capitale, fino a sei unità abitabili, dell'80 per cento su un milione per ogni unità abitabile; oppure il contributo rateale in 30 annualità, che è commisurato alla cubatura e al tipo del vecchio fabbricato e del fabbricato nuovo, secondo una certa valutazione che è stabilita nella legge stessa.

Due sistemi: potremmo quasi dire di trovarci di fronte ad una di quelle obbligazioni alternative la cui scelta è data all'interessato, che ha la libera facoltà di scegliere l'una o di scegliere l'altra forma. Ma per i piccoli danneggiati, per coloro che hanno una sola casa, quell'unica casa che da anni non hanno potuto ricostruire, bisognerà fare in modo che possano ricostruire questo loro focolare, questa loro casetta e, quindi, senza eccessivamente allargare l'entità del contributo diretto, fare in modo che essi possano ricostruire, starei per dire, «tanta» casa per quanto è possibile in base al contributo che ricevono dallo Stato. Ma è bene parlarci chiaro, onorevoli colleghi. «In base al contributo». Questo contributo con le vecchie leggi della ricostruzione cominciò ad essere di 300 mila lire, poi di 600 mila lire. E si riferiva a 4 unità di abitazione. Nel caso nostro vogliamo riferirlo alla sola casa del danneggiato povero. Poi è stato portato ad 1 milione. Ma io vi ho parlato apposta di obbligazioni alternative, perché abbiamo avuto l'aumento del coefficiente di rivalutazione in relazione al costo attuale delle costruzioni e ricostruzioni. Abbiamo cioè avuto, nell'agosto di quest'anno, il decreto interministeriale, di cui parla l'articolo 51 della legge n. 261 sulla ricostruzione, col quale il coefficiente di rivalutazione, che si deve tener aggiornato in relazione ai costi delle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

costruzioni e delle ricostruzioni, è stato aumentato. Ora, questo coefficiente deve giuocare in quella obbligazione alternativa posta alla libera scelta del danneggiato, che può preferire l'uno o l'altro sistema.

Quindi, di fronte ad una obbligazione così congegnata in cui è data all'interessato la scelta dell'una o dell'altra forma di contributo, se si aumenta il contributo per una forma e lo si lascia invariato per l'altra, si fa una cosa illegittima. Qui non si tratta di fare delle richieste, ma di adeguare matematicamente le due forme di contributo. Ed io non comprendo la richiesta dell'onorevole Angelini come richiesta a se stante, perché qui si ha una conseguenza da adottare anche in sede di coordinamento, non dico della legge, ma della nostra legislazione. Si dovrà quindi portare il contributo diretto a quella somma proporzionale che deriverà da una operazione aritmetica in relazione all'aumento già stabilito dei coefficienti di rivalutazione.

Ed ora veniamo al quinto punto, che credo sia il più importante. Esso parla di « inclusione nella legge di disposizioni di favore, per indennizzi o contributi relativi ai danni sofferti da aziende industriali e commerciali del Mezzogiorno ».

Onorevoli colleghi, la condizione di sperequazione tra i danneggiati del nord e del sud, fra le industrie commerciali e industriali del nord e del sud, è stata illustrata da colleghi dei vari settori, ed io non dirò niente in proposito. Ricorderò semplicemente quello che ho detto al principio di questo mio intervento, e cioè che una delle principali ragioni della disapplicazione della legge del 1940 è stata quella di non accrescere questa sperequazione. Basta considerare le condizioni delle industrie di Napoli e di altre città dell'Italia meridionale. Nell'Italia meridionale noi ci troviamo di fronte a imprese industriali e commerciali messe a terra, a imprese che non hanno più la forza di rialzarsi, che non hanno avuto e non hanno la potenzialità economica e finanziaria di potersi riprendere. Quindi è necessario emanare delle disposizioni, non dico di favore, ma di giustizia per le imprese industriali e commerciali dell'Italia meridionale.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. E le imprese agricole?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Per quelle agricole vi sono disposizioni particolari.

Bisogna agire nel limite stabilito nella seconda parte dell'articolo 25 della legge: a

seconda dell'entità, il contributo è ridotto in una certa proporzione, col limite massimo di 200 milioni. Con un comma particolare (e prego gli onorevoli colleghi di prenderne atto, quale precisazione del punto quinto), questo limite dei 200 milioni e i limiti intermedi si devono rivedere, a meno che il Governo, nelle sue dichiarazioni, non creda di apportare altri miglioramenti.

E ancora: per le merci, per i semilavorati, per il monte merci in genere, di cui si occupa l'articolo 34 della nostra proposta di legge (merci, scorte e prodotti semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane), siccome la valutazione di questi beni dovrebbe essere fatta secondo il coefficiente-base previsto nello schema della legge, e cioè secondo il coefficiente 5, si dovrebbe inserire nell'articolo 34 una disposizione a favore delle aziende industriali e commerciali e quindi anche artigiane dell'Italia meridionale, secondo cui per queste aziende il coefficiente di rivalutazione dovrebbe essere non 5, ma almeno 15.

Così facendo potremmo agevolare l'economia meridionale, il che significa agevolare l'economia di tutta la nazione; e potremmo mettere queste imprese in condizioni di potersi riprendere e ristabilire, come hanno potuto fare, forse anche prescindendo dalle provvidenze sui danni di guerra, le aziende industriali e commerciali dell'alta Italia.

Al sesto punto si accenna ad un prolungamento nello scaglionamento delle indennità. Si tratta di una risoluzione di carattere meramente finanziario che non tocca i piccoli e i medi danneggiati, ma soltanto i grandi industriali. È un prolungamento il quale — se bene hanno riflettuto gli onorevoli colleghi — incide sulle basi finanziarie dello schema della nostra Commissione. Ciò in questo senso: io ho sentito parlare da parte di alcuni colleghi di 900 miliardi posti a fondamento di questa legge per l'indennizzo dei danni di guerra e per la concessione dei contributi. Ora, questi 900 miliardi corrisponderebbero alla moltiplicazione di 30 annualità per 30 miliardi l'anno, ma la legge parla soltanto di 30 miliardi in ogni esercizio finanziario e di aggiunta all'esercizio finanziario successivo delle somme non impiegate o non impegnate nell'esercizio precedente. Ma il proposto allungamento, se si vuole seguire un simile ragionamento e calcolo, porta effettivamente a quel finanziamento che noi riteniamo più congruo: cioè non soltanto si avvicina ai mille miliardi ma supera questa somma di un centinaio di miliardi ancora. Quindi la cosa,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

mentre potrebbe essere congrua nell'interesse del danneggiato — e non tocca, ripeto, il piccolo e medio danneggiato — dà maggior respiro e dà maggiore possibilità di porre su un fondamento più solido il finanziamento della legge.

Per quanto riguarda il 7° punto, non è necessario che io indugi su di esso. È una richiesta formulata dai danneggiati, da coloro che hanno avuto danni o distruzioni fuori del territorio dello Stato. La condizione di questi nostri connazionali è abbastanza dolorosa, ed è stata tenuta nella giusta considerazione dalla Commissione speciale: per essi noi abbiamo accresciuto il coefficiente di rivalutazione; e per essi abbiamo introdotto nella legge disposizioni particolari per la ricostruzione sul territorio nazionale di questi beni che si trovavano fuori dell'attuale territorio nazionale e per la eventuale modifica della struttura stessa delle aziende (perché, dovendo costoro incominciare una nuova vita in Italia, potrebbero magari non avere convenienza, dal punto di vista economico, di ripristinare una azienda identica a quella danneggiata o distrutta).

Occorre perciò formare, secondo la richiesta formulata dall'onorevole Lupis, una Commissione speciale, composta in modo che tenga conto delle giuste esigenze di questi danneggiati, che abbia speciale competenza sulle particolarità dei danni subiti da questi nostri connazionali. È una richiesta perfettamente giusta e legittima.

L'ottavo punto riguarda l'articolo 46, il quale concede il contributo per la ricostruzione dei beni, quando non vi sia stata l'autorizzazione, in misura ridotta.

Ora, onorevoli colleghi, nei territori della sedicente repubblica sociale sembra che anche per la ricostruzione delle aziende commerciali e industriali occorresse l'autorizzazione. Non è un dato ben certo. Quel che è certo è che nel territorio nazionale l'autorizzazione era richiesta per la ricostruzione degli immobili, e vi è la ragione.

Prima della ricostruzione occorre — ed occorre — la visita dei funzionari del genio civile per accertare se vi sono materiali di risulta e se vi sono ancora fondazioni o muri che possano essere utilizzati. Chi ha ricostruito senza autorizzazione, cioè senza questo accertamento iniziale, preliminare, del genio civile, avrà potuto ricostruire come avrà voluto, utilizzando o non utilizzando quei materiali, rifacendo o non le fondazioni. Ora, per tutti costoro, le disposizioni attuali sono nel senso che non compete nessun contributo.

Il disegno di legge governativo stabiliva che si desse in questi casi (quando era richiesta l'autorizzazione) il 40 per cento. Noi vorremmo portare questo 40 al 50 per cento; e, per essere chiari (tralasciando quella parte su cui non si ha certezza nelle circolari emanate, e cioè in rapporto alle aziende commerciali e industriali), riferire il disposto dell'articolo 46 soltanto agli immobili, perché per gli immobili siamo certi, ed è evidente, che prima di iniziare la ricostruzione bisogna e bisogna fare il sopralluogo per quegli accertamenti ai quali ho accennato poco fa.

Quindi, è una risoluzione non contraria agli interessi di coloro che hanno ricostruito, ma a tutto favore di coloro che hanno ricostruito, senza l'autorizzazione, senza il controllo del genio civile.

L'ultimo punto riguarda il termine per l'emanazione delle disposizioni di coordinamento, integrative complementari della legge.

Nello schema della Commissione si parla di sei mesi. Non si tratta di un termine perentorio, ma di un termine semplicemente ordinatorio. Si tratta di un termine il quale è stabilito nelle diverse leggi che noi approviamo, ma molto spesso lo si sorpassa. Nel nostro caso occorre questo lavoro di integrazione e di coordinamento, ma bisogna stabilire un congruo termine. Inoltre, e prego gli onorevoli colleghi di notarlo, non si dovrà aspettare un anno dalla pubblicazione di questa legge per porre in esecuzione la legge stessa; questa deve essere operativa dal giorno in cui entra in vigore. Ciò deve essere ben chiaro. E, onorevoli colleghi, mi sia lecito aggiungere che questa legge per essere operativa richiede che gli uffici competenti, e innanzi tutto le intendenze di finanza, siano attrezzati convenientemente, specie per quanto riguarda il personale. È questa una preghiera particolare che io rivolgo all'onorevole sottosegretario di Stato ed al Governo, perché, qualora questi uffici non fossero rispondenti alle necessità, ciò significherebbe frustrare le aspettative dei 2 milioni e 800 mila danneggiati di guerra e di tutti coloro che, con la ripresa delle ricostruzioni edilizie e col ripristino delle aziende commerciali ed industriali, possono, per effetto di questa legge, trovare una occupazione o un lavoro. Sarebbe un deludere, ripeto, le aspettative di tutte le categorie interessate se questa legge non si ponesse subito in attuazione attraverso gli uffici competenti, con personale adatto e rispondente alle necessità.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo di essermi richiamato, insieme con i

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

collegli Troisi e Riccio, a quelle che sono le vere necessità dei danneggiati di guerra...

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Sentiremo che cosa diranno!

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Certo, si sarebbe potuto fare di più qualora avessimo potuto disporre di maggiori mezzi finanziari. Questo è il punto fondamentale!

SANSONE, *Relatore di minoranza*. I mezzi vi sono.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Noi abbiamo cercato di fare una legge organica, sistematica, anche nelle singole disposizioni. Io credo, onorevoli colleghi, che questa sia una ragione di più, oltre che per le ragioni cui ho accennato al principio, perché il progetto di legge sia senza indugio rinviato alla Commissione speciale per la formulazione definitiva degli articoli. La legge è un tutto organico, sistematico, formato da disposizioni singole, specifiche, coordinate con le varie leggi e le varie disposizioni che si sono avute finora in materia di danni di guerra. Comprendo che nelle assemblee legislative si dovrebbero formulare leggi tecnicamente e organicamente ben fatte, ma occorrerebbe un congruo periodo di tempo che, allo stato attuale dei nostri lavori parlamentari, non ci è dato. Ora, interpretando i veri interessi dei danneggiati di guerra, io insisto perché sia accolta la nostra richiesta di rinvio del progetto di legge alla Commissione speciale per la formulazione definitiva degli articoli, in modo che, subito dopo, questi articoli possano essere rapidamente approvati dall'Assemblea e passare all'esame del Senato. Mi auguro perciò che, in brevissimo tempo, questa legge, tanto attesa dalle categorie interessate, possa divenire una realtà concreta e operante. (*Applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

«Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841» (2811):

Presenti	300
Votanti	298
Astenuti	2
Maggioranza	150
Voti favorevoli	193
Voti contrari	105

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Alicata — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Artale — Assennato — Audisio — Avanzini.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Bazoli — Bellato — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bernardi — Bertazzoni — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bogoni — Boldrini — Bolla — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Calamandrei — Calandrone — Calasso Giuseppe — Camangi — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cappugi — Caramia Agilulfo — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Cartia — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavalotti — Cavazzini — Ceccherini — Cecchini Lina — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Ciuffoli — Clocchiatti — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbino — Cortese — Costa — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuzzaniti.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Amico — Delle Fave — De Martino Alberto — De Meo — De Palma — Diaz Laura — Di Donato — Di Mauro — Donatini — Driussi.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fanelli — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Giammarco — Giavi — Giordani — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gorini — Grammatico — Grazia — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helper.

Invernizzi Gabriele — Iotti Leonilde.

Jacoponi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

Laconi — La Marca — Larussa — Lazzati — Leonetti — Lettieri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marchesi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzi Domenico — Mattarella — Meda Luigi — Medi Enrico — Melis — Melloni Mario — Merloni Raffaele — Messinetti — Molinaroli — Momoli — Montagnana — Montanari — Monticelli — Morelli.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Negri — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Numeroso.

Olivero — Ortona.

Pacati — Paganelli — Parente — Pavan — Pelosi — Perlingieri — Pessi — Petrone — Petrucci — Pieraccini — Pierantozzi — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Pollastrini Elettra — Ponti — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Rocchetti — Russo Carlo — Russo Perez.

Saccenti — Saggin — Saija — Sala — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Scoca — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Sica — Sodano — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchì — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tanasco — Tarozzi — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tomba — Tonengo — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Si sono astenuti:

Capalozza.
Sannicolò.

Sono in congedo:

Bovetti.
Caiati — Cara.

De Caro Raffaele — Di Leo.

Lizier.

Mannironi — Mattei — Mussini.

Nitti.

Palenzona — Pastore.

Sammartino.

Trimarchi.

Volpe.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il numero degli oratori intervenuti in questo dibattito, le relazioni ampie e meditate, l'interesse, purtroppo inconsueto, del pubblico ad una questione che non è di pura politica, hanno dato, seppure ve ne era bisogno, la sensazione, che direi visiva, della importanza enorme di questa legge e dell'acuirsi di una attesa che dura da anni.

Si tratta della riprova di uno stato d'animo del quale, assai prima di oggi, coloro che si sono occupati della materia avevano avuto documentazione ampia ed indubbia. Già il fatto di un progetto di legge che, per iniziativa di deputati appartenenti ai più vari settori della Camera (dall'onorevole Cavallari all'onorevole De' Cocci e all'onorevole Bosco Lucarelli), raggiungeva un altro disegno di legge, sorto sullo stesso argomento dall'iniziativa del Governo, e ne sollecitava la conclusione e la presentazione al Parlamento, era apparso innegabilmente come un inconsueto fatto di vita pubblica nel nostro paese.

La verità è che la sistemazione definitiva della difficile materia dei danni di guerra e la organicità delle norme e delle provvidenze di legge rappresentavano, evidentemente, una esigenza che, essendo nell'ansiosa coscienza pubblica dei cittadini delle zone colpite dalla guerra, non potevano che riflettersi nella coscienza di coloro che da quei cittadini hanno avuto il mandato parlamentare. Questo hanno testimoniato i lavori intensi della Commissione speciale; questo avevano testimoniato assai prima i lavori della commissione di studio, la tenacia dell'Associazione nazionale dei sinistrati ed infine la preziosa fatica dei miei predecessori, che ha consentito a me e a voi di riordinare la intricata materia adeguandola a non so più quante esigenze. Intricata e difficile materia, tanto da consigliare queste due qualifiche

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

financo a deputati che non hanno risparmiato potere di critica, qualche volta asperissima, a questo disegno di legge. Perché, a dire il vero, qui v'era da superare una infinità di problemi di tecnica legislativa, soprattutto per l'insorgere degli infiniti casi personali a distanza di tanti anni dalla fine della guerra. V'era la necessità che la politica dei danni di guerra fosse contenuta dalla dura realtà finanziaria dello Stato e dalle possibilità dell'economia nazionale, come ha dimostrato ieri notte l'onorevole Troisi in una relazione magnifica che ha avuto soltanto il torto di essere pronunciata alle 23.

Ho accennato di proposito alla necessità di una sistematica e di una organicità legislativa per sottolineare che non si trattava di porre rimedio all'inerzia del Governo, come hanno detto alcuni oratori di questa Assemblea, ma soltanto di rifare meglio il già fatto e di colmare lacune che in un disegno di legge come questo sarebbero apparse non consentite (esempio: quelle riguardanti il settore dell'industria).

L'onorevole Ghislandi nel suo nutrito e sereno intervento ha detto che, in sostanza, il ritardo è ascrivibile a colpa di tutti. L'argomento è stato ripreso ieri sera dall'onorevole Troisi; e oggi l'onorevole Castelli Avolio, il presidente infaticabile della Commissione, ha parlato di carenza legislativa.

Mi sia consentito di dire che io non condivido la diagnosi. La verità, a mio modesto giudizio, è che si è avuta, negli scorsi anni, una certa visione del problema. Errata? Può essere, ma è certa cosa che non si è dormito.

Sta di fatto che, dopo la legge del 1940, vennero emessi vari provvedimenti legislativi per venire incontro a necessità urgenti e per il dovere di sanare, entro i limiti del possibile, le lacerazioni che si erano aperte nella nostra vita collettiva.

Questi provvedimenti costituivano un quadro di insieme, abbastanza complesso, del quale rappresentava una nota dominante la molteplicità delle situazioni che si erano venute a creare per motivi che i colleghi della Camera conoscono perfettamente, non ultimo quello relativo alla occupazione dei territori da parte delle forze armate alleate, alla lotta di liberazione, alla perdita dei territori nazionali e coloniali.

Le leggi alle quali accenno riguardano la ricostruzione edilizia, i lavori di ripristino delle opere di bonifica, quelli di riparazioni di opere portuali, la rimessa in efficienza delle navi mercantili sinistrate ed il reimpiego delle

indennità per la perdita di naviglio, i finanziamenti per il ripristino di complessi industriali di interesse generale, nonché la concessione di acconti ai profughi dell'Africa, della Venezia Giulia, della Dalmazia, del Dodecaneso: tutta una categoria di cittadini che rappresentano il ricordo vivente del dramma vissuto dalla nazione, e dei quali si è occupato con accento commosso, in questa Assemblea, l'onorevole Lupis.

Un esame sia pure rapido, il più rapido, dei bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'Africa italiana, della marina mercantile, della difesa e del tesoro offre materia certa per stabilire che, sia pure in misura ridotta e con quei difetti di organicità ai quali oggi si intende riparare e quelle lacune che oggi si intendono colmare, il Governo è venuto incontro ai bisogni dei sinistrati di guerra mediante la concessione di acconti o di contributi, i quali ultimi hanno reso possibile la graduale ricostruzione dei beni distrutti e la rimessa in efficienza di quelli danneggiati.

Eccettuati i beni la cui natura non si presta al ripristino, quelli per i quali l'interesse alla ricostruzione non è fondamentale e nemmeno rilevante, quelli infine che per speciali circostanze non possono essere ricostruiti, non è dubbio che per le categorie dei beni agricoli, industriali ed edilizi, che costituiscono tanta parte del patrimonio nazionale, il concetto del risarcimento del danno è intimamente e direi immediatamente connesso con quello della ricostruzione.

Tale esigenza non va intesa in senso limitato e circoscritto, come se la legge dovesse prendere in esame esclusivamente i beni che si ricostruiranno dopo la sua entrata in vigore e che saranno ricostruiti in forma identica a quella anteriore al danno; il principio di ricostruzione non poteva non avere in questa legge una ben più vasta sfera di applicazione economica e sociale. Ed è per questo che un indennizzo è concesso, sia pure in misura limitata, ai danneggiati che non possono o non vogliono ricostruire, perché anche la pure reintegrazione patrimoniale del danno sofferto dal singolo, sebbene parziale, è di specifico interesse pubblico, in quanto anch'essa è economicamente produttiva. Ma, poiché l'interesse generale alla ricostruzione deve prevalere su quello individuale al risarcimento, per evidenti motivi di ordine sociale e di ordine morale, la legge spiega tutta la sua efficacia a favore dei danneggiati che intendono ricostruire, e, come la Camera ha ritenuto doveroso sottolineare (l'ha fatto oggi, ultimo in ordine di tempo,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

il presidente della Commissione onorevole Castelli Avolio), anche a favore di quelli che hanno già ricostruito, che hanno già portato a compimento quell'opera che la legge richiede da tutti i danneggiati. A me pare che la legge (a parte la norma dell'indennizzo che, lungi dall'avere, come è stato detto da qualcuno, mortificante sapore di paternalismo dispensatore di indulgenze ha invece — mi pare — innegabile valore di solidanza nazionale) si incentri, nella sua parte più rimarchevole dal punto di vista della economia nazionale, in quelle norme le quali attestano la decisa volontà legislativa che il contributo dello Stato debba avere per fine la reintegrazione dell'efficienza produttiva nazionale. Ottenuta come? Ottenuta evidentemente col mezzo della reintegrazione patrimoniale dei singoli. Insomma, la reintegrazione patrimoniale intesa come mezzo e non come fine: ecco il contenuto etico, morale, economico di questo disegno di legge.

Qui è da notare che evidente appare lo sforzo, in quanti hanno cooperato al testo della Commissione, di affrontare il problema delle piccole e delle medie industrie: un problema che si impone da tempo all'attenzione dei politici e degli studiosi di dottrine economiche e di dottrine sociali in tutto il mondo. Nè è un problema nostro soltanto, come attestano ad esempio recentissime pubblicazioni di grandi firme d'Inghilterra e d'America tendenti a dimostrare l'errore di valutare le grandi società anonime come espressione dell'economia di uno Stato. La specializzazione dei prodotti della piccola e della media industria alimenta la stessa vita dei grandi complessi industriali prima che il tessuto connettivo dell'economia di ogni Stato. Ma è evidente che questa argomentazione generica diventa specifica e di particolare peso quando si tratta della nostra nazione, dove tante piccole e medie industrie sono rimaste veramente colpite a morte dalla guerra e non si sono rimesse più sul binario della normalità, mentre — diciamo il vero — i grandi complessi industriali hanno attinto, oltretutto a quelle che chiamerei le risorse fisiologiche del proprio organismo, a fondi destinati al risanamento aziendale; e ciò sia pure con l'onere del costo di finanziamento, ma anche — sia ben chiaro questo — in molti casi, con la forza della garanzia dello Stato.

Comunque si è trattato di interventi che innegabilmente hanno contribuito alla ripresa delle singole industrie secondo lo spirito della prima legge in materia, che porta la data del 11 gennaio 1944 e il titolo significativo di « finanziamento per agevolare il riassetto

della vita civile e la ripresa economica della nazione ».

Non mi pare fuor di luogo ricordare a questo punto le liquidazioni effettuate per i danni e le requisizioni operate dagli alleati. L'apposita commissione esistente presso il sottosegretariato di Stato per i danni di guerra ha liquidato fino ad oggi, nell'esclusivo settore delle requisizioni e danni alle cose, la somma di lire 62 miliardi e 378 milioni, una cifra la cui esistenza credo sia ignorata da tutti coloro — e sono moltissimi — che non hanno consuetudine con il settore di attività facente capo all'ufficio « requisizioni e danni », nonostante che le somme da esso elargite abbiano avvantaggiato non poco talune aziende industriali italiane. Acconti modesti sono stati poi concessi, a seguito della recente circolare emanata in attesa della legge, a piccole aziende agricole industriali e commerciali per un importo complessivo di 3 miliardi e 270 milioni. La preoccupazione di venire incontro alle piccole e medie aziende, del resto, mi pare sufficientemente documentata da quell'articolo 25 del disegno di legge al quale ha dianzi accennato l'onorevole Castelli Avolio, e che innegabilmente, imponendo un limite alla concessione del contributo in rapporto alla spesa, vuole specificare a quali categorie di industrie colpite dalla guerra lo Stato intende di preferenza andare incontro.

A proposito delle industrie, un certo allarme è stato portato in quest'aula dagli onorevoli deputati rappresentanti delle regioni del mezzogiorno d'Italia. Di questo allarme si è reso interprete nella sua relazione, che poco fa dicevo ampia e studiata, l'onorevole Riccio, e a lui hanno fatto seguito deputati di tutti i settori, dall'onorevole Maglietta all'onorevole Salerno, dall'onorevole Sailis all'onorevole Rocchetti e all'onorevole Roberti, il quale ultimo, se ben ricordo, ha ripreso l'argomento della percentuale del danno in rapporto alla consistenza globale delle industrie del nord e di quelle del sud. A questo proposito vorrei dire all'onorevole Roberti che sarebbe opportuno, allo scopo di emettere un giudizio definitivo ed esatto, conoscere le cifre assolute da cui le percentuali traggono origine, senza di che le percentuali stesse spesso giocano degli scherzi pericolosi. (*Interruzione del deputato Roberti*).

Altri colleghi intervenuti su questo argomento hanno ricordato i pagamenti fatti, sia pure per motivi demagogici, dalla cosiddetta repubblica di Salò a titolo di acconto sulle liquidazioni. A questo proposito debbo fare riferimento all'articolo 11 del disegno di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

legge, nel quale è detto che il denunziante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta per i danni di guerra o comunque per il recupero, la restituzione ed il ripristino del bene nonché l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata e il suo ammontare. È noto che da varie parti si era chiesta la soppressione di tale articolo, ma la richiesta non è stata accolta essendosi riconosciuto che la norma ha lo scopo di evitare indebiti arricchimenti ed ingiuste sperequazioni tra i danneggiati. Qui l'onorevole Troisi ha ieri notte invocato il bisturi, se ricordo bene, dell'intervento fiscale a carico di coloro che sono venuti a trovarsi in una situazione che giustamente egli ha chiamato di privilegio. Ma io debbo dichiarare con intima soddisfazione che il Governo non è contrario alla proposta di inclusione nella legge di una qualche disposizione di favore per gli indennizzi o i contributi relativi ai danni sofferti da aziende industriali del mezzogiorno d'Italia: il Governo intende andare incontro alle particolari esigenze di alcune regioni in cui si è accentuata per effetto dei danni di guerra la già grave depressione economica.

Gli organi esecutivi che saranno preposti all'applicazione di questa legge riprenderanno senza soluzione di continuità l'opera intrapresa dal Ministero dei lavori pubblici e condotta con quell'appassionato fervore che hanno illustrato, se mal non ricordo, con cifre gli onorevoli Riccio e Troisi. Cosicché v'è soltanto da augurarsi che i nuovi organi siano i continuatori degni di quelli che li hanno preceduti nel tempo.

Infatti i pagamenti effettuati dal Ministero dei lavori pubblici per l'edilizia in genere raggiungono i 78 miliardi dall'esercizio finanziario 1944-45 fino a quello 1950-51, mentre lo stanziamento per l'esercizio 1951-1952 raggiunge la cifra di 53 miliardi. Il valore della nuova legge sarà quello di stagliare nettamente l'edilizia privata da quella pubblica, cioè di stagliarla da quella confusione inevitabile che finora, per la verità, vi è stata. Non debbo io sottolineare il significato sociale di questo fatto e le evidenti conseguenze concrete in rapporto agli stanziamenti di bilancio.

Questo mi pare un discorso sereno, senza l'esaltazione di quello che si è fatto e senza la furia negatrice dell'onorevole Stuani, ad esempio, il quale, fra le molte inesattezze rilevate già dall'onorevole Castelli Avolio e dall'onorevole Riccio, che lo hanno interrotto, ha negato financo l'esistenza di una qualunque opera di ricostruzione. Egli ci ha letto l'ar-

ticolo di Iginio Giordani che riproduce dal vero i vari spettacoli d'una umanità percossa dal destino, che vive qualche volta con una promiscuità allarmante. Ma siamo qui per questo, onorevole Stuani: per migliorare il già fatto, per camminare più in fretta. Negare tutto quanto si è fatto vuol dire soltanto — lo affermo senza animosità — lavorare di fantasia. Chiedere che si faccia più e meglio di prima: questa, sì, è opera di civismo; e, se quest'opera venisse compiuta da certi banchi nell'aula del Parlamento, essa acquisterebbe veramente il valore costruttivo della battaglia civile e non quello facile, quanto inutile, della negazione.

Non mi pare priva di significato la circostanza che l'onorevole Sansone, ad esempio, che pure ha ricordato con parole commosse e vibranti Napoli, il cui gonfalone — egli ha detto — si fregia d'una medaglia d'oro, non abbia pronunziato che parole serene per quanto riguarda il problema scottante dell'edilizia. Intendiamoci, questo non vuol dire che la legge, sotto questo particolare profilo dell'edilizia, non possa anche meritare qualche ritocco, per quanto si riferisce al suo congegno di tecnica legislativa. Così, ad esempio, appaiono meritevoli di studio le apprensioni manifestate a questo riguardo dagli onorevoli Angelini, Manzini, Rocchetti e da altri colleghi.

Ai deputati del Mezzogiorno, giustamente pensosi delle sorti delle regioni che essi rappresentano e che di quelle preoccupazioni si sono resi interpreti, io desidero sottoporre, a dimostrare quanto legittime siano le loro ansie, alcuni dati (che mi pare abbiano un certo interesse), allo scopo di affermare anche dal banco del Governo come siano state particolarmente gravi le lacerazioni operate dalla guerra nel settore edilizio in Italia meridionale e come siano particolarmente doverose le opere da compiere per completare gli interventi già largamente spiegati. Sono dati dai quali si può ricavare la prova del valore sociale di ogni vano ricostruito in regioni che erano arretrate nel settore dell'edilizia prima assai che scoppiasse l'ultima guerra sciagurata.

In base a dati forniti dagli uffici del genio civile, nel dicembre 1944 le stanze ad uso di abitazione disponibili in Italia ammontavano a 31 milioni, cui vanno aggiunte circa 4 milioni di case rurali. La guerra ne ha distrutte circa 2 milioni e ne ha danneggiate più o meno gravemente altri 4 milioni. In media, quindi, i 46 milioni di abitanti dispongono di meno che una stanza a testa.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

Per dare un'idea di come è ripartito fra le varie regioni quel fondamentale bene che è la casa, raffrontiamo due regioni a popolazione quasi pari: il Piemonte, con 3 milioni e mezzo di abitanti, e la Campania, con oltre 4 milioni. Le stanze adibite ad abitazione ammontano a 3 milioni 400 mila in Piemonte, mentre in Campania superano di poco i 2 milioni. Allo stato attuale, quindi, mentre in Piemonte si ha una media di quasi una stanza a testa, in Campania coabitano in media due persone per stanza.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. E a Resina perfino 3,19.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Parliamo di media.

Ad aggravare anche dal punto di vista igienico la situazione concorre il fatto che la Campania è la regione a popolazione più densa d'Italia (272 abitanti per chilometro quadrato), mentre nel Piemonte la densità è di 119 e la media in tutto il paese è di 140. Se si esaminano poi i dati di tutte le regioni del Mezzogiorno e delle isole e di tutte quelle del centro e del nord, il rapporto rimane pressoché invariato. In confronto ai 28 milioni di abitanti nel centro e nel nord stanno 23 milioni di stanze, mentre in confronto ai 17 milioni di abitanti del Mezzogiorno stanno meno di 8 milioni di stanze. Quindi, 82 stanze per ogni 100 abitanti al centro e al nord, e 47 stanze per ogni 100 abitanti nel Mezzogiorno e nelle isole.

L'onorevole Pietro Amendola, che è intervenuto con competenza e passione di meridionale, può essere contento, non di queste cifre, che non sono fatte per rallegrare, ma del fatto che io le metta in evidenza per trarne delle conseguenze positive.

Questi dati danno particolare risalto al valore della ricostruzione edilizia nell'Italia meridionale, a quella operata e a quella da operare. Per cui mi auguro fin d'ora che, se è possibile superare il fervore lodevole dimostrato dagli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, questo superamento avvenga nella fase esecutiva della legge che siamo chiamati a discutere. Se gli organi esecutivi saranno — come pare — le intendenze di finanza coi propri uffici tecnici, il Governo confida nella sensibilità di questi organi, che in altre occasioni hanno dimostrato di non conoscere soltanto l'arte del togliere ma anche quella assai più suggestiva del dare (a chi avanza richieste legittime, in nome di una legge dello Stato che vuol essere legge di solidanza nazionale ma anche legge di ricostruzione).

A questo proposito debbo aggiungere che, quando avremo approvato in forma definitiva questa legge sui danni di guerra, rimarrà da affrontare un problema alla cui soluzione è legato, anche a mio giudizio, il valore oltre che l'esecuzione della legge stessa. Intendo parlare della sistemazione degli uffici responsabili, rimanendo — si intende — nei cancelli di quella che sarà la riforma della burocrazia. Ma non esito ad affermare che occorrerà competenza, passione ed anche (perché no?) fantasia per affrontare questo problema non semplice, perché è inutile farsi illusioni, onorevoli colleghi: questa è una legge anomala, perché necessariamente non parte dal punto fermo dell'onere globale di bilancio. È una realtà innegabile. L'onorevole Troisi ha ieri sera illustrato magnificamente questo punto, ne ha detto le ragioni e ha qui portato una documentazione larga di cifre e di dati. Legge anomala per tutti gli ostacoli insormontabili che impediscono di fissare l'onere, primo fra tutti la natura delle spese da eseguire, che per la loro peculiarità, non trattandosi di opere pubbliche propriamente dette, non possono formare oggetto di facile elencazione. Qui si tratta invece, nella enorme maggioranza dei casi, di un interesse pubblico affidato all'iniziativa dei privati. Per cui non è seriamente prevedibile quanti innanzitutto chiederanno l'indennizzo e quanti il contributo, e quanti ancora presenteranno la domanda dopo l'approvazione di questa legge; senza dire come sia difficile fare oggi una valutazione delle spese di ricostruzione, che possono variare in relazione al momento in cui la ricostruzione stessa avviene. Tutto ciò renderà particolarmente delicata l'opera degli organi esecutivi.

A questo punto mi pare cada a proposito quanto è stato detto da alcuni onorevoli deputati, e particolarmente — credo — dagli onorevoli Martuscelli e Cavallari, sull'argomento della costituzione delle commissioni.

A me sembra che, stando al disegno di legge, quelle commissioni saranno tali da offrire tutte le garanzie non soltanto di obiettività e di indipendenza ma anche di competenza tecnica, cosicché gli accertamenti e le valutazioni dei danni compiuti dall'intendente di finanza a mezzo dei suoi organi trovino nelle commissioni le persone più idonee a valutare l'operato dell'intendente e la rispondenza delle sue proposte ai fatti accertati e alla disciplina legislativa.

La Commissione della Camera nella sua maggioranza, seguendo anche il parere autorevole del suo presidente, ha ritenuto che alle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

commissioni previste dalla legge quali organi consultivi dell'amministrazione non sia opportuno attribuire poteri più ampi, né a maggior ragione consentir loro di emettere veri e propri giudizi sulla esistenza del danno, sulla sua causa ed entità, e, conseguentemente, sul diritto al risarcimento e sulla forma e misura di questo, senza incorrere nel divieto costituzionale della istituzione di magistrature speciali.

Questa preoccupazione — tengano di ciò conto gli onorevoli colleghi — è stata anche prospettata nel corso della discussione dall'onorevole Rocchetti. A questo punto mi si potrebbe obiettare che l'onorevole Rocchetti, pur avendo trattato da par suo l'argomento, è di fonte sospetta. Ma mi pare che lo stesso argomento sia stato ripreso dall'onorevole Lopardi, che non mi sembra sia di uguale fonte sospetta. L'onorevole Lopardi ha riaffermato essere legittimi quanto meno i dubbi espressi dalla maggioranza della Commissione. A mio parere i poteri concessi alle commissioni nella disciplina data dalla legge garantiscono sufficientemente, nel rispetto della Carta costituzionale, gli interessi dello Stato e quelli dei sinistrati.

Io credo, onorevoli colleghi, che questo disegno di legge testimoni del tormento di coloro che vi hanno messo mano: componenti del Governo, componenti di commissioni di studio, ovvero deputati commissari. Ciò non toglie che il provvedimento sia ancora suscettibile di perfezionamento, ed io me lo auguro sinceramente. A tal proposito l'onorevole Cavallari ha voluto dare non so quale nasosto significato all'assenza fisica del ministro del tesoro. Onorevole Cavallari, ella è stato il primo sottosegretario di Stato...

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Il secondo!

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Va bene. È dal tempo di quella sua attività di allora che deriva evidentemente questa sua passione bruciante e questa innegabile competenza in materia. Ora, ella non troverà strano che io soglia chiamare questo settore un'isola; per essere più precisi potremmo forse chiamarlo insieme una penisola. Vorrei dire che esso è legato da una striscia di terra a un suo continente, che è il Ministero del tesoro, mentre ha una certa vita autonoma. Ma ella non può pensare, onorevole Cavallari, che di essi il ministro del tesoro possa disinteressarsi, pur tra le gravi preoccupazioni che lo assillano. La legge può essere modesta quanto si vuole: ma che essa incida profondamente sul bilancio dello Stato, questo mi pare innegabile.

Ed io avrei finito se non fossero state risollevate, prima nelle relazioni degli onorevoli Cavallari e Roberti e poi in aula dall'onorevole Martuscelli, con un discorso notevolissimo, le vecchie questioni del diritto subiettivo e dell'interesse protetto. Il disegno di legge accoglie il principio secondo cui il fondamento giuridico della pretesa al risarcimento dei danni di guerra è quello di un interesse legittimo e non di un diritto subiettivo: il principio è innegabilmente quello stesso consacrato nella legge del 1940, ad onta delle disquisizioni che si sono tentate per dimostrare il contrario. È stato veramente un giocare sulla corda: perché in quella legge non può essere dubbia la interpretazione del rapporto giuridico esistente tra il singolo e lo Stato dopo il responso del Supremo collegio a sezioni unite. Interesse individuale, quindi: e in tanto riceve protezione e tutela in quanto è strettamente connesso con l'interesse generale. Dicevo dianzi, e mi pare a proposito: interesse individuale inteso come mezzo e non come fine. E aggiungevo che questa è la sostanza morale, etica, economica, politica del disegno di legge. Su questa impostazione di principio il Governo concorda pienamente. La legge tende alla ricostruzione, e l'interesse privato viene assunto come strumento giuridico per la realizzazione dell'interesse pubblico. Ricostruzione indica la ripresa economica e produttiva del paese, e non già il ripristino puro e semplice del bene distrutto. Lo Stato democratico persegue la ricostruzione attraverso l'azione dei singoli, in modo che l'interesse individuale, inteso quale reintegrazione patrimoniale del danno sofferto, si concili con l'interesse generale alla ricostruzione del paese e alla ripresa economica di tutti i cittadini danneggiati dalla guerra. È un punto fondamentale, questo, sul quale il Governo ritiene di insistere onde evitare quegli equivoci ed interpretazioni errate che appaiono evidenti — per amor di tesi, naturalmente — nella relazione così pregevole dell'onorevole Cavallari.

Invero (e tocco l'argomento perché l'onorevole Cavallari lo ha trattato di proposito anche qui in aula), se alla dizione « sono concessi indennizzi » è stata sostituita quella « sono corrisposti indennizzi », non per questo può dirsi affermato il principio del diritto del cittadino e del corrispondente dovere dello Stato.

La dizione lessicale ha sempre il suo indubbio valore, ma non può essere sufficiente a manifestare la portata della norma, la quale va interpretata sia considerando la *ratio* informatrice della legge stessa, sia in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

coordinamento con tutto il testo legislativo in cui la norma stessa è compresa.

Cosicché, se la cessione del contributo in favore dei terzi, se il diritto di surroga, se la determinazione dei criteri per la valutazione dell'indennità di liquidazione starebbero a confortare la tesi del diritto subiettivo, non per questo va dimenticato che, pur essendo l'istituto della cessione caratteristico della trasferibilità del diritto soggettivo patrimoniale, nulla esclude che per forza di legge possa disciplinarsi, anche nel campo del diritto pubblico, la trasferibilità degli interessi legittimi.

Per quanto riguarda poi il diritto di surroga, la legge parla di surroga nell'esercizio della facoltà e non di surroga nel diritto al risarcimento, confermando che nella specie si tratta di interesse legittimo e non di diritto subiettivo.

Né, infine, ha valore per la tesi del diritto subiettivo il fatto che la pubblica amministrazione sia vincolata dalla legge a svolgere la sua attività secondo modalità stabilite. Perché? Perché elementi molteplici di discrezionalità sono manifesti nell'accertamento, nella concessione dell'indennizzo, nella determinazione del fatto di guerra, nella valutazione dei casi di esclusione dai benefici, di quelli di decadenza e nell'esame delle condizioni patrimoniali dei beneficiari.

Queste poche considerazioni stanno ad indicare che la legge disciplina la pretesa al risarcimento del danno come interesse legittimo e non come diritto soggettivo.

Infine, l'aver considerato interesse legittimo la pretesa al risarcimento non contrasta evidentemente col diritto di proprietà; ma significa che lo Stato ha un interesse proprio alla ricostruzione della proprietà distrutta, un interesse che si sovrappone a quello individuale. Se il danno di guerra si risolve nella sua immediatezza a carico del proprietario del cespite sinistrato, non deve essere dimenticato il danno indiretto, quello che si ripercuote sui terzi, siano essi operai ai quali sono venuti meno il lavoro e il salario in seguito alla distruzione dell'azienda, siano cittadini ai quali la distruzione dello stabile ha tolto la casa dove essi abitavano.

Ecco perchè la ricostruzione è supremo interesse pubblico. La reintegrazione patrimoniale del singolo, pur costituendo uno degli scopi della legislazione sui danni di guerra, assume però un valore mediato tendente alla ricostruzione del patrimonio nazionale.

La questione, onorevoli colleghi, non ha soltanto, come potrebbe sembrare a prima vista, un valore giuridico: la questione, mi sia consentito, ha anche uno squisito valore politico e sociale. Se i danneggiati di guerra intesi in senso proprio costituiscono una categoria numerosa, ancor più numerosa è la categoria di coloro che hanno subito dal danno di guerra conseguenze che, pur non potendo essere completamente valutabili, devono essere tenute presenti dal legislatore. Lo Stato ha interesse alla ricostruzione perchè questa apporta ricchezza alla nazione, vuole la ricostruzione perchè col ripristino delle aziende è dato lavoro ai disoccupati, la vuole anche perchè coloro che dalla guerra hanno subito il maggior danno vedano, sia pure parzialmente, reintegrato il patrimonio distrutto.

Una legge sui danni di guerra non è diretta, non può essere diretta ad una categoria di cittadini ma a tutta la nazione: è l'interesse collettivo che deve avere il sopravvento, oltre che essere tenuto presente.

La questione del diritto e dell'interesse ha dunque una importanza solo teorica?

Non ha importanza solo teorica; se fosse teorica, non staremmo qui a infastidire i colleghi su questo argomento. Il Governo intende assumere un impegno di fronte a tutti i cittadini ed affermare categoricamente che il principio della ricostruzione nazionale non è solo ripristino del bene danneggiato o distrutto, ma incremento del benessere nazionale.

A questo punto, a me pare di sorprendere sulle labbra dell'onorevole Martuscelli una interruzione (il collega me la fa anche tacendo: è troppo avvocato, oltretutto politico, per non farla).

Questo scopo (mi dice l'onorevole Martuscelli) potrebbe essere raggiunto anche affermando il diritto soggettivo del danneggiato al risarcimento. Ma questo diritto soggettivo dovrebbe subire (e su ciò richiamo veramente la sua attenzione) limitazioni tali, in funzione dell'interesse collettivo, da conservare — diciamo la verità — un puro valore nominale. Tanto è vero, onorevole Martuscelli, che nel suo discorso, dedicato unicamente a questo argomento, ella ha avvertito la debolezza della sua tesi a questo punto; non poteva non avvertirla anche per il settore politico al quale ella appartiene. E che cosa ha detto? Ha acceso — dirò così — i fuochi della fantasia: ha parlato di diritto pubblico. Ella, cioè, ha avvertito, evidentemente, che una legge siffatta non poteva esau-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

rirsi nel rapporto giuridico e privatistico tra il singolo e lo Stato; ed è per questo che ella ha parlato di diritto soggettivo pubblico, sulla quale figura, mi consenta, vi sarebbe molto da dire, se applicata ad una legge come quella del risarcimento dei danni di guerra.

Per vero, nessuno dei fautori del diritto soggettivo, in tema di risarcimento dei danni di guerra, ha affermato l'esistenza della pretesa al risarcimento nella sua interezza, perché altrimenti sarebbe bastato un solo articolo di legge, che avesse sancito la responsabilità dello Stato per i danni derivati dalla guerra. Il riconoscimento di un diritto subiettivo in tal senso avrebbe significato soltanto riconoscimento di interessi individuali.

Tutti affermano la necessità della ricostruzione, ma i fautori del diritto soggettivo puro considerano, evidentemente, la ricostruzione nazionale quale conseguenza del risarcimento, e per il raggiungimento di tale scopo ammettono la contrazione e la mutilazione dello stesso diritto soggettivo.

Debbo dichiarare, a questo punto, che non ho compreso bene come in aula gli onorevoli Sansone, Martuscelli, Ghislandi, Lopardi e infine Roberti e Cavallari (questi ultimi riprendendo un argomento già trattato con tanta ampiezza nelle loro relazioni) abbiano potuto invocare, a sostegno della tesi del diritto soggettivo, l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, di fronte alle conseguenze della guerra. Trovo qui, nei miei appunti, segnate le parole dell'onorevole Roberti, che ha gridato: «Eguaglianza nel dolore».

Ripeto quello che ho detto: è proprio qui, in questa significazione morale, tutta la ragion d'essere del disegno di legge. I lavoratori del braccio, onorevole Roberti, che non avevano una casa propria, che non possedevano titoli al portatore, che non possedevano gioielli o quadri d'autori, che cosa hanno perduto? Tutto hanno perduto, tutto, perché sono rimasti per lungo tempo privati del lavoro e perciò del pane.

Vogliamo finire, dunque, col ridurre ad una semplice partita di dare e avere il rapporto tra lo Stato ed alcune categorie di cittadini? È proprio l'aspetto sociale del problema che ha consigliato all'onorevole Salerno, nel suo intervento, la difesa ad oltranza della impostazione giuridica del disegno di legge. E la fonte non è sospetta, perché l'onorevole Salerno ha esercitato largamente, e qualche volta anche con una certa asprezza, il suo potere di critica su qualche aspetto della legge. Nè vale il ricordo della

legge emanata nel 1919 che qui ha avuto appassionati rievocatori. Io ho l'impressione che attraverso quel ricordo la tesi del diritto soggettivo (mi si consenta l'espressione) si poggi ad una assai fragile colonna. A tale proposito, potrei limitarmi a dire che da allora sono passati 33 anni, e in questo tempo l'umanità ha fatto passi innanzi, cosicché non è più discutibile il principio solidaristico...

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Questo è un passo indietro.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*... che si sostanzia nell'interesse legittimamente protetto. Questo non è davvero un cammino a ritroso, perché qui non è più discutibile il principio solidaristico della legge, che, in questo caso, non può che sostanzarsi nell'interesse legittimamente protetto. Ripeto, non mi pare che questo sia un passo indietro, semmai è un passo innanzi, ed io mi lusingo di aver dato oggi in quest'aula ai vari oratori che sono intervenuti nella discussione una risposta adeguata. E a proposito di questa questione, onorevole Cavallari e onorevole Martuscelli, credano pure che gli anni che sono passati non sono passati invano, nemmeno per un problema come questo; nemmeno per il pensiero espresso da maestri del diritto come Carrara, Cogliolo, e Filippo Vassalli, che sono stati citati durante il dibattito.

Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, da allora, non solo si è modificata profondamente la concezione del diritto pubblico e del diritto privato sotto moltissimi aspetti, ma è cambiato perfino il pensiero di alcuni di questi maestri. Io debbo dire, e spero che i colleghi mi crederanno sulla parola, che ho subito ad esempio una affettuosa aggressione da parte di Filippo Vassalli, di quello stesso maestro del diritto che nel 1920 aveva scritto, in quella certa maniera illustrata dall'onorevole Martuscelli, sul diritto soggettivo. Erano i primi giorni nei quali mi era stato affidato questo compito e cercavo di studiare la materia legislativa dei danni di guerra quando, nella mia stanza di lavoro, Filippo Vassalli mi aggrediva affettuosamente e cercava di dimostrarmi, con argomentazioni giuridiche, la ragione profonda per la quale egli aveva cambiato completamente opinione fino al punto da negare ogni rapporto giuridico esistente tra il singolo e lo Stato in caso di guerra...

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Noi siamo per la prima tesi del professore Vassalli...

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io non sono né per la prima, né per la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

seconda, onorevole Cavallari, ed è per questo che sostengo la tesi dell'interesse legittimamente protetto. Sta di fatto che la stessa legge del 1919 sancisce un diritto soggettivo che mi sembra *sui generis*. Onorevole Martuscelli, ella che ha approfondito proprio l'aspetto giuridico della questione non può darmi torto: è *sui generis*, perché esso detta norme estremamente limitative. Si trattava allora di danni di guerra localizzati, non già estesi a tutto il territorio nazionale, per cui si sentiva la necessità di provvedere alla reintegrazione del patrimonio dei singoli sul principio della solidarietà di tutti i cittadini.

L'esigenza dello Stato alla ricostruzione non assumeva quel carattere urgente e imperioso che si è manifestato a seguito di questa guerra. Vi era un interesse pubblico che, per essere localizzato, si affievoliva di fronte agli interessi dei privati. La seconda guerra mondiale ha invece fatto sentire i suoi effetti indistintamente su tutta la nazione, e lo Stato ha l'obbligo di far proprio l'interesse della ricostruzione.

A prescindere da queste considerazioni, va osservato che lo stesso diritto soggettivo del testo unico del 1919 ha limitazioni tali, da fare fortemente dubitare della sua essenza. Era definito, infatti, il fatto di guerra; veniva esclusa la risarcibilità di taluni beni; si ammetteva il riconoscimento del diritto solo alle persone fisiche e morali che avevano cittadinanza italiana; si precisavano la decadenza e la esclusione per indegnità; si subordinava il risarcimento al reimpiego per danni nell'immobile; si prevedevano commissioni amministrative — così come ha illustrato nella sua relazione orale l'onorevole Riccio — sia per l'accertamento del danno, sia per la liquidazione dell'indennizzo e del contributo.

La differenza tra le commissioni previste dalla legge 1919 e quelle previste dal nostro disegno di legge è che le prime, diversamente da queste ultime, emettevano dei veri e propri giudizi e pertanto costituivano degli organi giurisdizionali speciali; il che oggi, per il pensiero espresso in proposito, desidero ripeterlo, dalla Commissione nella sua maggioranza, non sarebbe consentito dal divieto sancito dalla Costituzione.

Anche noi, se avessimo voluto aderire a richiami, che chiamerò platonici, avremmo potuto affermare il diritto subiettivo, necessariamente limitato, in modo da conciliare, secondo la sua visione del problema, onorevole Martuscelli, l'interesse individuale con quello generale dello Stato. Ma, per un principio, che chiamerò di onestà giuridica e poli-

tica, il Governo ha precisato implicitamente nel testo di legge — che la Commissione non ha modificato in questo punto — il fondamento della pretesa ad un interesse legittimo.

D'altro canto, interesse legittimo non significa, come ho detto, discrezionalità pura. Il Governo è convinto che nel disegno di legge sottoposto al vostro esame è pienamente garantita, attraverso norme che non cito per amore di brevità, la difesa del danneggiato da ogni eventuale sopruso dell'amministrazione, la quale, prima di ogni altro, è tenuta al rispetto della legge. Guai se così non fosse!

L'onorevole Sansone ha invocato, a questo punto, l'articolo 42 della Costituzione, che consacra il principio della funzione sociale della proprietà. Onorevole Sansone, l'articolo 42 della Costituzione non può essere invocato a sostegno del diritto soggettivo. Esso in tanto ha un senso, in quanto invocato a sostegno dell'interesse legittimamente protetto, nel caso nell'interesse del singolo che si incontra con quello dello Stato e da questo incontro trae vigore morale e sostanza giuridica. Cosicché, anche ammessa in via di ipotesi, non accettabile, la esistenza di un diritto soggettivo originario, questo, attraverso limitazioni inevitabili consacrate in tutte le leggi sul risarcimento dei danni di guerra, viene ad essere deformato al punto che solo a mezzo di eleganti, chiamiamole così, disquisizioni sulla sua natura e sulla sua classificazione è possibile differenziarlo dall'interesse legittimo.

Né sarebbe utile per il danneggiato o per lo Stato demandare le controversie relative a danni di guerra al giudice ordinario. L'onorevole Rocchetti se ne è occupato di proposito, mi pare, dedicandovi una parte del suo discorso; ha ripreso l'argomento oggi l'onorevole Castelli Avolio.

Il giudice ordinario ricerca la verità in base alla rigorosa valutazione delle prove, che gli vengono fornite. Come potrebbe il danneggiato dimostrare — perché negare questo? — in molti casi, non già il fatto di guerra, ma l'evento che il suo bene ha distrutto o l'entità del cespite danneggiato? Minore sarebbe la difficoltà per l'immobile, ma gravissima per i danni ai beni mobili, alle scorte, alle merci, ai macchinari.

Inoltre, mentre da una parte avremmo un soggetto che afferma la proprietà dei beni e il danno subito per fatto di guerra, dall'altra parte avremmo lo Stato che non potrebbe che prendere atto di tale affermazione. Non vi sarebbe limite alla prova per testimoni sia per l'entità del bene che per il danno, dato che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

non si verte in tema di contratto. Vedremmo così sfilare dinanzi al giudice ordinario una serie di testi più o meno compiacenti, senza che la pubblica amministrazione possa opporre valide controprove (i consulenti farebbero poi le proprie valutazioni senza poter fondare i propri convincimenti su basi certe).

Il giudizio fra privati è diverso, come è diverso il giudizio, in altri casi, fra privato e amministrazione. Davanti al giudice ordinario le parti sono poste su di un piano di parità, in quanto ognuna può opporre, alle prove vantate dagli altri, le proprie prove. Trattasi di fatti individuati nel tempo e localizzati, ed è pertanto agevole accertare la verità.

Questa seconda guerra mondiale ha costituito un dramma così vasto colle sue distruzioni e le sue rovine da non rendere possibile la disciplina di determinate situazioni in base al diritto comune.

Onorevoli colleghi, mi avvio rapidamente alla fine. Una delle armi nella quale più hanno mostrato di aver fiducia gli oratori e i relatori dell'opposizione è quella del diritto comparato. L'onorevole Cavallari l'ha rievocato nella sua relazione, l'onorevole Martuscelli vi ha largamente mietuto, lo stesso onorevole Cavallari ha interrotto il discorso dell'onorevole Rocchetti con una tagliente citazione di diritto comparato.

Ora, è bene che anche su questo argomento si vada cauti, se mi è consentita l'espressione, che non vuole essere assolutamente irragionevole.

L'attuale legislazione francese alla quale si è fatto ricorso — l'onorevole Martuscelli, sublimandola, ha rievocato finanche la rivoluzione francese — rovescia letteralmente il sistema del 1919, che poggiava sul diritto privato all'indennizzo integrale. La legge del 1946 sancisce il principio del diritto sociale. L'« Unione » francese paga il conto delle proprie esigenze alla completa sua riparazione (articolo 1); l'intestatario del beneficio è l'« Unione » (articolo 2). Il singolo è diventato lo Stato, e lo Stato affida al singolo una pubblica funzione, associandolo all'opera della ricostruzione (circolare del gennaio 1947, articolo 1).

Tutta la legge afferma, in sostanza, che si tratta di un sistema organico del servizio pubblico della ricostruzione, cosicché i diritti soggettivi perdono qualsiasi significazione nel sistema.

Ecco perché dicevo che il nostro è stato un atto di onestà politica. Elemento importante nella legge francese è la giurisdizionalità: lo Stato non paga il danno, paga la ricostruzione,

e — cosa degna di rilievo anche questa — tacita a bassissimo prezzo gli assenti.

Le giurisdizioni sono di natura amministrativa e consistono in commissioni fondamentali regionali, mentre al vertice vi è la commissione superiore di cassazione dei danni di guerra, alla quale si ricorre soltanto per eccesso di potere, incompetenza, violazione, falsa applicazione della legge, così come in Italia potranno fare i sinistrati ricorrendo, alla stessa maniera, al Consiglio di Stato.

Ma lasciatemi dire a tale riguardo che in Italia questa concezione profondamente trasformatrice del diritto soggettivo ha un atto di nascita che reca una data lontana nel tempo. Essa si manifestò per la prima volta dopo la guerra 1915-18, attraverso una larga legislazione interrotta negli anni che vanno dal 1926 al 1943 e ripresa, in una marcia assai più ardita, dopo l'inizio della nuova vita democratica del nostro paese.

In Italia si sono trasformati, in questi ultimi anni, le nozioni più sicure del diritto privato e del diritto pubblico e si sono innovati profondamente i tradizionali schemi del diritto subiettivo, del contratto, della proprietà privata. Sembrava soltanto un audace ardimento di solitario pensatore il tentativo di porre a base dell'ordinamento giuridico la nozione della solidarietà nazionale e la affermazione correlativa che i beni non sono oggetto di diritto assoluto ed intangibile.

Così, attraverso queste profonde trasformazioni, è stato possibile varare la riforma fondiaria; così, attraverso queste profonde trasformazioni è stato accettabile un organismo creato appositamente per le grandi opere pubbliche del mezzogiorno d'Italia; così, attraverso queste trasformazioni profonde, sono apparse legittime le provvidenze adottate per il risanamento delle grandi industrie che da queste fonti e dalla propria consistenza hanno tratto alimento alla propria rinascita. Lasciatemi dire che l'Italia ha iniziato anche in questa maniera il pagamento dei suoi debiti di guerra verso i cittadini di tutte le categorie sociali che direttamente o, soprattutto, indirettamente soffrirono le conseguenze tragiche della guerra e quelle mortificanti del dopoguerra.

È in questo quadro che deve essere vista la legge in discussione, che fuori di questo quadro vi apparirà povera, monca, lacunosa: io lo comprendo, sono il primo a comprenderlo. Ma quale cittadino del nostro paese vorrà guardare questa legge fuori del quadro della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

ricostruzione nazionale, che ci porta ogni giorno più a risalire miracolosamente l'erta dalla quale eravamo discesi fino a toccare il fondo dell'abisso?

L'onorevole Roberti ha messo della civetteria oratoria nel sottolineare l'opera del ministro del tesoro della cosiddetta repubblica di Salò. Il discorso ci porterebbe lontano, ed io ho quel minimo di buon gusto (*Interruzione del deputato Roberti*) che mi fa sentire l'inopportunità di mettere i sonagli della parola o di accendere i fuochi d'artificio della retorica per dimostrare come sia incredibilmente antistorico — per non dir peggio — il suo ricordo, onorevole Roberti, quando ella tenta di collocare di fronte a questa legge di ricostruzione — modesta quanto ella vuole, ma certamente l'ultima in ordine di tempo di una serie di leggi — nientemeno che la triste demagogia di Salò, che tendeva a placare disperatamente, almeno in quella parte del territorio nazionale, l'urlo di sdegnata protesta che si levava da ogni angolo della patria! (*Applausi a sinistra, al centro e a destra — Commenti*).

Onorevoli colleghi, il Governo, che pur accettando il testo della Commissione ha innegabilmente dimostrato di quali buone intenzioni sia animato, perché il testo della Commissione è certo favorevole assai di più ai sinistrati di quanto non lo sia il testo del Governo, accede alle indicazioni che vengono dallo schema di risoluzione presentato da alcuni deputati di questa Camera, salvo, beninteso, la necessaria discussione in sede opportuna e i necessari chiarimenti.

Io ringrazio i deputati che hanno partecipato al dibattito in questa Assemblea. Confido nella collaborazione dei deputati commissari, che si è iniziata fin dai primi momenti della trattazione di questa legge e che a dire il vero non è venuta mai meno, anche nei momenti più impegnativi e sui punti più controversi. Credo che di fronte ad un problema così vasto, perché commisurato all'ampiezza del disastro nazionale, così difficile perché intessuto di infiniti casi personali resi più intricati dal passaggio lungo del tempo che ci divide dalla fine della guerra, dobbiamo lasciar da parte le scorie, sfrondare quanto più è possibile, concentrare gli sforzi sul necessario e andare incontro così alle speranze legittime di una moltitudine di italiani, piccoli o grandi artefici, desiderosi tutti di vivere nelle opere feconde della pace. (*Vivi applausi a sinistra, al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, Segretario, legge:

La Camera,

considerata la gravissima situazione in cui son venuti a trovarsi quei proprietari di immobili che hanno provveduto alla ricostruzione edilizia senza ottemperare ai rigorosi adempimenti di cui alla legge 25 giugno 1949, n. 409, e al decreto-legge 10 aprile 1947, n. 261,

invita il Governo

a concedere agli interessati un congruo termine di sanatoria, analogamente a quanto è stato già fatto con due successive circolari ministeriali, che hanno consentito la ammissione al beneficio del contributo, prima, sino al 31 gennaio 1949, poi, sino al 28 febbraio dello stesso anno.

CAPALOZZA.

La Camera,

constatato che le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1949, n. 409, relative alla ricostruzione delle case distrutte dalla guerra, sono state quasi totalmente inoperanti nel settore della ricostruzione delle modeste abitazioni appartenenti a persone che per la loro condizione disagiata non hanno alcuna risorsa economica che loro consenta anche il più esiguo intervento finanziario per concorrere alla ricostruzione della propria casa;

ritenuto che la solidarietà nazionale intesa a concedere il risarcimento ai danneggiati dalla guerra deve essere maggiormente operante per questa categoria di diseredati, che più di ogni altra ha perduto nella guerra l'unico, piccolo bene;

constatato che il disegno di legge in esame n. 2379 mantiene sostanzialmente ferme le norme di legge vigenti per la ricostruzione delle abitazioni distrutte dalla guerra, mentre è opportuno che tali norme siano modificate per la parte necessaria a permettere la ricostruzione delle case di abitazione appartenenti a coloro che si trovano nelle suindicate condizioni,

chiede:

1°) che nel primo capoverso dell'articolo 39 del testo della Commissione il limite di un milione, per ogni unità immobiliare, sia elevato a un milione e mezzo;

2°) che sia inclusa una norma per la quale sia consentito al proprietario di una sola unità immobiliare destinata alla abitazione sua o della sua famiglia e che si trovi nelle condizioni patrimoniali previste dal secondo comma dello stesso articolo 39 di poter rico-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

struire la propria casa di abitazione nei limiti di volume e di spesa fino alla concorrenza dell'ammontare del contributo spettantegli.

ANGELINI.

La Camera,

considerato che l'indennizzo per gli oggetti di vestiario e arredi di proprietà degli equipaggi della Marina mercantile, andati perduti a causa di evento bellico, non è previsto dal disegno di legge sul risarcimento dei danni di guerra ora all'esame dell'Assemblea;

tenuto presente il carattere tutto affatto particolare che l'indennizzo deve assumere nei riguardi degli equipaggi, i quali quasi sempre hanno perduto non solo gli oggetti di vestiario, ma ogni altro bene componente sovente l'intero loro patrimonio,

impegna il Governo

a disporre in maniera specifica speciali indennizzi per tutti i marittimi danneggiati dalla guerra.

DUCCI, JACOPONE, SANSONE, FARALLI.

La Camera,

rilevate le tristi condizioni dei piccoli armatori di natanti requisiti e perduti per causa di guerra,

impegna il Governo

a provvedere alla perequazione della indennità di perdita, che è un vero e proprio danno di guerra.

RICCI GIUSEPPE, CAPALOTTA.

La Camera,

considerate le particolari condizioni del Mezzogiorno,

invita il Governo:

a disporre che la industria meridionale riceva immediatamente, a parziale riparazione dei danni di guerra, una somma rivalutata proporzionalmente eguale a quella ricevuta dalle aziende del nord fino al 1945;

a sospendere il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi per tutti quei debiti che le industrie meridionali hanno sinora contratto direttamente od indirettamente con lo Stato per provvedere alla ricostruzione dei propri impianti, per poter compensare tali debiti con gli indennizzi che saranno liquidati;

a disporre provvedimenti atti — soprattutto nel settore I.R.I. — ad una rapida rico-

struzione degli impianti nelle proporzioni di quelli che furono distrutti o danneggiati;

a provvedere, infine, con stanziamenti adeguati, alla riparazione ed alla ricostruzione degli edifici pubblici della città di Napoli e di tutte le opere atte ad eliminare danni nuovi per la mancata esecuzione delle opere di cui sopra.

MAGLIETTA.

La Camera,

considerato che fra i proprietari di case danneggiati di guerra esiste una categoria di più disagiati, i quali ebbero distrutta o comunque gravemente danneggiata la propria casa di abitazione, e che oggi, non essendo in grado di rimborsare allo Stato le spese da questo anticipate per la ricostruzione, corrono il rischio di essere espropriati della stessa povera casa dallo Stato ricostruita,

delibera

che ai proprietari di case, che si trovano nelle suddette condizioni e che non hanno altre risorse economiche, dopo i debiti accertamenti da parte degli organi competenti, siano abbuonate completamente le somme di cui, a causa dell'effettuata ricostruzione, sono debitori verso lo Stato.

NATALI ADA.

La Camera,

considerata la triste condizione nella quale sono venuti a trovarsi molti cittadini italiani danneggiati nei loro beni mobili e immobili a causa delle così dette spedizioni punitive fasciste,

invita il Governo

a riconoscere il diritto all'indennizzo anche per questi danni, considerandoli alla stessa stregua dei danni di guerra.

CHIOSTERGI.

La Camera,

considerata la necessità di eliminare la sperequazione tra le varie regioni in tema di risarcimento dei danni di guerra,

fa voti

che, in attesa dell'entrata in vigore delle norme sul risarcimento dei danni di guerra, venga sospeso il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi per i debiti che le industrie meridionali hanno finora contratto direttamente o indirettamente con lo Stato al fine di provvedere alla ricostruzione dei pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

pri impianti, per rendere possibile la compensazione di tali debiti con gli indennizzi che saranno liquidati.

MAZZA, LEONE.

La Camera,

in considerazione del disagio economico che angustia il Mezzogiorno d'Italia (e che è stato confermato, in questi ultimi tempi, da numerose riduzioni di lavoro),

riafferma l'assoluta necessità che tale disagio si elimini non solo mediante la legislazione già in atto, ma anche mediante la legge sui danni di guerra.

Rileva anzi che le finalità della detta legislazione speciale sarebbero compromesse senza il previo ripristino delle opere e dei complessi industriali preesistenti e distrutti dalla guerra.

Riconosce, infine, la necessità di sopprimere le distinzioni di trattamento fra coloro che hanno già ricostruito e coloro che devono ricostruire, di abolire i limiti di risarcibilità e di disciplinare un particolare trattamento per le aziende meridionali.

LEONE, MAZZA.

La Camera,

considerato che il principio del « risarcimento del danno » sotto l'aspetto economico non ha rilevanza sempre che lo Stato italiano riconosca al danneggiato il diritto di essere aiutato nei massimi limiti delle possibilità di bilancio,

invita il Governo

a studiare ed attuare tutte quelle iniziative finanziarie di carattere pubblico e privato provvedendo se mai a sollecitare e perfezionare la procedura dell'accertamento, definizione e riscossione delle imposte dirette ed indirette, evitando nuove straordinarie imposizioni e nello stesso tempo di ricorrere a prestiti a media e lunga scadenza, affinché si possa ottenere da una parte la totale corresponsione del danno subito e dall'altra parte (i fortunati che danni di guerra non subirono) la soddisfazione di aver partecipato alla rinascita della vita economica del popolo italiano, ottenendo così la concreta attuazione della solidarietà fra i sinistrati e i non sinistrati.

SAGGIN.

La Camera,

in occasione della discussione sul disegno di legge n. 2379, relativo al risarcimento dei danni di guerra;

considerato che l'ampia e benemerita categoria dei profughi dalle terre strappate alla madrepatria viene ad essere virtualmente esclusa dalla possibilità di avvalersi del contributo previsto dal citato disegno di legge per la ricostruzione del bene;

considerata, altresì, l'evidente inadeguatezza dell'indennizzo previsto per il risarcimento del danno sofferto dai profughi, indennizzo la cui misura ottenuta col coefficiente 15 è veramente irrisoria e non rende possibile il reinserimento del profugo nell'economia del paese,

invita il Governo

a voler garantire ai profughi un indennizzo del danno sofferto nella misura non inferiore al 50 per cento del valore attuale del bene perduto.

LATANZA.

La Camera,

considerato che la legge 9 gennaio 1951 è rimasta pressoché ignorata dagli interessati, cosicché la maggioranza di coloro che hanno subito requisizioni o danni per azioni non di combattimento da parte delle forze armate alleate non hanno presentata la domanda di indennizzo nel termine di decadenza previsto dall'articolo 13 della legge stessa;

ravvisa l'opportunità di accogliere il voto di numerosissimi sinistrati, di cui si è fatta eco l'Associazione piccoli e medi proprietari di immobili sinistrati di guerra, e di concedere un nuovo termine perentorio per la presentazione di dette domande per non privare una parte notevole di danneggiati dei benefici accordati dalla legge suaccennata;

rileva che detta riapertura dei termini è stata opportunamente accolta per i sinistrati della zona di Trieste ciò che costituisce un significativo e impegnativo precedente,

invita il Governo

ad accogliere la proposta per l'assegnazione di un nuovo definitivo termine per la presentazione delle domande di pagamento delle indennità di cui agli articoli 1 e 15 della legge 9 gennaio 1951, n. 10.

MANZINI.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mi permetto di farle notare che gli ordini del giorno presentati rappresentano tutti quanti delle propo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

ste di emendamento ai singoli articoli. Ora, poiché l'onorevole Castelli Avolio con il suo schema di risoluzione ha proposto l'applicazione dell'articolo 85 del regolamento, io potrei limitarmi a pregare i presentatori degli ordini del giorno di trasformarli in altrettanti emendamenti agli articoli che noi discuteremo in questa sede o in Commissione, a seconda che verrà o meno accettato lo schema di risoluzione Castelli Avolio.

PRESIDENTE. Non tutti gli ordini del giorno, onorevole sottosegretario, possono essere trasformati in emendamenti agli articoli. Comunque, sarà eventualmente interesse dei presentatori trasformarli in emendamenti, e non è mio né suo compito indurli a fare ciò. Voglia pertanto esprimere il parere del Governo sugli ordini del giorno, dopo di che la Camera discuterà lo schema di risoluzione Castelli Avolio.

CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. La proposta contenuta nell'ordine del giorno Capalozza è già stata parzialmente accolta con la disposizione che eleva del 50 per cento la misura del contributo a favore dei proprietari che hanno ripristinato senza autorizzazione. Non posso quindi accogliere l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno Angelini non può essere accolto nella sua prima parte, in quanto un accoglimento di essa importerebbe un notevole aggravio al bilancio dello Stato. Accetto invece la seconda parte dell'ordine del giorno medesimo.

Nemmeno può essere accolta la proposta contenuta nell'ordine del giorno Ducci, giacché uno dei principi fondamentali della legge (vedi articolo 2) è che le disposizioni di essa non si applichino ai beni la cui riparazione è prevista e disciplinata da altre norme attualmente in vigore. Questo è proprio il caso degli oggetti di vestiario e degli arredi di proprietà degli equipaggi della marina mercantile di cui tratta l'ordine del giorno stesso.

Ordine del giorno Ricci Giuseppe: non può essere accolto, in quanto l'indennizzo ai natanti requisiti o perduti per causa di guerra è previsto e disciplinato da altre disposizioni di legge e cioè dalle norme di assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra. Rientrano comunque i detti beni nella disciplina comune della legge ai fini della detrazione e del necessario congruaggio fra le provvidenze già percepite e l'ammontare dell'indennizzo o del contributo che deve essere corrisposto.

Ordine del giorno Maglietta: la proposta contenuta nei primi due commi è stata parzialmente accolta con la disposizione che prevede

un contributo privilegiato a favore dell'industria del Mezzogiorno. I due commi finali non è possibile accoglierli. Anche, infatti, a prescindere dal loro contenuto sostanziale, si tratta di provvedimenti la cui sede non può essere quella della legge sui danni di guerra.

Ordine del giorno Natali Ada: non può essere accolto, in quanto comporterebbe un notevole onere a carico dello Stato. Il contenuto dell'ordine del giorno ha formato oggetto d'una proposta di legge presentata in altra sede e già respinta.

Ordine del giorno Chiostergi: non può essere accolto, in quanto la nozione di fatto di guerra come causa di evento dannoso non può essere dilatata fino a comprendere tutti gli eventi che indirettamente, specie se in modo arbitrario ed illegale, derivano dalla guerra. Il danno di guerra è delimitato e circoscritto dall'articolo 3; il danno prodotto deve essere immediato e diretto, perché questo ultimo possa essere preso in considerazione dalla legge.

Ordine del giorno Mazza-Leone: è accolto in parte, in quanto rientra nelle condizioni di privilegio fissate nella legge per l'industria del Mezzogiorno.

Ordine del giorno Leone-Mazza: è accolto quasi integralmente, in quanto nel disegno di legge sono previste le condizioni di favore per le industrie del Mezzogiorno. L'ultimo comma dell'ordine del giorno è accolto parzialmente, in quanto è elevata la misura del contributo e quindi notevolmente attenuata la differenza a favore dei proprietari che avevano ricostruito senza l'autorizzazione.

Ordine del giorno Saggin: vi sono formulate proposte di carattere generale cui credo di aver ampiamente — forse sin troppo — risposto nel mio intervento. Per quanto riguarda poi la proposta di totale risarcimento del danno, sono troppo note ormai le ragioni di carattere finanziario ed economico che non possono consentire allo Stato l'accoglimento della proposta Saggin.

Ordine del giorno Latanza: non può essere accolto, in quanto comporterebbe un onere eccessivo e non sopportabile da parte del bilancio dello Stato.

Ordine del giorno Manzini: non posso accettarlo in questa sede, giacché la proposta si riferisce alla legge 9 gennaio 1951 avente per oggetto concessione o indennizzo per requisizioni o danni prodotti dagli alleati, i quali danni non sono previsti e disciplinati dal presente disegno di legge. Posso però accoglierlo come raccomandazione ed assicuro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

l'onorevole Manzini che il problema sarà posto allo studio.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori degli ordini del giorno se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che siano posti in votazione.

Onorevole Capalozza ?

CAPALOZZA. Insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Angelini ?

ANGELINI. Il mio ordine del giorno trova una sua interpretazione nello schema di risoluzione Castelli Avolio, che ammette ed accoglie la seconda parte del mio ordine del giorno. Il Governo ha detto che non può accettare la prima, ma i chiarimenti dati dai presentatori dello schema di risoluzione hanno in sé elementi di carattere tecnico, giuridico e finanziario per cui si deve ritenere che anche la prima parte trovi, in via di massima, accoglimento, anche per il necessario coordinamento fra quelle che sono le norme finanziarie che fissano il contributo diretto e quelle che regolano il contributo dilazionato. Per cui vorrei pregare il presidente della Commissione di chiarire questo punto, perché, se è chiarito quello che egli ha già detto e ciò è ritenuto giusto dal Governo, io ritirerei il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Castelli Avolio ?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, nell'illustrare brevemente il punto quarto dello schema di risoluzione, ho fatto osservare che, in via di coordinamento, poiché l'obbligazione dello Stato è alternativa, e cioè o si dà il contributo diretto in capitale in unica soluzione o si dà il contributo dilazionato, cioè il contributo in trenta annualità, siccome è stato riveduto il coefficiente di rivalutazione in relazione all'aumentato costo delle costruzioni e delle ricostruzioni, bisogna necessariamente rivedere anche la cifra di un milione su cui è ammesso il contributo diretto in capitale fino all'80 per cento. Quindi, si tratta di un'opera di integrazione e di coordinamento.

In tal modo chiarita la cosa, nel senso già accennato precedentemente, io mi spiego la dichiarazione che ha fatto il Governo, e cioè che in questo momento, *rebus sic stantibus*, non può accettare la cifra di un milione e mezzo proposta dall'onorevole Angelini. Ma questa dichiarazione del Governo non implica la non accettazione della proposta di coordinamento che io ho fatto. Quindi, non vi è contrasto fra la dichiarazione del Governo che riguarda la cifra precisa e categorica di un

milione e mezzo su cui andrebbe sempre applicato l'80 per cento della spesa ammissibile, e la mia proposta che è di coordinamento. Anzi, mi sono permesso di esprimere l'idea che si tratta di un aggiornamento aritmetico, matematico.

Credo di avere reso il mio pensiero e non vedo nessun contrasto fra la dichiarazione dell'onorevole sottosegretario e la richiesta precisa fatta dall'onorevole Angelini, che in questo momento non può essere accolta. Ma in sede di Commissione, se ritorneremo in Commissione, faremo quella integrazione, quella proporzione matematica innanzi accennata.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini ?

ANGELINI. Gradirei sentire il parere dell'onorevole Cassiani.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo di rivedere la questione in sede di coordinamento.

ANGELINI. Ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Ducci ?

DUCCI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Giuseppe Ricci ?

RICCI GIUSEPPE. Insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Maglietta ?

MAGLIETTA. Insisto per la parte non accettata dal Governo.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Natali Ada ?

NATALI ADA. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Chiostergi, Mazza e Leone non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione dei loro ordini del giorno.

Onorevole Saggin ?

SAGGIN. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Latanza ?

LATANZA. Insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Manzini ?

MANZINI. Sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario e non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Capalozza, non accettato dal Governo:

« La Camera,

considerata la gravissima situazione in cui son venuti a trovarsi quei proprietari di immobili che hanno provveduto alla ricostruzione edilizia senza ottemperare ai rigorosi adempimenti di cui alla legge 25 giugno 1949, n. 409, e al decreto-legge 10 aprile 1947, n. 261,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

invita il Governo

a concedere agli interessati un congruo termine di sanatoria, analogamente a quanto è stato già fatto con due successive circolari ministeriali, che hanno consentito la ammissione al beneficio del contributo, prima, sino al 31 gennaio 1949, poi, sino al 28 febbraio dello stesso anno ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Ricci Giuseppe, non accettato dal Governo:

« La Camera,

rilevate le tristi condizioni dei piccoli armatori di natanti requisiti e perduti per causa di guerra,

impegna il Governo

a provvedere alla perequazione della indennità di perdita, che è un vero e proprio danno di guerra ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione gli ultimi due commi dell'ordine del giorno Maglietta, non accettati dal Governo:

« a disporre provvedimenti atti — soprattutto nel settore I. R. I. — ad una rapida ricostruzione degli impianti nelle proporzioni di quelli che furono distrutti o danneggiati;

a provvedere, infine, con stanziamenti adeguati, alla riparazione ed alla ricostruzione degli edifici pubblici della città di Napoli e di tutte le opere atte ad eliminare danni nuovi per la mancata esecuzione delle opere di cui sopra ».

(Non sono approvati).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Latanza, non accettato dal Governo:

« La Camera,

in occasione della discussione sul disegno di legge n. 2379, relativo al risarcimento dei danni di guerra;

considerato che l'ampia e benemerita categoria dei profughi dalle terre strappate alla madrepatria viene ad essere virtualmente esclusa dalla possibilità di avvalersi del contributo previsto dal citato disegno di legge per la ricostruzione del bene;

considerata, altresì, l'evidente inadeguatezza dell'indennizzo previsto per il risarcimento del danno sofferto dai profughi, indennizzo la cui misura ottenuta col coefficiente 15 è veramente irrisoria e non rende possibile il reinserimento del profugo nell'economia del paese,

invita il Governo

a voler garantire ai profughi un indennizzo del danno sofferto nella misura non inferiore al 50 per cento del valore attuale del bene perduto ».

(Non è approvato).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo allo schema di risoluzione dell'onorevole Castelli Avolio, del quale è già stata data lettura.

L'onorevole Colitto ha presentato i seguenti emendamenti:

« Dopo le parole: di deferire, aggiungere: previa determinazione degli stanziamenti in bilancio, di cui all'articolo 47 della legge ».

« Al n. 1°), sopprimere le parole: legalmente protetto nell'ordine amministrativo-giurisdizionale ».

« Al n. 2°), sopprimere la parola: conseguente, ed aggiungere: e, per quanto si riferisce ai danni previsti dalla lettera a) dell'articolo 4, per i quali sia stato fissato l'indennizzo relativo alla liquidazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, corrispondenza di indennizzo pari alla cifra fissata per la liquidazione stessa, moltiplicata per il coefficiente tre e decurtata degli acconti percepiti ».

« Al n. 5°), aggiungere: fra le quali quella della eliminazione dei limiti stabiliti nell'articolo 25 della legge per gli indennizzi e contributi ».

« Al n. 8°), dopo le parole: senza autorizzazione, aggiungere: quando la stessa era richiesta da particolare disposizione di legge ».

« Dopo il n. 8°), aggiungere il seguente:

8°)-bis autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a corrispondere alla seconda Giunta del Casas mutui per la durata di 30 anni per un importo minimo di 20 miliardi annui per un periodo di 10 anni per la concessione di mutui e sconti sull'ammontare dei contributi determinati a norma della presente legge per la ricostruzione dei beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 ».

Ha facoltà di svolgerli.

COLITTO. Onorevoli colleghi, sono anche io firmatario della proposita di legge di iniziativa parlamentare, riguardante la materia dei danni di guerra, e ho fatto anche io parte della Commissione speciale nominata dall'onorevole Presidente della Camera per l'esame sia della predetta proposta sia del disegno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

di legge presentato dal Governo. Ora, dopo tanti progetti, fra i quali mi piace ricordare quello dell'amico onorevole Cifaldi, dopo tante discussioni, cui hanno partecipato con grande fervore tutte le parti interessate, sento di dover affermare — data la complessità veramente eccezionale del problema, che interessa tanti e tanti italiani per il confluire ed il contrastare insieme delle più disparate e diverse esigenze, tutte e ciascuna tese al proprio riconoscimento ed alla propria affermazione — che la disciplina della materia, così come attuata con senso realistico dalla Commissione, rappresenta, se non la migliore, certo la meno peggiore (l'onorevole sottosegretario l'ha chiamata « anomala ») fra quante, in clima di compromesso e di lotta, possano essere espresse.

Mi sembra che la Commissione abbia redatto un testo, che contemperi equamente la pretesa del danneggiato alla restaurazione del patrimonio con la effettiva dura realtà economica e finanziaria del paese. E soprattutto finalmente ci è dato di uscire dalla formula delle astrazioni, dal groviglio dei provvedimenti provvisori non coordinati, emanati per aiutare qua e là la privata iniziativa nel campo della ricostruzione e, insomma, da una situazione di attesa o, come si suol dire, di attendismo, che dura ormai da troppo tempo.

Io sono sicuro che l'entrata in vigore della legge sodisferà le esigenze di giustizia, ridarà ai sinistrati una maggiore fiducia nell'avvenire, riequilibrando almeno in parte le sconvolte situazioni economiche, e costituirà una vigorosa molla per la ripresa produttiva del paese.

Occorre, perciò, affrettarsi.

È inutile, a mio avviso, attardarsi ancora a sostenere doversi configurare la pretesa del danneggiato al « così detto » risarcimento dei danni di guerra come un diritto soggettivo perfetto. Senza in nulla modificare quanto *hic inde* in materia è stato, anche con vivacità di eloquio, dichiarato, mi permetto di osservare che forse non giova astrattamente indagare se la pretesa del cittadino di vedere risarciti i danni derivatigli dalla guerra costituisca o non un diritto.

A me pare che una pretesa avulsa dall'ordinamento, giuridico resti una pretesa, una *spes*, ma non può mai essere sicuramente considerata un diritto. In tanto quella pretesa diventa un diritto, in quanto l'ordinamento giuridico la trasforma in diritto. La prova di ciò l'abbiamo nel fatto che con la legge del 1919 non si è mai dubitato che quella

pretesa fosse un diritto, mentre con la legge del 1940, essendosi modificata la precedente dizione, se ne è dubitato. Conosco la teoria della responsabilità obiettiva, formulata dalla dottrina, per la quale gli atti dello Stato sono produttivi di responsabilità diretta verso i soggetti che da tali atti hanno risentito danno; so anche che la giurisdizione non ha affatto accolto tale dottrina.

Ed allora noi non dobbiamo ricercare se quella pretesa è da qualificare o no un diritto. ma dobbiamo stabilire se vogliamo a quella pretesa dare il carattere di diritto.

Ora noi ci troviamo di fronte ad un testo della Commissione, in cui appare evidente il fine accentuatamente sociale e cioè la ricostruzione del paese o, come diceva poco fa esattamente il sottosegretario, la reintegrazione della efficienza produttiva nazionale, sia pure attraverso la ripresa produttiva di tutti i cittadini danneggiati dalla guerra, e la piena occupazione.

Ben so che le norme giuridiche sono, in certo senso, sempre ispirate a ragioni di un pubblico interesse, giacché *interest rei publicae* anche la disciplina dei rapporti privatistici, come, viceversa, è manifesto che la disciplina dei rapporti pubblicistici interessa i privati e può risolversi in una qualche loro protezione.

Si tratta, tuttavia, come è stato giustamente scritto, di graduazione degli scopi, di prevalenza dell'uno o dell'altro scopo, di più specifica direzione della norma nei riguardi della tutela degli interessi e, quindi, della misura del potere accordato alla volontà del singolo per conseguirne la realizzazione.

Lo scopo delle norme concorre, in tal modo, ad individuare il diritto soggettivo, l'interesse legittimo e l'interesse semplice.

Ora, che le norme emanate in questi ultimi anni in questa materia siano dominate dall'interesse pubblico non è dubbio. E che dall'interesse pubblico, quello della ricostruzione e della piena occupazione, siano dominate anche le norme della legge in esame, non si può contestare e non mi pare che alcuno lo contesti.

Basterebbe a provarlo la disposizione (articolo 22), secondo cui quando non è possibile, per la sua particolare natura, il ripristino del bene danneggiato o distrutto o quando l'interessato non abbia interesse al ripristino, l'indennizzo è minimo; il valore, cioè, del bene al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente 5. Ma esso è massimo e si converte in contributo, che oscilla dal 40 al 60 al 70 per cento del costo attuale, quando si procede al ripristino o alla ricostruzione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

Ma anche altre disposizioni lo comprovano: la disposizione (articolo 1), da tutti approvata, che limita il risarcimento ai cittadini italiani ed agli enti di nazionalità italiana, o quella dell'articolo 6, che limita l'indennizzo per gli oggetti di vestiario, mobilio, ecc. al danneggiato ed ai suoi eredi, vietandone l'estensione ai cessionari e quella, pure da tutti approvata (articolo 5), che esclude qualsiasi indennità in relazione al minor grado di utilità sociale del bene danneggiato (beni di lusso).

Non si può certo sostenere che le norme in parola siano esclusivamente dettate nell'interesse pubblico, perché è innegabile che esse hanno di mira, nel tempo stesso, l'interesse privato del danneggiato; ma è evidente che tutte le prescrizioni della legge, le quali contemplano le modalità e le forme per l'accertamento e per la liquidazione della indennità, sono poste *principaliter* nell'interesse pubblico.

Ora, se la legge in esame ha di mira soprattutto la soddisfazione di un pubblico interesse, deve riconoscersi che la pretesa del cittadino alla reintegrazione dei danni di guerra si concreta non in un diritto soggettivo, ma in un interesse legittimo verso lo Stato.

Ma, a parte ciò, non si può disconoscere al centro del sistema adottato un criterio di intervento discrezionale dello Stato. Ed allora è assurdo parlare di diritto soggettivo, perché di diritto soggettivo si può parlare solo quando ci si trovi di fronte ad una attività vincolata della pubblica amministrazione, cioè rigidamente legata all'applicazione di norme giuridiche, e si sostenga, in una eventuale controversia, che la pubblica amministrazione ha violato la legge; mentre deve parlarsi di interesse legittimo, quando ci si trovi, appunto, di fronte ad un potere discrezionale della pubblica amministrazione e nella controversia si deduce il cattivo uso dello stesso.

La legislazione democratica, del resto, dopo la caduta del fascismo, si è sempre ispirata (mi riferisco ai decreti legislativi 9 giugno 1945, n. 305, e 10 aprile 1947, n. 201) a fini accentuatamente sociali. Anche la legge del 1940 non considerò affatto la pretesa del danneggiato un diritto soggettivo.

Il ministro delle finanze del tempo, nella riunione del 10 ottobre 1940, così si esprime: « Si tratta di tutelare non il danneggiato, ma l'interesse generale che ha lo Stato a che venga ricostruita l'azienda danneggiata. In altre parole, lo Stato non ha voluto riconoscere un diritto subiettivo del cittadino al

risarcimento ». E il relatore Santi Romano osservò, allora, a sua volta, che non si era voluto esplicitamente pronunciare nella relazione, ma che riteneva anche lui che « il disegno di legge non aveva voluto concedere al cittadino un diritto subiettivo al risarcimento ».

Non mi sembra che si possa accogliere l'emendamento, secondo il quale sarebbe da mantenere la formula « sono corrisposti », adottata dalla Commissione, perché con quella formula è molto dubbio che possa ricavarsene la prova di un diritto e, comunque, resterebbe una situazione di incertezza e di equivoco, che nell'interesse dei danneggiati è perferibile eliminare.

Ciò posto, bisogna riconoscere che il disegno di legge prevede un sistema perfetto dal punto di vista giuridico per l'accertamento dell'*an* e del *quantum debeatur*.

Con suo decreto, l'intendente di finanza, su parere di una commissione tecnico-amministrativa provinciale, stabilisce se sia dovuto il contributo o l'indennizzo e ne determina la somma. Avverso tale decreto è ammesso ricorso al ministro del tesoro, che provvede, sentita la commissione tecnico-amministrativa centrale. Il provvedimento del ministro è definitivo. E contro lo stesso è naturalmente ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato, per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

È molto strano che si insorga contro tale sistema, come se il cittadino, per ottenere quanto gli è dovuto, dovesse, ad ogni pie' sospinto, fare ricorso al Consiglio di Stato o al Presidente della Repubblica. È alle commissioni che egli si deve rivolgere, e vi si potrà rivolgere senza affrontare spese. È all'intendente di finanza che si dovrà rivolgere, e vi si dovrà rivolgere senza affrontare spese. È al ministro che dovrà fare appello. È l'appello potrà fare senza sostenere spese. Solo eccezionalmente, quando ritenesse il provvedimento del ministro violatore della legge o viziato da incompetenza od eccesso di potere, dovrà ricorrere al Consiglio di Stato o al Capo dello Stato.

Approvo, pertanto, il numero uno della risoluzione. Ma vorrei permettermi di insistere nella preghiera rivolta al presidente insigne della Commissione ed alla Camera di eliminare da esso le parole « legalmente protetto nell'ordine amministrativo e giurisdizionale », che mi sembrano superflue, dopo le parole « interesse legittimo », quando è noto che per l'articolo 113 della Costituzione contro gli atti della pubblica amministrazione è ammessa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa.

La profonda dottrina dell'onorevole Castelli Avolio mi sembra che abbia finito con il riconoscere l'esattezza del mio modesto rilievo.

A proposito, poi, del criterio numero due della risoluzione, desidero dichiarare che sono d'accordo sul mantenimento della differenziazione fra indennizzo — piuttosto modesto, non comportando l'obbligo del reimpiego — e contributo, abbastanza più sostanzioso in quanto destinato a spese effettive di ricostruzione, e sul mantenimento nell'articolo 22 del coefficiente 5.

Gradirei che si sopprimessero, perché inutili, le parole « nella entità del risarcimento » e quel « conseguente », che precede la parola « mantenimento », perché non si comprende perché sarebbe e di che cosa « conseguente ». Mantenimento, adunque, nell'articolo 22 del coefficiente 5. Si rileva da ciò che tale mantenimento non reca pregiudizio a quanto risulta dalla Commissione stabilito in casi particolari per particolari giustificate ragioni, come nell'articolo 43 per i danni subiti dai cittadini italiani nel Territorio Libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana (Venezia Giulia, Dalmazia, Egeo, Africa, Albania).

Viene da più parti richiamata la nostra attenzione sui danni recati dagli eventi bellici ai beni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 (oggetti di vestiario, mobilio, altri arredi domestici o derrate destinate al consumo familiare). Ora, a proposito di tali danni, per i quali sia stato fissato l'indennizzo relativo alla liquidazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, penso che sia opportuno corrispondere un indennizzo pari alla cifra già fissata con la liquidazione moltiplicata per il coefficiente 3, che serve a togliere le sperequazioni, di cui più volte ho sentito parlare, e decurtato degli accenti già percepiti. Si eviteranno così le immense spese, che indubbiamente si dovrebbero affrontare, se si dovessero compiere nuovi accertamenti, e non andrebbe perduto l'immenso lavoro compiuto durante ben sette anni relativamente ad oltre un milione di pratiche.

Nulla da dire a proposito dei numeri 3, 4, 6 e 7, che penso trovino l'approvazione di tutti. Prevede, infatti, l'uno l'aumento a 180 giorni del termine di 90 giorni stabilito nell'articolo 7 per le denunce tardive, il secondo che si consenta al proprietario di

una sola proprietà immobiliare, destinata ad abitazione propria e della propria famiglia e che si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito previsto dalla lettera a) del numero 1 dell'articolo 36, di poter ricostruire la detta casa di abitazione nei limiti di volume e di spesa fino alla concorrenza dell'ammontare del contributo diretto in capitale spettantegli; il terzo che si modifichi l'ultimo alinea dell'articolo 27 (non 28) nel senso che là dove è scritto che gli indennizzi vengono corrisposti in « sessanta semestralità, se l'importo supera lire 25 milioni » debbesi, invece, leggere che sono corrisposti « in sessanta semestralità, se supera lire 25 milioni e non 40, ed in settanta semestralità, se supera i 40 milioni », ed il quarto che preveda la formazione di una commissione speciale centrale competente ad emettere il parere per i beni danneggiati o distrutti fuori dell'attuale territorio dello Stato.

Come meridionale, poi, non posso non approvare con fervido cuore il numero 5, secondo cui dovranno nella emananda legge essere incluse norme di favore per indennizzi o contributi per danni sofferti da aziende industriali e commerciali del Mezzogiorno. Ma quali saranno queste norme di favore? Forse sarebbe opportuno dichiarare senz'altro che si sopprimono i limiti, stabiliti dallo articolo 25, dell'indennizzo e del contributo, o, quanto meno, del contributo alla ricostruzione, ed anche, come mi sembra di aver compreso, ascoltando la parola dell'onorevole Castelli Avolio, che si stabilisce un coefficiente maggiore.

Resta il numero 8, che prevede doversi intendere riferita la disposizione del primo comma dell'articolo 46, che parla di beni danneggiati o distrutti, ai soli « immobili », ricostruiti senza autorizzazione ed elevazione del contributo da corrispondersi al 50 per cento. Penso che tale contributo debba essere elevato almeno al 60 per cento e che il primo comma debba precisarsi che riguarda solo coloro che hanno ricostruito o riparato gli immobili senza autorizzazione, quando l'autorizzazione era richiesta, per le chiare ragioni illustrate dal presidente della Commissione, da una particolare disposizione di legge. Parmi che così si viene ad eliminare ogni differenziazione nel trattamento fra coloro che hanno già ricostruito e coloro che dovranno ricostruire.

Mi auguro — occupandomi del numero 9) e concludendo — che il Governo provveda ad emanare al più presto le norme di coordinamento, integrative e complementari, necessa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

rie per l'attuazione della legge che, naturalmente, dovranno riferirsi anche all'ordinamento degli uffici e del personale addetto all'applicazione della stessa, nonché all'assistenza dei sinistrati.

Dichiaro che sono anche favorevole all'inserimento nella legge di una norma, per la quale si faccia obbligo alla Cassa depositi e prestiti di corrispondere alla seconda giunta-Casas mutui per la durata di 30 anni per un importo minimo di 20 miliardi annui, per un periodo di 10 anni, per la concessione di mutui e sconti sull'ammontare dei contributi....

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Due aumenti, allora.

COLITTO. determinati a norma della presente legge per la ricostruzione dei beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4.

Se non si provvede in tal senso, sia la ricostruzione edilizia, come quella della piccola e media industria, saranno materialmente impossibili. E mai allora rientreranno nel circolo generale dell'economia nazionale le attività che ne erano uscite a causa della guerra.

È opportuno ricordare che la legge sull'aumento dei fondi alla seconda giunta-Casas, in corso di approvazione al Parlamento, si riferisce a due soli esercizi.

In conseguenza di quanto innanzi, sono di avviso che la Camera debba, in applicazione dell'articolo 85 del regolamento, deferire alla Commissione speciale la formulazione definitiva degli articoli.

Di un solo articolo gradirei che si occupasse l'Assemblea: dell'articolo 47, in cui si parla degli stanziamenti in bilancio e si dispone che il ministro del tesoro debba stanziare in appositi capitoli del bilancio del suo Ministero e per ogni esercizio finanziario una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi dei danni di guerra e delle rate dei contributi.

Da più parti si afferma che tale somma dovrebbe essere congruamente elevata, portandosi la stessa ad almeno 40 miliardi per esercizio. La norma potrebbe anche essere approvata così come redatta, perché da un lato si parla in essa di somma « non inferiore » a 30 miliardi, per cui è ben possibile che se ne stanzi una maggiore — il che non è da escludere *a priori*, se è vero che nei precedenti esercizi finanziari si è spesa proprio una somma maggiore (dai 40 ai 45 miliardi) — e dall'altra non si determina in essa il numero degli esercizi finanziari, in cui lo stanziamento dovrebbe aver luogo.

Ma, poiché se ne vuole discutere, è opportuno che se ne discuta. La decisione verrà

presa *cognita causa* con soddisfazione di tutti. Si è lavorato da buoni amici per la stesura della legge. È bene che da buoni amici si arrivi alla conclusione.

Ma questo esame deve essere compiuto con la maggiore sollecitudine possibile. L'inserimento nell'ordine del giorno della Camera della discussione del disegno di legge per la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra ha calmato — si è scritto — l'effervescenza manifestata visibilmente in questi ultimi tempi da vaste categorie di sinistrati, di fronte all'incerto, penoso e defaticante cammino dello strumento legislativo. Bisogna ora affrettare la discussione, se non si vuole che si giunga alla fine della legislatura con un nulla di fatto, venendo così a cadere, per fatalità di scadenze, tutto il lavoro fin qui predisposto. Sarebbe ingiusto e quanto mai dannoso sotto ogni punto di vista dare a 3 milioni e 200 mila cittadini, che sono in attesa della legge, una grande delusione sul limite del traguardo. La Camera non la vuol dare — ne sono sicuro — in omaggio ai danneggiati, ma soprattutto in omaggio al principio di solidarietà nazionale, che fortemente ci illumina la via, ed in omaggio all'interesse generale alla ricostruzione del paese, per cui tutti auspicano che, sempre più completamente cancellandosi le rovine determinate dalla furia distruttrice della guerra, sempre più completamente riapparirà sereno il volto della patria nostra immortale. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari ha presentato allo schema di risoluzione i seguenti emendamenti, firmati anche dagli onorevoli Natali Ada, Tarozzi, Bellucci, Chini Coccoi Irene, Scarpa, Saccenti, Alicata, Bettiol Francesco Giorgio e Grazia:

« Sopprimere il n. 1°) ».

« Al n. 2°) alle parole: coefficiente 5, sostituire: coefficiente 15 ».

« Sopprimere il n. 6°) ».

« Sostituire il n. 8°) col seguente:

« equiparazione del trattamento riservato agli immobili ricostruiti senza autorizzazione a quello riservato agli immobili ancora da ricostruire ».

« Sopprimere il n. 9°) ».

Ha facoltà di svolgerli.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, fino a poche settimane or sono, ritenevo che ai sinistrati e danneggiati di guerra sarebbe stato riconosciuto almeno un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

diritto: quello di poter assistere ad un dibattito largo sulla loro legge, nell'aula della Camera dei deputati. Ora, anche questo diritto la maggioranza parlamentare non riconosce ai sinistrati, e così assistiamo a quel tentativo di fuga della maggioranza della Commissione speciale costituito dallo schema di risoluzione presentato dagli onorevoli Castelli Avolio e Riccio, tendente, con tutta evidenza, a sottrarsi all'ampio, libero e pubblico dibattito dell'aula per cercare, nel comodo rifugio della Commissione speciale, di dare alla legge quell'indirizzo che i sinistrati non vogliono, ma che invece la maggioranza esige.

Noi siamo decisamente contrari a questo tentativo di fuga della maggioranza, per vari motivi: prima di tutto perché riteniamo che il regolamento della Camera non consenta un voto favorevole allo schema di risoluzione; secondariamente perché noi riteniamo che, politicamente e tecnicamente, questa proposta sia per lo meno inopportuna; in terzo luogo perché riteniamo, scendendo all'esame del merito dello schema di risoluzione, che ciò che esso contiene non solo non risponde nemmeno lontanamente agli interessi dei sinistrati, anche a quelli più elementari, ma addirittura ci fa ritornare indietro, nei confronti di quelle che erano le modestissime conquiste ottenute nel lavoro della Commissione speciale.

Ho detto che noi riteniamo che il regolamento non consenta l'approvazione di questo schema di risoluzione, perché l'articolo 85, che viene invocato nella risoluzione stessa, prevede la possibilità di questa particolare procedura solo nel caso di urgenza.

Dice l'articolo 85: « La Camera può decidere, previa approvazione dei criteri informativi della legge, di deferire, in caso di urgenza, alla competente Commissione, ecc. ». Ora, noi neghiamo che in questo caso vi sia quella urgenza che viene richiesta dall'articolo 85 del nostro regolamento...

ROCCHETTI. Secondo lei, i sinistrati possono aspettare?

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Risponderò subito a questa obiezione.

Dicevo che il regolamento prevede quella procedura, che fra l'altro si differenzia per i casi in cui si ritiene che una legge abbia bisogno di sollecita approvazione. Vi è una procedura la quale consente l'approvazione da parte di una Commissione in sede legislativa di un disegno di legge; vi è l'altra procedura la quale consente che un disegno di legge, pur non essendo approvato in sede legislativa, tuttavia anche comparando in seduta pubblica possa avere un esame condotto

con forme di particolare celerità; vi è infine, come terza procedura, questa prevista dall'articolo 85, il quale però non si può riferire, a mio avviso, a tutti i casi in cui vi sia un puro e semplice interesse ad una pronta emanazione del provvedimento da parte di coloro a cui il provvedimento deve riferirsi; ma l'articolo 85 in sostanza chiede, appunto perché si differenzia dai due precedenti casi che io ho indicato, che si sia manifestato un motivo durante la discussione della legge che di per sé conferisca una particolare urgenza a questo determinato provvedimento.

Ora, quali sono questi particolari motivi che sarebbero emersi nel corso della discussione di questa legge e che potrebbero utilizzare i colleghi proponenti per invocare l'adozione dell'articolo 85 del nostro regolamento? Ma la Camera dei deputati oggi è in grado, è più che in grado di poter assolvere alla sua normale funzione, che è quella di discutere ed approvare le leggi secondo i sistemi ordinari.

Non vi è alcun motivo valido per affermare il contrario di questa tesi, del resto molto semplice.

L'onorevole Castelli Avolio nell'appoggiare la sua richiesta ha esposto alla Camera tre motivi che secondo lui giustificerebbero la richiesta di urgenza. Egli ha detto: noi ci troviamo in una strana situazione in Italia, per cui mentre vi è una legge emanata nel 1940 che non è stata abrogata da altra legge, tuttavia questa legge è inoperante, ed è stata resa inoperante per quella famosa circolare emanata nel 1945 dall'allora ministro del tesoro onorevole Soleri. Quindi noi versiamo in una situazione di carenza legislativa. Ma, onorevoli colleghi, questa situazione di carenza legislativa non è di oggi: si è originata fin dal 1945. Ora quale urgenza si eccepisce in questo momento che sia capace di indurre la Camera a rinunciare al suo potere normale di discutere e di deliberare quando mi prendete, ad esempio, una situazione di carenza legislativa che esiste in Italia dal 1945? Se voi eravate così suscettibili a questa carenza legislativa, dovevate presentare questa legge molto prima, e non solamente nel dicembre 1951.

Il secondo argomento, che assolutamente non regge alla critica più superficiale, usato dall'onorevole Castelli Avolio è quello delle promesse governative e parlamentari. Siccome si sono avute (e noi ne abbiamo dato atto ben volentieri durante la discussione generale) da parte dei rappresentanti della maggioranza oggi al Governo, da parte dei

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

rappresentanti del Governo, da parte di tutti i deputati delle promesse ai sinistrati italiani intese nel senso che a loro sarebbe stato riconosciuto il diritto al risarcimento e sarebbe stato risarcito il danno, siccome ci sono queste promesse... noi oggi non possiamo discutere la legge in aula! Ma quale nesso logico vi può essere, onorevole Castelli Avolio, in questa sua affermazione? È il solo nesso logico che è proprio di una persona che deve per forza sostenere una tesi e non vede che la logica dell'argomento che torna a favore della tesi che gli è cara. Non ha nessuna validità questo argomento. Voi dovevate, per adempiere tempestivamente alle promesse che avete fatto ai sinistrati italiani, dovevate presentare per tempo il vostro disegno di legge e comunque, anche avendolo presentato tardi, non dovevate ora eludere il voto della Camera per un ampio e pubblico dibattito sulla legge che non interessa una ristretta categoria ma più di 3 milioni di cittadini italiani.

Il terzo argomento che l'onorevole Castelli Avolio ha accampato in favore della sua richiesta, indubbiamente risponde più alla verità. Egli dice che la Camera si trova alla vigilia del dibattito sulla legge elettorale, e quindi è opportuno liberare l'Assemblea da questa discussione. Evidentemente la maggioranza pone la Camera davanti ad un bivio: si devono sacrificare gli interessi elettorali e più deteriori di un partito o gli interessi generali di tutto il popolo italiano? Non vi è dubbio che questi ultimi vanno anteposti agli interessi di partito ed è evidente che noi non potremo mai assecondare i firmatari della risoluzione nella loro richiesta.

Del resto, se i sentimenti su cui i firmatari della risoluzione basano la loro richiesta fossero sinceri, ben altro comportamento essi avrebbero dovuto tenere in seno alla Commissione speciale. È noto che la prima riunione della Commissione presieduta dall'onorevole Castelli Avolio è del 26 gennaio 1951 ed è altrettanto noto che da quella data all'11 dicembre 1952 la maggioranza ha posto la Commissione stessa nella impossibilità di svolgere un proficuo lavoro. È inutile che io legga i verbali delle sedute. Già il 10 maggio 1951 il ministro Pella ebbe ad assicurare che entro il 26 giugno dello stesso anno avrebbe presentato il disegno di legge governativo sui danni di guerra, ma il 3 luglio successivo esso non era stato ancora presentato e pertanto l'onorevole Riccio, appoggiato dal presidente Castelli Avolio, chiese il rinvio, che la maggioranza accordò. La Commissione si riunì

successivamente il 4 ottobre e ancora una volta constatò la mancata presentazione del disegno di legge governativo, nonostante che il ministro del tesoro si fosse impegnato a presentarlo entro il 26 giugno. E allora si chiese un rinvio. Il rinvio porta la Commissione alla seduta del 15 novembre. Nella seduta del 15 novembre si abbozza una discussione generale e si arriva a chiudere la discussione generale. Il 20 novembre si apre la discussione sul primo articolo, il 29 novembre la discussione continua, l'11 dicembre 1951 viene finalmente presentato da parte del Governo quel disegno di legge che il 10 maggio il ministro del tesoro aveva promesso di presentare entro il 26 giugno.

Ma allora voi potete veramente, con serietà, dati questi precedenti, date queste dilazioni che non sono da imputarsi ad altri che al Governo, venire a sostenere che la richiesta di portare l'esame del disegno di legge dall'aula nella Commissione speciale sia veramente dettata dal fare l'interesse dei sinistrati? Io credo che soltanto la lettura di queste date e il resoconto fotografico di quello che è avvenuto nella Commissione speciale e del comportamento che in essa voi avete tenuto diano la sensazione esatta che non sia la premura di fare l'interesse dei sinistrati quella che vi muove oggi a chiedere il rinvio della legge in Commissione.

Se dall'osservazione della completa infondatezza dei vostri argomenti sull'asserita urgenza, noi passiamo ad esaminare brevemente il contenuto di questo vostro schema di risoluzione, noi vediamo come la nostra determinazione di votare contro di esso si confermi sempre di più. Questo schema di risoluzione, prima di tutto, in quello che dice non rispecchia affatto l'andamento della discussione generale su questo disegno di legge. L'articolo 85 del nostro regolamento dice che la Camera, chiusa la discussione generale, può adottare uno schema di risoluzione di questo tipo; e allora parrebbe evidente per qualsiasi persona dotata di due soldi di buon senso come questo schema debba in sostanza riassumere un po' quello che si è affermato e le opinioni espresse nel corso di questa discussione generale.

Ebbene, nel corso della discussione generale, tutti i nostri interventi hanno affermato, ad esempio, la tesi del diritto al risarcimento; solo due tesi si sono manifestate per l'interesse tutelato: e invece si presenta questo schema di risoluzione in cui il diritto viene negato e l'interesse viene affermato. E così si potrebbe dire per tutti gli altri numerosi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

commi di questa risoluzione che, ripeto, non ha nulla in comune con la discussione che è avvenuta in questa Camera. Il fatto è che questa risoluzione, come ho già avuto occasione di accennare, peggiora il testo della Commissione e non porta nemmeno quei miglioramenti che certi deputati della maggioranza governativa avevano auspicato e non porta nemmeno menzione di quei miglioramenti che l'onorevole Riccio, quale relatore di maggioranza, aveva auspicato nella sua relazione di maggioranza.

Quindi voi stessi, presentatori di questa risoluzione, rinnegate i vostri desideri — espressi non in senso platonico, ma sanciti ufficialmente nella vostra relazione di maggioranza — e, sereni in volto, presentate all'approvazione dell'Assemblea uno strumento di questo genere, il quale non accoglie alcuno dei più modesti desideri dei sinistrati.

Io non voglio affatto soffermarmi, onorevoli colleghi, sui vari punti, anche perché essi toccano questioni di cui ho avuto occasione di parlare nel corso della mia relazione orale quale relatore di minoranza; non posso però fare a meno di sottolineare, ad esempio, come il n. 1 di questa risoluzione tende all'affermazione dell'interesse legittimo e, quindi alla negazione del diritto. Io non voglio assolutamente imbarcarmi in una questione di carattere giuridico, sia perché ho manifestato durante l'ultimo discorso il mio pensiero dal punto di vista giuridico, sia anche perché ormai non ne possiamo più di sentire disquisizioni di carattere giuridico intorno a questo argomento.

Ciò che domando a voi, onorevoli colleghi, e ciò che, in sostanza, domandano tutti i sinistrati, è questo: ma insomma, volete riconoscere, oppure no, questo diritto ai sinistrati di guerra? E se non lo volete riconoscere (come chiaramente appare dal primo comma della risoluzione), qual è il motivo che vi spinge a far questo?, qual è il fine ultimo di questa vostra azione?, a che cosa mirate? Perché l'onorevole Castelli Avolio non può assolutamente illudersi di aver convinto nessuno, nemmeno la persona più disposta a credergli e che faccia parte del suo stesso gruppo parlamentare, allorché ha affermato: siccome vogliamo l'interesse dei sinistrati e vogliamo fare il bene dei sinistrati, neghiamo il diritto. Sarebbe come dire: siccome siamo d'accordo con l'onorevole Castelli Avolio, negheremo la risoluzione proposta dall'onorevole Castelli Avolio. (*Interruzione del deputato Castelli Avolio*). No, egregio collega, ella non doveva nemmeno sostenere queste cose,

perché vi è un limite a quello che si può sostenere anche alla Camera dei deputati da parte di un deputato della maggioranza. Non si può affermare qui che si fa il bene dei sinistrati non riconoscendo il loro diritto al risarcimento dei danni e privandoli quindi di tutte quelle forme di giudizio.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Ma non è questo il punto! È il diritto soggettivo!

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. È il diritto soggettivo che noi vogliamo, è il diritto soggettivo che vogliono i sinistrati. E poi, ripeto, quello che amareggia ancora di più è il fatto che, in sostanza, come ho avuto occasione di affermare, nel primo articolo del testo elaborato dalla Commissione speciale, con quella formula «sono corrisposti i risarcimenti, ecc.», secondo me, era certo che venisse affermato il concetto del diritto, secondo altri si poteva per lo meno discutere se il concetto del diritto potesse venire affermato. E allora, se veramente eravate animati da buona volontà nei confronti dei sinistrati, per lo meno dovevate guardarvi dall'insistere sulla tesi dell'interesse e dovevate dire: lasciamo questa formula, vuol dire che la magistratura deciderà e dichiarerà se si tratti di un diritto o di un interesse tutelato; lasciamo fare al giudice.

Ma voi non soltanto non volete riconoscere il diritto, ma non volete nemmeno lasciare al giudice la possibilità di decidere e di deliberare su questo punto; infatti voi, colleghi della maggioranza della Commissione, vi affrettate — come oggi il rappresentante del Governo si è affrettato — a dire: badate bene che qualunque possa essere la interpretazione che si possa dare sul termine «sono corrisposti», noi, come maggioranza della Commissione e come rappresentanti del Governo, intendiamo con questo negare il diritto e affermare puramente e semplicemente la tesi dell'interesse.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma insomma, facciamo una legge per non dire quello che vogliamo e per rimandare al magistrato?

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma se abbiamo sentito dire cento volte dall'onorevole Castelli Avolio che la legge non deve dare nessuna definizione, nessuna indicazione!

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Ma deve dire che cosa vogliamo fare!

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Diciamo «sono corrisposti» e starà poi al giudice decidere, senza arrivare al colmo di voler

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

dare una interpretazione autentica di questo « sono corrisposti » nel timore che la magistratura affermi il diritto e non l'interesse.

Il secondo punto della vostra risoluzione conferma la caratteristica più indegna della legge sul risarcimento dei danni di guerra, sottolinea proprio il punto meno difendibile della vostra legge, mette in evidenza la parte peggiore del trattamento che voi usate ai sinistrati in genere e ai sinistrati poveri in particolare. Voi avete avuto, colleghi firmatari di questo schema di risoluzione, paura che noi andando eventualmente nella Commissione speciale si riuscisse ad ottenere che per quei poveri disgraziati di operai, di contadini, di pensionati e di impiegati statali che hanno perso tutto dalla guerra, che hanno avuto distrutto il letto, che ancora non sono stati capaci di ricostruirsi — molti di loro — ciò che la guerra ha loro devastato, avete avuto paura che a favore di queste categorie noi si riuscisse in Commissione a spuntare qualche centesimo in più.

Ed allora, preoccupati di ciò, cercate di stabilire, con il voto di maggioranza di questa sera, che il coefficiente di rivalutazione non può essere superiore a 5, che a loro deve essere corrisposto un indennizzo che deve risultare dal valore del danno nel 1943 moltiplicato 5.

Voi avete avuto ancora il coraggio di sottolineare questa che è la nota più triste, più negativa, meno difendibile, più oscura della vostra legge e sulla quale io veramente non vedo quali argomenti possiate trovare per difendere un atteggiamento di questo genere.

E quando ieri sera l'onorevole Troisi affermava che si sono imposti dei limiti al risarcimento dei grossi per cercare di migliorare la situazione dei piccoli, ebbene, queste sue parole hanno un tono di beffa quando si pensa che ai piccoli voi date il valore del 1943 moltiplicato 5, quando oggi la nostra moneta si è svalutata almeno nel rapporto da 1 a 60 in confronto all'epoca del danno o al 1943.

Tutta la vostra risoluzione non dà un centesimo di più al sinistrato, anzi toglie ai sinistrati quel poco che essi erano riusciti ad ottenere nel corso dei lavori della Commissione speciale all'infuori di quello che è scritto al paragrafo 5 in cui si parla dell'industria e del commercio dell'Italia meridionale.

Il punto quinto dichiara: « inclusione nella legge di disposizioni di favore, per indennizzi o contributi relativi ai danni sofferti da aziende industriali e commerciali del Mezzogiorno ».

Mentre si può affermare, onorevoli colleghi, che ai redattori di questa risoluzione non sia certo mancata la concretezza allorché si doveva dichiarare, ad esempio, che non più di cinque volte si rivalutasse ciò che dovevano avere i piccoli, quando invece in questo punto 5 si prende in esame la possibilità che si possa addivenire ad un qualche aumento, allora tutta la concretezza improvvisamente svanisce e ci si trova nel campo delle affermazioni le più vaghe, le meno impegnative possibili.

Disposizioni di favore per il Mezzogiorno ! Che cosa vuol dire, onorevoli colleghi, « disposizioni di favore ? ».

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. L'ho precisato, e ho richiamato la sua attenzione su questo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ed allora perché non volete precisarlo anche nella vostra risoluzione ? Perché non volete che quello che la Camera sarà chiamata a votare fra poco riporti il più particolareggiatamente possibile ciò che voi volete dare all'Italia meridionale ? Bisogna precisare, onorevoli colleghi ! E poi, scusatemi, perché, riferendovi all'Italia meridionale, parlate di aziende industriali e commerciali e non parlate dell'agricoltura ? Forse che per l'Italia meridionale l'agricoltura non rappresenta un problema ? Forse che non vi sono condizioni di masse bracciantili le quali richiedono a gran voce un miglior trattamento, un aumento della produzione dei terreni, maggiori possibilità di lavoro ? Forse che non esistono braccianti anche nell'Italia meridionale ? Forse che non esistono presso la media proprietà contadini e coloni i quali hanno bisogno di un miglioramento del loro tenore di vita e hanno diritto a un riconoscimento.....

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. C'è l'articolo 35, ultimo capoverso.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Qui vi aspettavo ! Voi dite che c'è l'articolo 35, ultimo capoverso. Voi impugnate l'articolo 35 come una bandiera, ma questo articolo toglie ai sinistrati ciò che essi hanno percepito o avrebbero comunque diritto di percepire ai sensi della legge del giugno 1946. Perché questa legge, riguardante il risarcimento dei danni agli agricoltori, prevedeva la concessione del 45 per cento del danno a favore degli agricoltori sinistrati. Questa legge faceva poi aumentare alla quota del 60 per cento il risarcimento a favore di quegli agricoltori che risiedessero nelle zone particolarmente danneggiate.

Ora voi dite: se il 60 per cento veniva già previsto a favore dei sinistrati delle zone par-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

nicolarmente danneggiate con la legge del 1946, ebbene non vi è nessuna ragione per modificare questo stato di cose; e allora soccorre l'articolo 35 di questa legge, che prevede il 60 per cento della somma ammessa a pagamento secondo i sistemi previsti in questa legge.

Ma vi è da dire una cosa molto interessante, una cosa che gli agricoltori sanno molto bene, anche se talvolta si finge di volerlo dimenticare: la legge del 1946, pur prevedendo di concedere il 60 per cento — così come prevede di concederlo il vostro articolo 35 — in realtà dava molto di più. Perché non lo dava diviso in quel numero di anni in cui voi dividete il vostro contributo con l'articolo 35 della vostra legge: lo dava in un tempo molto più breve. E allora è evidente che dare 100 mila lire a una persona in trenta anni o dare 100 mila lire a una persona immediatamente, vuol dire dare due cose molto diverse. Vuol dire dare 50 mila lire alla prima e 100 mila lire alla seconda. Ecco perché affermo che con la vostra legge non fate altro che peggiorare la situazione in cui si trovano anche gli agricoltori dell'Italia meridionale.

E passiamo all'edilizia. Voi parlate dell'industria e parlate del commercio; non parlate dell'agricoltura e non parlate dell'edilizia. E per l'edilizia vale lo stesso discorso che vi ho fatto a proposito dell'agricoltura.

Il sesto paragrafo di questo monumento del diritto e dell'equità che è la vostra risoluzione, è quello che toglie denaro ai sinistrati. Voi togliete denaro ai sinistrati allungando il periodo in cui potete corrispondere il risarcimento o il contributo; e anziché in 60 semestralità voi allungate il periodo a 70 semestralità.

L'ottavo punto della vostra risoluzione dimostra che ancora non si è compreso che quando si tratta di stabilire quello che devono avere coloro che già hanno ricostruito all'entrata in vigore di questa legge e quello che devono avere gli altri che ancora devono ricostruire, quando si tratta di definire la posizione di queste due categorie di persone, si tocca una questione fondamentale, una questione di principio e di moralità. E allora voi credete di aver fatto un gran passo in avanti perché all'articolo 8 vi proponete di far passare dal 40 al 50 per cento il contributo da corrispondere a chi ha già ricostruito nei confronti di ciò che vien dato a chi invece ricostruirà dopo l'entrata in vigore di questa legge.

Io vorrei rapidissimamente accennare che qui non si tratta di aumentare del 10 o del 15 o del 7 o dell'8 per cento il trattamento riservato a coloro che hanno già ricostruito;

qui si tratta di una risposta a questa domanda: voi ritenete che coloro che hanno ricostruito in Italia senza che venisse emanata questa legge siano meritevoli di una condanna da parte vostra? Credete che queste persone non siano meritevoli?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Hanno ricostruito senza autorizzazione, non già senza che venisse emanata la legge.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Anche a coloro che hanno ricostruito con l'autorizzazione voi riservate un trattamento assai meschino riportando puramente e semplicemente quelli che sono i dettami stabiliti dall'attuale legislazione per la ricostruzione edilizia.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Niente affatto!

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Noi sosteniamo che in uno Stato come il nostro, con le necessità che dobbiamo lamentare e che tutti i giorni lamentiamo nel campo edilizio, con la vergogna di famiglie che debbono purtroppo vivere in capanne di paglia e di fango e nei *bunker* residuati dalla guerra, sosteniamo che dare una condanna (perché questa è proprio una condanna) a coloro che hanno ricostruito anche senza la vostra carta bollata, senza quelli che voi chiamate i permessi della burocrazia, significa commettere una grave ingiustizia verso di loro e verso tutta la collettività nazionale.

Questa gente dovrebbe essere premiata, ringraziata, non dovrebbe essere trattata come una sottospecie di sinistrati in favore dei quali elargire qualche cosa tanto per dire: non vi abbiamo dimenticati, però ricordatevi che voi avete osato, siete colpevoli, siete rei, avete ricostruito senza i regolari bolli, senza la carta bollata, senza il visto dell'intendenza di finanza o del provveditorato alle opere pubbliche. In un paese come il nostro affermare questa cosa vuol dire commettere una grave ingiustizia nei confronti degli interessati e di tutto il popolo italiano.

Ultima perla di questa vostra risoluzione è quella contenuta nel paragrafo nono, che ha tutta l'apparenza di essere una norma innocente. Se andiamo a riscontrare quello che vi è detto con ciò che dice il corrispondente articolo del disegno di legge, vediamo che, silenziosamente, quel termine che era stato nel disegno di legge stabilito in sei mesi per dare la possibilità al Governo di emanare il regolamento di attuazione di questa legge, questo termine voi cercate di allungarlo ad un anno.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

È una cosa di nessuna importanza? No, è una cosa di fondamentale importanza, perché noi abbiamo antiche e recenti esperienze di leggi che non vengono attuate perché non si fanno i relativi regolamenti. Le leggi vengono approvate, ricevono tutti i sigilli, sono pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale*, passano i 15 giorni. Entrano poi in vigore? No, non entrano in vigore! Ad onta di tutte le norme di carattere costituzionale che ogni studente del primo anno di giurisprudenza ha imparato, le norme non entrano in vigore perché il Governo, che doveva emanare il regolamento per la loro attuazione, non lo ha emanato.

Non è una cosa di poco conto in se stessa, anzi è una cosa che ci impressiona. Se avete sentito il bisogno di porre in questo atto che proponete all'approvazione della Camera quelle che dovrebbero essere le norme fondamentali decretate dall'Assemblea e a cui la Commissione si deve attenere, se proponete di allungare il termine per dare la possibilità al Governo di procrastinare il regolamento, vuol dire che già avete una riserva mentale, e che pensate che, in fondo in fondo, il Parlamento può decidere, può approvare, ma colui che decide, in sostanza, è il ministro del tesoro, il quale, se non emanerà il regolamento entro un anno, farà sì che questa legge subisca la sorte di tante altre (per esempio, di quella sulla previdenza sociale), vale a dire di leggi formalmente perfette ma inapplicabili perché mancano i regolamenti di applicazione.

Onorevoli colleghi, in queste mie osservazioni ho cercato di portare in quest'Assemblea una parte di quelli che sono i desideri, le ansie, le aspettative dei sinistrati italiani (lunghe aspettative, accompagnate molto spesso, purtroppo, da lunghi digiuni). E alla fine di queste parole chiedo che lo schema di risoluzione proposto venga respinto dalla Camera, perché è giusto che questa legge, che è attesa da più di sette anni, che interessa più di tre milioni d'italiani, che riguarda la ricostruzione nazionale, trovi degna, ampia, pubblica discussione nell'aula di Montecitorio.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo discusso in questa sede tante leggi che erano certamente meno importanti di questa. Noi chiediamo che questa legge venga discussa in Assemblea e riteniamo che le sue caratteristiche, i suoi aspetti tecnici, i suoi numerosi articoli, non siano affatto motivo di far ritenere che sia impossibile una approfondita, serena, obiettiva discussione.

In linea subordinata, nel caso che la maggioranza ritenga di dover approvare questo schema di risoluzione, noi chiediamo che siano almeno discussi in aula gli articoli fondamentali della legge. Se ritenete, cioè, che gli articoli che più hanno sapore tecnico meglio si adattino al lavoro della Commissione, allora, se non altro, date prova della vostra buona volontà facendo in modo che in aula si discutano gli articoli fondamentali, e cioè, gli articoli 1, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 36, 48, 46 e 47.

Qualora nemmeno questi articoli dovessimo qui discutere, noi raccomandiamo alla vostra approvazione gli emendamenti che sono stati presentati. Queste, onorevoli colleghi, sono le proposte che noi vi facciamo; proposte che non sono il frutto di un pensiero isolato di alcuno di noi, ma che interpretano veramente i sentimenti e i desideri espressi da milioni e milioni di sinistrati che fanno parte di tutti i partiti e molti dei quali non fanno parte di nessun partito.

Noi abbiamo la certezza che queste nostre proposte sono improntate alla più alta finalità, che è quella di conferire prestigio e decoro al Parlamento, di dare al nostro paese una legge efficace, di accondiscendere ai giusti diritti di tre milioni di sinistrati italiani. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani. L'ordine del giorno della seduta di domani reca infatti:

1°) lo svolgimento della proposta di legge Rivera ed altri: Provvedimento per adeguare i valori del reddito agrario delle zone povere e montuose alla capacità reale della loro produttività; 2°) elezioni contestate per le circoscrizioni di Firenze, XIV (Giorgio La Pira); di Potenza, XXVI (Emilio Colombo); di Perugia, XVIII (Mario Angelucci); di Roma, XIX (Augusto Fanelli); 3°) la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993; 4°) il seguito della discussione del disegno di legge, e della proposta di legge Cavallari, sul risarcimento dei danni di guerra.

Sui lavori della Camera.

SCALFARO. Chiedo di parlare sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

SCALFARO. L'intensità del lavoro che si presenta alla Camera per la discussione della legge elettorale che presto dovrà venire all'ordine del giorno, e alla quale si aggiunge, per altro, il lavoro che è già all'ordine del giorno, il quale prevede anche la discussione di proposte di legge di particolare natura sociale che interessano alla Camera e non soltanto alla Camera, mi induce a proporre che da domani si tenga seduta ogni giorno, compresi tutti i giorni festivi, sino al giorno 23 di questo mese, giorno in cui, se la discussione della legge elettorale non fosse stata ancora terminata, vedrà la Camera quale decisione sarà da prendere. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Su questa proposta potranno parlare un oratore a favore ed uno contro.

LACONI. Non è possibile! È improponibile questa impostazione!

PRESIDENTE. Vi sono in proposito dei precedenti.

GULLO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, io penso che l'onorevole Scalfaro abbia avanzato la sua proposta richiamandosi all'articolo 46 del regolamento. Non vedo a quale altra norma regolamentare egli possa essersi richiamato. L'articolo 46 del regolamento dice che il Presidente apre e chiude le sedute, annunzia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno che sarà affisso nella sala. E poiché c'è questo annuncio del Presidente, è chiaro che sull'annuncio stesso possano interloquire i deputati. Ma il regolamento fissa in maniera precisa i limiti di questa discussione, i quali non debbono andare oltre l'ordine del giorno che sarà affisso nella sala. È evidente che si tratta dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva. La proposta dell'onorevole Scalfaro va molto oltre questo confine, perché egli, se ho bene inteso, propone che la Camera stabilisca da oggi di tener seduta tutti i giorni fino ad esaurimento della discussione sul disegno di legge elettorale. Quindi è cosa che va molto al di là dell'ordine del giorno che sarà affisso nella sala.

Signor Presidente, a questo punto io voglio richiamare la sua attenzione su questo: che cosa è la proposta che l'onorevole Scalfaro fa? Formalmente, regolamentarmente, come essa va definita? Evidentemente, non è una proposta che possa inquadrarsi nell'articolo 46; è la proposta che fa un deputato, che può fare un deputato. Siamo perfettamente d'ac-

cordo; ma, nel caso. Si tratta di una proposta, la quale non era segnata nell'ordine del giorno di oggi.

Il regolamento disciplina anche questo caso, in quanto fa, appunto, l'ipotesi di un deputato, il quale proponga cosa non iscritta all'ordine del giorno. Altrimenti io non vedo, illustre Presidente — aspetto di saperlo da lei — a quale norma del regolamento fa capo l'onorevole Scalfaro, nel momento in cui avanza la sua proposta, la quale, ripeto, non può essere, per nessun verso, riportata all'articolo 46.

Come dico, il regolamento disciplina, signor Presidente, il caso di una proposta che non sia segnata nell'ordine del giorno e precisamente la disciplina nel suo articolo 69; il quale prescrive che, per discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione della Camera con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei tre quarti. Evidentemente, siamo nel caso. L'onorevole Scalfaro ha il diritto di fare la sua proposta; ma questa proposta, poiché non è segnata nell'ordine del giorno, deve essere sottoposta alla deliberazione della Camera, la quale dovrà votare a scrutinio segreto; ed intanto la proposta è approvata, in quanto abbia la maggioranza dei tre quarti dei voti.

Non vedo, signor Presidente, che si possa deliberare diversamente sulla proposta dell'onorevole Scalfaro. Ed io in questo momento ho ragione di fare un appello — che non voglio qualificare solenne, perché voglio mantenermi sui binari di una esposizione tranquilla e pacata — un appello all'onorevole Presidente. Signor Presidente, è lei, è soltanto lei che deve decidere. Ieri l'onorevole Gronchi diceva da quel posto che egli era lì per applicare il regolamento a tutela dei diritti della minoranza; ed aggiungeva: « perché la maggioranza non ha bisogno di tutela; essa la trova nel fatto stesso di essere maggioranza ».

Ma è evidente che questa proposizione giusta, che ieri faceva l'onorevole Gronchi, in tanto aveva un senso, in quanto partiva dalla premessa che il Presidente ha dei poteri, che sono autonomi, che non vanno sottoposti alla volontà dell'Assemblea; altrimenti, ricadremmo in un circolo vizioso, che costituirebbe soltanto una volgare insidia. Ossia, è il Presidente che deve decidere, si capisce, a termini del regolamento, e così soltanto tutela i diritti della minoranza. Non ogni sua decisione deve essere sottoposta alla deliberazione della Camera, ciò che vorrebbe dire abbandonarla alla mercé della maggioranza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

TONENGO. Ma questo è il procedimento democratico! (*Commenti*).

GULLO. Non è democratico affatto!

SANSONE. Questa è democrazia... cristiana!

GULLO. La proposta Scalfaro non può né deve riportarsi all'articolo 46 e poiché non c'è nessun'altra norma che la disciplini, essa ricade sotto la regola generale stabilita dall'articolo 69.

Onorevole Presidente, faccio appello al suo potere di Presidente, affinché ella senz'altro decida che la proposta Scalfaro va intesa come proposta non iscritta all'ordine del giorno di oggi e quindi come proposta da sottoporre alla deliberazione immediata della Camera, la quale dovrà votarla a scrutinio segreto; ed in tanto la proposta sarà approvata, in quanto riporterà i tre quarti dei voti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Gullo ha fatto appello ai miei poteri di Presidente della seduta, io dichiaro senz'altro che non intendo sottrarmi a questa responsabilità di decidere nel merito della proposta Scalfaro, restando naturalmente sempre aperta la via all'appello alla Camera da parte di qualsiasi deputato che non si ritenga soddisfatto della decisione del Presidente.

L'articolo 46 del regolamento, che stabilisce che non si possa discutere su materie non iscritte all'ordine del giorno, non si riferisce, a parer mio, alle proposte sull'ordine dei lavori, le quali sempre, da che noi siamo in questa Camera (e tutti abbiamo il ricordo delle discussioni qui avvenute), anzi da che il Parlamento esiste nel nostro paese, sono state avanzate — e su di esse si è discusso e deciso — in fine di seduta, in occasione della lettura dell'ordine del giorno della seduta successiva.

Qui si tratta, appunto, di una proposta relativa all'ordine dei lavori della Camera.

Io però non ritengo di poter accettare il punto di vista dell'onorevole Scalfaro, e cioè che con una deliberazione adottata in una seduta si abbia ad impegnare l'ordine dei lavori della Camera addirittura per tutto un mese.

Io capirei la proposta Scalfaro se essa fosse limitata al sabato, alla domenica e al lunedì prossimi, ma non posso immaginare che essa valga per tutti i sabati, domeniche e lunedì fino al giorno di Natale.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Io mi spiego che la Camera possa discutere e approvare un particolare

ordine dei lavori, ma quando si è tutti d'accordo; ed allora lo si può fare anche a lungo metraggio, anche per due o tre mesi. Ma quando questo accordo manca, è evidente che dobbiamo richiamarci ad una norma regolamentare.

Signor Presidente, io le chiedo quale sia la norma regolamentare in base alla quale può essere consentito all'onorevole Scalfaro e a chiunque altro di proporre di disciplinare le sedute della Camera per sedute che vadano oltre quella di domani, ossia oltre quella per cui vi è l'ordine del giorno affisso nella sala.

PRESIDENTE. Qui si tratta dell'interpretazione da dare all'articolo 79 del regolamento, il quale riguarda, appunto, i richiami per l'ordine del giorno.

Una voce all'estrema sinistra. Non è la stessa cosa!

PRESIDENTE. Il richiamo per l'ordine dei lavori è stato sempre identificato con il richiamo per l'ordine del giorno. Questa identificazione è avvenuta anche nella seduta di ieri.

Tranne che in casi di particolare necessità, la Camera non tiene seduta nei giorni di sabato, domenica e lunedì. L'onorevole Scalfaro ritiene opportuno che si deroghi a questa abitudine e lo propone alla Camera. Pretendere, come vorrebbe l'onorevole Gullo, che su questa proposta, affinché essa possa essere discussa, abbia prima a pronunciarsi la Camera con una votazione a scrutinio segreto e con maggioranza qualificata di tre quarti...

GULLO. È il regolamento.

PRESIDENTE. Ma no, onorevole Gullo, mi consenta: quell'articolo del regolamento vale per la discussione di progetti di legge o di mozioni, non per una proposta che riguarda l'ordine dei lavori, per la quale vale l'articolo 79.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare a favore del richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Anzitutto credo che sia difficile confondere un richiamo all'ordine del giorno, che si riferisce ad un atto preciso che può esser fatto per la seduta successiva o per la seduta in corso, con un richiamo all'ordine dei lavori, termine così generico che un collega può addirittura proporci di decidere l'ordine dei nostri lavori per un mese intero.

PRESIDENTE. Ho già fatto questo rilievo.

PAJETTA GIAN CARLO. Cosa si direbbe se si proponesse l'ordine dei lavori per il mese

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

di maggio? Io desidero richiamare alla sua memoria, signor Presidente, la prassi costante di questa Camera, prassi che non ha voluto innovare in alcun modo il regolamento vigente. L'ordine del giorno viene fissato dal Presidente. Sull'ordine del giorno noi abbiamo avuto a volte degli atti della Camera, soprattutto quando si è trattato di proporre inversioni. Quando si è discusso sui lavori della Camera lo si è fatto sempre su invito del Presidente, che voleva sentire l'opinione della Camera. Il Presidente ci ha talora anche chiesto un voto per iscritto, con una forma di *referendum*, forma che esce dalla pratica del regolamento ma stabiliva un rapporto particolare, direi persino personale, in quella occasione, fra ogni deputato ed il Presidente, che, prima di decidere, come gli compete, sull'ordine dei lavori, voleva conoscere l'opinione non soltanto del capigruppo ma anche dei singoli deputati. Dopo che in una o più discussioni, come ricordate, non si era raggiunto un accordo, il Presidente della Camera è ricorso a questa forma assolutamente straordinaria. Dopo di allora ha stabilito un determinato ordine dei lavori.

È libero un deputato in un determinato giorno di chiedere una sospensione dei lavori: ciò è avvenuto per un caso speciale, per un caso solenne; è libero un partito di far chiedere dai suoi deputati, come è avvenuto in passato, la sospensione per alcuni giorni dei lavori; è libero un deputato di chiedere che muti l'ordine del giorno, che il venerdì si stabilisca che il sabato ci sia seduta. Questo è libero di farlo o è libero di rivolgere una preghiera alla Presidenza perché ordini diversamente i lavori. Ma io vorrei sapere quale atto formale potremo fare, su che cosa possiamo votare, come chiameremmo questo nuovo voto: non voto su di una legge, non su di un ordine del giorno, non su di un emendamento, non su di una proposta formale. Sarebbe un voto su di una proposta non qualificata, non prevista dal regolamento.

Ella deve ammettere, Signor Presidente, che la cosa è così nuova che la Camera ha interesse a pronunziarsi dopo una discussione alla quale ogni deputato deve aver diritto di partecipare. Comunque io penso che ella farà bene ad invitare l'onorevole Scalfaro a presentare la sua proposta in altra forma ed in un altro momento. Se già nei preliminari della discussione sulla legge elettorale noi cominciamo a non tener conto del regolamento e della consuetudine, ci mettiamo su una strada pericolosa. Se voi già da ora volete cominciare a dare l'impressione di essere

tanto forti da potervi imporre perfino alla Presidenza, evidentemente eliminate ogni possibilità di convivenza.

PRESIDENTE. Ella ha detto alcune cose esatte, onorevole Pajetta: è vero, per esempio, che il Presidente ha consultato i gruppi della Camera e ha perfino fatto un *referendum* quando ha voluto conoscere il pensiero di tutti i deputati circa il calendario dei lavori. Ma ciò ha fatto quando si trattava di stabilire l'ordine dei lavori ad iniziativa della Presidenza. Nessuno può tuttavia negare che sia possibile, attraverso la proposta di un deputato, modificare il consueto calendario dei lavori. Moltissime volte la Camera ha modificato il calendario già stabilito dalla stessa Presidenza. Penso quindi che l'onorevole Scalfaro possa proporre di tener seduta, limitatamente a questa settimana, nei giorni normalmente liberi e abbia diritto al voto della Camera sulla sua proposta; non altrettanto potrei dire se egli insistesse a voler fissare il calendario dei lavori per tutte le settimane che ancora ci dividono dalle vacanze natalizie.

NENNI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Nenni, immagino che ella vorrà parlare a favore del richiamo al regolamento proposto dall'onorevole Gullo. Non potrei dargliene facoltà perché ha già parlato l'onorevole Gian Carlo Pajetta. Tuttavia le consentirò di esprimere il suo pensiero (e dovrò consentirlo anche ad altri), in via eccezionale e senza che con ciò abbia a costituirsi un precedente contrario alla norma contenuta nell'articolo 79 del regolamento.

NENNI PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero richiamarmi alla disposizione dell'articolo 13-bis del regolamento ma prima mi si consenta di esprimere lo stupore che provo per l'inopinata proposta Scalfaro. Nessuno nel Parlamento e nel paese avvertirà la vera portata della discussione, soprattutto nessuno si darà conto del perché ad essa assista il Governo al completo. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

Pochi istanti fa abbiamo finito la discussione su un problema che interessa milioni di italiani, relativo ai danni di guerra, ed il Governo era rappresentato da un solo sottosegretario. Stiamo ora affrontando una volgarissima discussione sul regolamento, ed è presente il Presidente del Consiglio con tutto il Governo. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

Ciò significa che, quando si tratta degli interessi elettorali d'una maggioranza, la quale teme che le sue sorti siano in pericolo,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

si muove l'intero Governo del paese. (*Vivissimi applausi all'estrema sinistra — Vivaci proteste al centro e a destra*).

Desidero inoltre chiedere per quale ragione, presente tutto il Governo, non è presente il Presidente della Camera. (*Applausi all'estrema sinistra*). E giacché, onorevole Presidente,...

CREMASCHI CARLO. Ma non è ammissibile questa domanda!

NENNI PIETRO. ...non vorrei che le mie parole suonassero involontaria irriverenza nei suoi confronti.

PRESIDENTE. Suonano malauguratamente così, onorevole Nenni.

NENNI PIETRO. Le dirò allora come pochi istanti or sono alcuni deputati democristiani abbiano fatto correre nei corridoi la voce che se il Presidente della Camera non è presente è perché, in una riunione tenuta questa mattina con i dirigenti della democrazia cristiana, non si è trovato l'accordo sulla proposta ora presentata alla Camera. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Rumori al centro e a destra*).

E giacché è bene che il paese sappia come vanno queste cose aggiungerò che questa mattina il comitato direttivo del gruppo democristiano ha deciso che, se la proposta Scalfaro non è votata in serata, esso si dimetterà. (*Proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Nenni, prima che ella continui, mi consenta che io protesti per il fatto che ella ha chiamato in causa il Presidente della Camera. Questo non è mai accaduto. (*Vivissimi applausi al centro e a destra*).

GALASSO. Gesuiti! Gesuiti!

NENNI PIETRO. Signor Presidente, non ho messo in causa il Presidente della Camera. (*Commenti al centro e a destra*). Ho messo in causa il presidente del gruppo parlamentare democristiano e il comitato direttivo del gruppo democristiano, e ho fatto appello alla dignità del Governo perché mediti se la propria presenza sia giustificata quando esso è troppo sovente assente se si discutono gli interessi fondamentali del paese. (*Proteste al centro e a destra*).

Signor Presidente, mi richiamo all'articolo 13-bis. Ella sa che i capi-gruppo sono stati avvertiti questa mattina dal Presidente della Camera che ci sarà domani una riunione dei capi-gruppo per deliberare sull'ordine dei lavori.

In base all'articolo 13-bis, il Presidente, ogni qualvolta lo ritenga utile (e l'ha ritenuto utile), convoca l'Ufficio di presidenza,

i presidenti delle Commissioni permanenti e i presidenti dei gruppi parlamentari, per esaminare l'ordine dei lavori della Camera.

Giacché la riunione di domani è espressamente convocata per decidere dell'ordine dei lavori, così, signor Presidente, mi rimetto al suo senso di equanimità perché rinvi la questione sollevata dall'onorevole Scalfaro alla riunione dei presidenti. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Desidero precisare, perché i fatti siano esattamente noti, che la riunione di domani, la quale non è quella prevista dall'articolo 13-bis, perché non è convocato tutto l'Ufficio di presidenza né sono convocati i presidenti delle Commissioni parlamentari, ma sono convocati esclusivamente i presidenti dei gruppi parlamentari e i Vicepresidenti della Camera, non ha come oggetto l'ordine dei lavori, ma l'organizzazione della discussione sulla legge elettorale. (*Commenti all'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi, organizzazione della discussione di una legge e ordine dei lavori...

SANSONE. Sono la stessa cosa!

AMENDOLA PIETRO. Identica.

PRESIDENTE. ...non sono necessariamente la stessa cosa.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Non intendo entrare in polemica con l'onorevole Pietro Nenni, né seguirlo sulla strada che egli ha cercato di tracciare. Devo soltanto dire che le sue argomentazioni mi sono veramente sembrate molto pietose (*Rumori all'estrema sinistra*)...

DUCCI. Lei fa pietà!

BETTIOL GIUSEPPE. ...e non mi sono affatto sembrate degne del suo passato e neppure del suo presente di parlamentare.

Comunque, se l'opposizione fa ad ogni pie' sospinto — come può essere suo diritto — appelli al regolamento, anche noi maggioranza abbiamo i nostri diritti di maggioranza, sanciti dal regolamento, ed è in nome di questo regolamento che io parlo. Infatti, noi abbiamo fatto, per bocca dell'onorevole Scalfaro, la proposta relativa all'organizzazione dei lavori perché sappiamo che essa rientra nella prassi e rientra nella lettera e nello spirito del nostro regolamento. (*Proteste all'estrema sinistra*). Io ritengo che la nostra proposta debba essere discussa con la procedura di cui all'articolo 79, poiché attiene esclusivamente a quello che è l'iter dei prossimi lavori della Camera.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

La nostra prassi parlamentare è costantemente univoca e ben chiara in proposito.

Signor Presidente, mi permetto di chiederle che la nostra richiesta sia impostata in termini regolamentari e come tale sia votata. (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

SCALFARO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Signor Presidente, confermo quanto ha dichiarato l'onorevole Bettiol circa l'applicazione dell'articolo 79 sia come procedura sia come votazione.

Un conto è quando il Presidente della Camera sente il parere dei capi-gruppo, o di tutti i parlamentari sotto specie di *referendum* come è avvenuto qualche tempo addietro proprio per decidere come organizzare i lavori della Camera, un conto è quando la Camera decide sui propri lavori partendo da una richiesta e passando quindi ad una votazione. Niente di più logico, in qualsiasi assemblea di questo mondo, dalla più solenne alla più semplice, che ad un certo momento uno o più componenti chiedano che un sistema di lavoro seguito fino a quel momento sia mutato. (*Rumori all'estrema sinistra*).

È inutile che vi agitate.....

PAJETTA GIULIANO. Non è in corso una seduta del congresso della democrazia cristiana! Qui bisogna rispettare il regolamento!

SCALFARO. Basta la sua presenza per dimostrarlo, onorevole Pajetta! Non c'è bisogno che lo dica. X

Qui si applica l'articolo 79, intendendo di fare entrare nell'articolo 79 la decisione sull'ordine dei lavori. Anche la decisione della Camera di ieri ha così interpretato l'articolo 79.

Per quanto riguarda, signor Presidente, il rilievo che ella ha fatto commentando la mia richiesta (dicendo che ella preferirebbe porre in votazione la mia proposta limitata a sabato, domenica e lunedì prossimi, e non per tutto il mese), mi permetto di dirle che, pur rimanendo io del pensiero che la mia richiesta è proponibile, per deferenza all'autorità della sua persona io mi rimetto alla interpretazione che ella ritiene più conveniente. (*Applausi al centro e a destra*).

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Signor Presidente, ho seguito con molta attenzione la risposta che ella ha dato all'onorevole Gullo circa la interpretazione del regolamento. Ella ha delineato la soluzione esatta ma se ne è poi diso-

stato nelle conclusioni. Ella ha segnalato, circa la proposta dell'onorevole Scalfaro, l'assurdità della pretesa di voler regolare in questa sede l'ordine dei lavori della Camera per un lungo termine, però mi pare che non vi sia un articolo del regolamento che differenzi la richiesta di ordinare i lavori per un lungo periodo di tempo da quella di ordinarli per un breve periodo.

Cioè, ogni qual volta si voglia preordinare l'andamento dei lavori, è doveroso farlo su una richiesta soggetta a votazione, votazione che deve essere qualificata appunto per permettere il maggior contributo di consensi da parte di tutti i deputati. Io sono sicuro, signor Presidente, che ella, rendendosi conto della esatta impostazione che ella stessa ha dato alla questione vorrà, essere conseguente nel trarre le conclusioni.

Quindi io la invito, signor Presidente, a valersi dei suoi poteri e a sottoporre la richiesta dell'onorevole Scalfaro a quel tipo di votazione qualificata previsto dall'articolo 69.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Signor Presidente, io credo che giustamente l'onorevole Nenni si sia poco richiamato all'articolo 13-bis del nostro regolamento. Ella aveva pieno motivo di far notare che la riunione indetta per domani dal Presidente della Camera fra i rappresentanti dei gruppi non è convocata ai sensi dell'articolo 13-bis, ma è soltanto una riunione di carattere ufficioso. Non vi è dubbio che è così. Però, signor Presidente, non vi è dubbio nemmeno che la riunione anche a carattere ufficioso dei capi gruppo rientra nello stesso quadro dell'articolo 13-bis, trattandosi di conseguire il medesimo caratteristico scopo, cioè di stabilire un certo metodo di lavoro della Camera.

Io voglio ricordare alla Camera che l'articolo 13-bis non esisteva nel nostro regolamento. È stato introdotto nel corso di questa legislatura su proposta del Presidente, perché si riteneva che la questione dell'ordine dei lavori fosse qualcosa di distinto, nettamente distinto dalla fissazione di un semplice ordine del giorno. Il nostro regolamento ha già un articolo che disciplina la fissazione dell'ordine del giorno e che dà diritto, eventualmente, ai deputati di fare delle proposte: è l'articolo 46.

Non vi sarebbe stato bisogno di formulare un nuovo articolo per la fissazione dell'ordine del giorno, ma vi era invece bisogno di colmare quella che si considerava una lacuna del regolamento. In che consisteva questa lacuna?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

Io credo che allorché il Presidente e la Giunta del regolamento proposero l'articolo 13-bis, essi si proponessero un problema più generale di quello che non sia la semplice fissazione dell'ordine del giorno della seduta. Si prospettava l'esigenza di un andamento dei lavori consensuale e stabilito non attraverso l'imposizione di una parte della Camera sull'altra, ma attraverso il consenso di tutte le parti della Camera.

Questo è lo spirito in cui si muove l'articolo 13-bis del regolamento. Questo articolo (noti bene, signor Presidente) parla non soltanto della organizzazione della discussione ma anche del numero prevedibile delle sedute necessarie e della loro data.

Ora che cosa mai proponeva l'onorevole Scalfaro? L'onorevole Scalfaro non è venuto a dirci che questa settimana non abbiamo motivo di andare in vacanza per una ragione qualsiasi o, come in altra occasione, che è preferibile fare seduta sabato, domenica e lunedì per anticipare le vacanze natalizie. Non è questa la motivazione che l'onorevole Scalfaro ha dato alla sua proposta. Al contrario, egli ha dato una motivazione strettamente attinente alla organizzazione della discussione su un disegno di legge che tra l'altro non è nemmeno all'ordine del giorno della Camera. Egli poi ha sostenuto la necessità dei tenere seduta in questi giorni e per tutti i sabati, le domeniche e i lunedì venturi fino a Natale, con l'esigenza di compiere appunto l'esame della legge elettorale.

Allora, in che cosa si distingue la proposta dell'onorevole Scalfaro da una proposta di organizzazione dei lavori per la discussione di una determinata legge? Non lo comprendo. L'onorevole Scalfaro qui introduce di sua iniziativa una questione la cui definizione ai sensi del regolamento è già disciplinata dall'articolo 13-bis. È vero, ella mi dirà, che nell'articolo 13-bis non si contempla l'iniziativa di un deputato. Ma ciò non accade a caso, perché l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, l'organizzazione della discussione è compito eminente del Presidente della Camera e risponde ad esigenze generali della vita parlamentare. Naturale quindi che si tenda a regolarla attraverso quel metodo di consultazione, di scambi di vedute che può aver luogo solo attraverso contatti fuori dell'aula fra i rappresentanti dei gruppi.

È l'unica volta nel nostro regolamento che si parla di quello che avviene fuori di quest'aula e fuori dell'aula delle Commissioni. Non vi è, io credo, nel nostro regolamento (salvo le parti che trattano della biblioteca

e degli uffici) altro articolo che riguardi la vita della Camera e che non parli di avvenimenti o che si svolgano dentro quest'aula o che in quest'aula abbiano i loro immediati riflessi o che si svolgano nell'aula delle Commissioni. È l'unica volta che si ammette una procedura fuori della nostra aula, allo scopo evidentemente di consentire al Presidente di sentire il parere dei gruppi, di organizzare la discussione di una determinata legge in modo che vi sia un minimo di consenso.

A questo tende l'articolo 13-bis. Io credo che il Presidente della Camera, con una precisa percezione — almeno in questo caso — della delicatezza della questione e della esatta lettera del regolamento, non abbia convocato la riunione ai sensi dell'articolo 13-bis per una ragione evidente: perché non ancora sono decorsi i tre giorni dall'inizio della iscrizione della materia all'ordine del giorno. In tale situazione, se voleva premurarsi di organizzare la discussione e non voleva però violare la lettera dell'articolo 13-bis, egli aveva una sola strada: quella della riunione ufficiosa dei capigruppo. E questa strada ha scelto.

La strada dinanzi alla quale ci troviamo, per iniziativa dell'onorevole Scalfaro, è invece ben diversa. Onorevoli colleghi, parliamoci francamente: io sono convinto che la maggior parte di voi si fiderebbe della procedura adottata dal Presidente della Camera. Ce ne fidiamo noi opposizione, e non dovrete fidarne voi della maggioranza? Chi può credere questo?

Per domattina, il Presidente della Camera ha indetto una riunione che deve deliberare su questo argomento, sentito il parere dei gruppi, e trovare un accordo. Voi non vi fidate di questa procedura? Avete bisogno, dodici ore prima, di adottare un provvedimento di questo genere, così pesante per il vostro gruppo, per la Camera, per il Presidente, per tutti? Quale motivo avete?

Non vi è dubbio che è procedura che si contrappone a procedura, iniziativa che si contrappone a iniziativa, metodo che si contrappone a metodo, stile che si contrappone a stile. Da un lato abbiamo una procedura di accordo, di intese, di discussione, insomma, una procedura civile, aperta, parlamentare in una parola; dell'altro, una procedura di forza sottolineata dal Governo che viene qui a sedersi schierato per sostenere il comitato direttivo del gruppo parlamentare democristiano, e per far capire alla maggioranza, in tutte lettere, che se un dissenso vi è tra comitato direttivo del gruppo da una parte,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

e Presidenza dall'altra, il Governo ha gettato il suo peso tutto dalla parte del gruppo parlamentare e del suo direttivo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Ecco quale è il senso della presenza qui, in questo momento, assente l'onorevole Gronchi, del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, la prego di non insistere su questo argomento.

LACONI. Nessuno può farci credere che, per una strana concomitanza, usciti ognuno dal suo ministero, i ministri si siano casualmente trovati, nella medesima ora, al loro banco. Nessuno può impedirci di pensare che questa è una sorta di prova di forza, è un appoggio morale e materiale al comitato del gruppo, una adesione alle sue pressioni nei confronti della Presidenza della Camera....

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, la ho pregata di non insistere.

LACONI. ... e alle sue pressioni nei confronti del singolo deputato, concretata nelle circolari intimidatorie che sono ormai note a tutti. (*Applausi all'estrema sinistra — Proteste al centro e a destra*).

Signor Presidente, qui si è parlato tante volte della nostra indipendenza, della nostra autonomia. Quante declamazioni abbiamo udito contro la dittatura del partito, contro la partitocrazia ! Quante belle frasi abbiamo sentito in difesa dell'indipendenza morale e politica del deputato ! Ed oggi si è giunti a temere un voto segreto, e, vi siete giunti voi e non noi... (*Interruzioni al centro e a destra*). Voi che dite di essere un partito liberale....

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, mi pare che ella sia molto lontano dall'argomento in discussione.

LACONI. Signor Presidente, la mia polemica è finita. Essa tendeva soltanto a far notare che qui si contrappone metodo a metodo, che vi è il metodo della discussione, dell'intesa, il metodo che è legato alle tradizioni del Parlamento e che è rappresentato dal regolamento, nel nostro caso dall'articolo 13-bis, e vi è il metodo della.... (*Interruzioni al centro e a destra*). Signor Presidente, ella in questo momento è personalmente responsabile della situazione, ella non può sfuggire a questa responsabilità....

PRESIDENTE. Non ho alcuna intenzione di sfuggirvi.

LACONI. consigliando all'onorevole Scalfaro di ridurre le sue pretese. Qualora l'onorevole Scalfaro riducesse le sue pretese, nulla muterebbe nella qualità della sua richiesta, ma solo nella quantità. Se ella ha contestato,

come ha detto poco fa l'onorevole Assennato, all'onorevole Scalfaro il diritto di pretendere di regolare per un mese i lavori dell'Assemblea, ella deve contestargli nello stesso momento, il diritto di regolare i lavori per un giorno al di là della seduta dell'indomani, cioè al di là di quella seduta di cui, ai sensi dell'articolo 46, si stabilisce l'ordine del giorno. Nessuna differenza vi è tra il fissare il programma per il sabato e la domenica o il lunedì e fissarlo per l'intero corso della settimana.

Solo può sembrare, quanto più appaia moderata, tanto meno scandalosa, diciamo così, la richiesta stessa. Io non credo che ella, signor Presidente, possa fare apprezzamenti di questo genere, ella deve attenersi al regolamento. Ella ha escluso la possibilità che l'onorevole Scalfaro possa chiedere di porre in votazione la sua proposta i cui effetti si estendono per più di una settimana; alla sua coerenza, noi chiediamo che escluda anche la proposta minore. La democrazia cristiana, il suo gruppo, e le maggioranze non perdono niente ad aspettare 12 ore. Non rimettiamo la questione al giuoco delle forze, al metodo della violenza. (*Proteste al centro e a destra*); rimettiamola alla riunione indetta dal Presidente della Camera. Io credo che questo sia giovevole a noi e a voi, che sia giovevole anche al Presidente che è stato posto in una situazione così difficile, e sia vantaggioso infine per il prestigio della nostra Assemblea. (*Vivissimi applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Mi pare di poter considerare chiusa ormai questa discussione per la quale, a norma dell'articolo 79 del regolamento, io avrei dovuto ammettere a parlare un deputato pro e uno contro. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi, desidererei che mi si permettesse di esprimere il mio pensiero in un cortese silenzio da parte dell'Assemblea !

L'onorevole Assennato ha giustamente osservato che il regolamento non stabilisce che si debba o no tenere seduta il sabato o il lunedì. Si tratta di una abitudine, dalla quale la Camera, che è padrona del proprio ordine del giorno, può sempre discostarsi, come di fatto è avvenuto in molte occasioni.

Quando io mi sono dichiarato contrario alla proposta così estesa nel tempo fatta dall'onorevole Scalfaro, non l'ho fatto per ragioni di ordine regolamentare, ma per ragioni di opportunità politica e parlamentare; perché mi sembra inopportuno che la Camera deliberi quale debba essere la sua attività in tutto un mese, quando può limitarsi a stabilirlo per una settimana ed eventualmente rinnovare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

questa sua deliberazione nelle settimane successive.

L'onorevole Laconi richiama la mia attenzione sull'articolo 13-bis, il quale dà al Presidente della Camera la facoltà di convocare l'Ufficio di presidenza, i presidenti delle Commissioni permanenti e i presidenti dei gruppi parlamentari per esaminare l'ordine dei lavori dell'Assemblea. Ma non mi sembra sostenibile che l'articolo 13-bis escluda la possibilità di iniziativa, per l'organizzazione dei lavori, di un singolo deputato per sollecitare una deliberazione direttamente dall'Assemblea. La quale, torno a dire, è sempre padrona del proprio ordine del giorno e quindi del modo di organizzare i propri lavori. Tanto è vero che l'articolo 13-bis non dà, all'organo che contempla, poteri deliberativi in maniera assoluta e rigorosa. Può, ad esempio, la « conferenza dei presidenti », prevista dall'articolo 13-bis, deliberare che su un determinato disegno di legge abbiano a parlare non più di due deputati comunisti e non più di un deputato liberale. Ma chi può impedire ad altri deputati comunisti o liberali di chiedere e di ottenere la parola, se non intendono sottostare alla deliberazione adottata da quell'organo? Questo è fuori discussione. Trattasi di un organo consultivo del Presidente, nel quale non si delibera a maggioranza ma si tenta di raggiungere accordi generali di massima, che, una volta raggiunti, i gruppi sono tenuti naturalmente a rispettare, per il rispetto dovuto alla parola data, ma che non si possono giuridicamente considerare vincolanti per il singolo deputato, tanto più se indipendente.

In ogni modo, l'articolo 13-bis non esclude la possibilità dell'iniziativa di un singolo deputato o di un singolo gruppo di fare proposte in aula, in fine di seduta, come si suole sempre fare, per l'ordine dei lavori.

Se quindi l'onorevole Scalfaro insisterà nella sua proposta, limitata, così come egli ha acconsentito seguendo il mio suggerimento, a sabato, domenica e lunedì prossimi, ritengo di essere in dovere di mettere ai voti questa proposta, e naturalmente, poiché si tratta di materia regolata dall'articolo 79 del regolamento, la proposta dovrà essere votata per alzata e seduta.

TOGLIATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGLIATTI. La questione è di grande importanza per il funzionamento di tutto il Parlamento, direi anzi di tutto il regime parlamentare, ed ella mi consentirà di ricordare che su questa questione avemmo ampi dibattiti nel corso dell'Assemblea Costituente.

Io stesso intervenni parecchie volte, ed ottenni pure diverse volte che l'Assemblea Costituente e i suoi successivi Presidenti dessero ragione a me e a quella parte della Camera che condivideva la mia posizione.

Quale è la questione che sta davanti a noi? È quella dell'interpretazione del regolamento. Il regolamento è scritto, ma qui dentro abbondano i giuristi i quali sanno che qualsiasi legge scritta richiede di essere interpretata, e che vi sono parecchie interpretazioni possibili di qualsiasi legge, soprattutto poi quando si tratta di una legge vasta e complicata, nella quale un articolo ha riferimento ad altro, si concordano diverse esplicazioni di potere di autorità diverse, e così via. In relazione con ciò già allora venne sollevata e nei fatti si pone la questione se, quando si tratta dell'interpretazione del regolamento, debba prevalere il fattore numerico. Io ebbi modo di sostenere e tuttora sostengo che ciò è ingiusto. È contrario all'anima stessa del regime parlamentare e al significato che il regolamento ha per un sistema rappresentativo ben funzionante, che nella interpretazione del regolamento debba prevalere il numero. In questo caso, infatti, è evidente che l'interpretazione che verrà data del regolamento sarà sempre quella che in un determinato momento è favorevole al partito di maggioranza, e il regolamento potrà essere non dico distrutto, ma completamente travisato nella applicazione concreta.

Né ho bisogno di ricordare a lei, signor Presidente, quale è l'importanza del regolamento della Camera. Essa è tale che perfino nella nostra Costituzione il regolamento della Camera viene richiamato, e viene richiamato. se non erro, più di una volta.

Ora qui ci troviamo di fronte a una interpretazione difficile — lo ammetto — delicata, ma di grande peso, di parecchi articoli del regolamento. Ci troviamo poi di fronte anche al fatto che non soltanto si vuol fare intervenire come fattore decisivo l'elemento numerico — il che sarebbe già da respingere — ma si vuole fare intervenire perfino il fattore politico. Il Governo è presente al completo discutendosi un problema di interpretazione del regolamento, e cioè proprio quando la Camera dovrebbe essere al massimo libera di decidere del proprio regolamento, e quando perfino l'intervento del fattore numerico della maggioranza è discutibile se sia giusto. Ma perché è discutibile se sia giusto? Perché nel nostro stesso regolamento è prevista un'altra strada.

Quali articoli sono stati posti qui in discussione? L'articolo 13-bis, prima di tutto,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

di cui ella, signor Presidente, ha dato una interpretazione. Le faccio osservare che posso dissentire da ciò ch'ella ha detto. Ella dice che questo articolo prevede e istituisce un organismo consultivo, le cui decisioni quindi possono non essere accettate da un deputato qualsiasi. È esatto; però, quando mai si è verificato che esistendo un organismo consultivo prima che esso si riunisca già l'Assemblea prenda una decisione? Su che cosa viene consultato allora questo organismo? Comprendo che domani si riunisca la commissione indicata dall'articolo 13-bis, che essa decida un particolare ordine di lavori, e che nell'aula l'onorevole Scalfaro si alzi, dica di non accettarlo e chiedi un voto dell'Assemblea perché si modifichi la decisione della commissione prevista dall'articolo 13-bis. Tutto questo è giusto. Ma che la commissione indicata dall'articolo 13-bis sia già convocata per decidere del modo come noi discuteremo della legge elettorale e sia messa di fronte già ad una decisione dell'Assemblea, ecco una cosa che è contraria a qualsiasi norma di diritto, a qualsiasi modo di interpretare questo articolo 13-bis.

Poi ci troviamo di fronte alla interpretazione dell'articolo 46, dove si parla non di ordine dei lavori ma di ordine del giorno affisso nella sala. Ora nella sala non è affisso che noi non faremo seduta il sabato e la domenica e il lunedì di tutto il mese di dicembre 1952. Questa è una decisione che venne presa dalla Presidenza. Si intende di modificarla? Si metta il tema all'ordine del giorno. Non avrei dunque avuto nessuna obiezione da fare all'onorevole Scalfaro se egli avesse proposto che domani, nella seduta antimeridiana, pomeridiana o notturna, si discutesse su questo argomento e la Camera deliberasse. La sua posizione sarebbe stata secondo il regolamento inappuntabile.

Infine ci troviamo di fronte a un problema delicato di interpretazione dell'articolo 69 in relazione agli articoli 46 e 47.

Orbene, le faccio osservare che esiste un organo da noi eletto, la Giunta del regolamento, nella quale tutti i settori sono rappresentati proporzionalmente alla loro forza numerica e che è competente a dirimere tutte le questioni sollevate. Il nostro regolamento dice infatti esattamente che alla Giunta sarà deferito il parere sulle questioni di interpretazione del regolamento. Questa è la precisa formulazione dell'articolo 15 al secondo capoverso. Fondandomi su questo articolo e sulle considerazioni che ho sviluppato

circa l'importanza delle questioni di interpretazione che stanno dinanzi a noi, circa la necessità che la interpretazione del regolamento sia affidata a un organismo che è esso stesso regolamentare, e non venga invece travisata attraverso un intervento del fattore numerico e, peggio ancora, del fattore politico, le chiedo di voler sospendere questa discussione rinviandola ad altra seduta e di deferire le questioni di interpretazione del regolamento che qui sono state sollevate alla Giunta del regolamento. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Togliatti, sono spiacente di non poter accogliere la sua proposta. L'onorevole Gullo mi aveva invitato, nella mia qualità di Presidente di questa seduta, ad assumermi la responsabilità di una decisione sulla proposta Scalfaro. Io ho preso questa decisione meditatamente e ho espresso, in più di un intervento, il mio punto di vista sulla interpretazione da dare ai vari articoli del regolamento che sono stati richiamati. Ciò, naturalmente, non toglie il diritto dell'onorevole Togliatti o di altri di appellarsi alla Camera. (*Interruzione del deputato Togliatti*). L'onorevole Gullo mi ha detto che non era possibile affidare la decisione al voto della maggioranza e mi ha invitato a decidere. Io ho deciso: ritengo che sia diritto di ogni deputato proporre in fine di seduta, quando si discute dell'ordine del giorno della seduta successiva, variazioni all'ordine dei lavori. Non mi è possibile rifiutarmi di aderire alla richiesta Scalfaro di mettere ai voti la proposta di tenere seduta anche sabato, domenica e lunedì prossimi.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare in merito al sistema di votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Anzitutto io desidero sapere con chiarezza su che cosa dovremo votare. Credo che il Presidente abbia accennato alla proposta Scalfaro modificata, dal momento che la precedente non solo era stata ritenuta inopportuna, ma aveva cozzato contro un preciso rifiuto di accoglimento da parte del Presidente.

PRESIDENTE. Ho detto che si trattava di una proposta inopportuna dal punto di vista parlamentare e politico. Comunque, onorevole Pajetta, venga alla questione del sistema di votazione.

PAJETTA GIAN CARLO. Prima di porre in votazione la proposta Scalfaro ritengo debba essere votata la mia pregiudiziale di improponibilità di essa.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

Evidentemente qui si sta ponendo l'onorevole Gronchi di fronte ad un fatto compiuto... (*Proteste al centro e a destra*).

Io credo che ella, signor Presidente, abbia il diritto di rigettare la responsabilità di questa offesa sulla Camera....

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, voglia venire rapidamente alla questione del modo di votazione, per la quale le è stata accordata la parola.

PAJETTA GIAN CARLO. Non tratterò argomenti già illustrati. Oggi la situazione è questa, che si vuol mettere il Presidente della Camera di fronte al fatto compiuto. Ora, questa richiesta può essere fatta, ma non può essere votata, perché è il Presidente della Camera che deve decidere, previa la consultazione dell'organismo di cui all'articolo 13-bis.

Io capisco che ella, signor Presidente, sia in imbarazzo; perché non vuole che si faccia un'offesa al Presidente Gronchi; ma ella ha la possibilità di dichiarare che questa discussione ha lo stesso valore che hanno avuto le discussioni precedenti. Anche le discussioni precedenti non si sono concluse con un voto. Allora, come termineremo noi la discussione di questa sera? (*Commenti*). Credo non sia nell'interesse di alcuno di prolungarla; potremo terminarla allo stesso modo di come abbiamo terminato le sedute precedenti su queste questioni.

Una voce a destra. Del patto atlantico. (*Commenti*).

PAJETTA GIAN CARLO. Vale a dire che la Camera ha raccolto i voti e le opinioni dei gruppi. Se ci fossero degli altri colleghi che hanno argomenti nuovi da portare, essi potrebbero intervenire eventualmente e il Presidente della Camera, o meglio, se non sbaglio, l'Ufficio di presidenza come tale, determineranno l'ordine dei lavori, tenendo conto di quanto ha detto l'onorevole Scalfaro ed anche del fatto che l'onorevole Bettiol parla a nome di un gruppo di 304 deputati.

Avremo quindi avuto una discussione non inutile, perché la Presidenza sarà stata in qualche modo illuminata sulla opinione dei suoi componenti, ma poi essa prenderà una decisione. Mi permetta, signor Presidente, che le dica che mi pare che nella mia proposta ci siano due elementi positivi: l'uno, di una decisione consona alla prassi e che potrà essere meglio elaborata dall'Ufficio di presidenza, nel quale del resto sono rappresentate tutte le parti; l'altro, di permetterle personalmente di evitare un voto cui non potremmo partecipare, un voto che risponde-

rebbe alla volontà di imporre una decisione a maggioranza.

TOGLIATTI. Chiedo di parlare per sollevare una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGLIATTI. Desidero formulare la mia proposta e presentarla per iscritto. La leggo:

« La Camera decide di sospendere la deliberazione sulla proposta Scalfaro fino a che: primo, abbia avuto luogo la riunione consultiva già convocata dal signor Presidente; secondo, la Giunta del regolamento abbia espresso il suo parere sulle questioni sollevate nel corso del dibattito ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, anzitutto, poiché sono stato chiamato più volte in causa, desidero ripetere che non ho alcuna intenzione di sottrarmi alle mie responsabilità. Io le ho assunte e le mantengo in pieno. Non credo affatto che il mio comportamento suoni offesa al Presidente della Camera, in questo momento per ragioni di salute assente. (*Approvazioni al centro e a destra*). Credo, piuttosto, che suonerebbe grave offesa alla Camera un mio rifiuto di consentire l'esercizio di un suo diritto a un deputato, uno qualsiasi, di questa Assemblea. (*Applausi al centro e a destra*).

Contro la proposta Scalfaro l'onorevole Pajetta ha sollevato una eccezione di improponibilità, che equivale ad un appello alla Camera sulla mia decisione, e mi ha sollecitato a porla in votazione prima della proposta Scalfaro. In tali condizioni, non credo di potere accettare che si voti anche su una proposta di sospensiva (non si dimentichi che il Presidente era stato invitato a decidere, con i suoi poteri, proprio dalla stessa parte della Camera), a meno che l'onorevole Pajetta non ritiri l'eccezione di improponibilità.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Non vedo il suo dubbio, signor Presidente, perché la proposta Togliatti mi pare che sia intesa a proporre la sospensione di una discussione; la mia è intesa a dichiarare che la proposta di cui si dovrebbe discutere è improponibile. Evidentemente una volta che fosse dichiarata proponibile, rimarrebbe sempre la possibilità del rinvio.

Comunque, se ella crede che la mia proposta debba essere ritirata per rendere possibile la votazione sulla sospensiva, non ho niente in contrario.

PRESIDENTE. Voteremo allora anzitutto sulla sospensiva.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

TOGLIATTI. Chiedo lo scrutinio segreto. (*Rumori al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Non è possibile. La sospensione di fronte a un richiamo al regolamento o a un richiamo per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori non può essere paragonata alla sospensione (di cui parla l'articolo 89 del regolamento) della discussione di una legge. Noi siamo di fronte ad una questione per la quale il regolamento... (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Lasciate parlare, insomma!

LACONI. Si limiti, signor Presidente, abbia dei limiti! (*Vivaci proteste al centro e a destra*).

TOGLIATTI. Questo non è più un Parlamento! (*Vivissime proteste al centro e a destra — Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Togliatti.... (*Rumori all'estrema sinistra*).

MANCINI. Gli incidenti avvengono sempre quando c'è lei! (*Vive proteste a sinistra, al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Vorrei che mi si consentisse di leggere il testo dell'articolo 89 del regolamento. Articolo 89:.... (*Vivi rumori all'estrema sinistra — Vivaci interruzioni dei deputati Togliatti e Nenni Pietro*).

PRESIDENTE. Mi consente di leggere l'articolo 89, onorevole Togliatti? (*Vivissimi rumori all'estrema sinistra*). Gli onorevoli colleghi non desiderano che si dia lettura dell'articolo 89. Questo mi pare che basti.

Poiché non mi si consente nemmeno di leggere l'articolo 89, pongo in votazione la proposta Scalfaro. (*Vivi applausi al centro e a destra — Vivissime proteste e rumori all'estrema sinistra — Agitazione*).

(*È approvata*).

La seduta è tolta.

La seduta termina alle 22.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

RIVERA ed altri: Provvedimento per adeguare i valori del reddito agrario delle zone povere e montuose alla capacità reale della loro produttività. (2711).

2. — *Elezioni contestate per le circoscrizioni:*

di Firenze - XIV (Giorgio La Pira);
di Potenza - XXVI (Emilio Colombo);
di Perugia - XVIII (Mario Angelucci);
di Roma - XIX (Augusto Fanelli).

(Doc. VII, n. 10). — *Relatore* Spoleti.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993. (*Approvato dal Senato*). (3007). — *Relatore* Corbino.

4. — *Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);

CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

Relatori: Riccio e Troisi, *per la maggioranza*; Cavallari e Sansone, Roberti e Basile, *di minoranza*.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore* Repossi.

6. — *Discussione della proposta di legge:*

AMADEO: Ricostituzione degli Enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291). — *Relatori*: Zaccagnini, *per la maggioranza*; Grazia e Venegoni, *di minoranza*.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2814). — *Relatore* Manironi.

8. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

9. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatori Sacco ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

10. — *Discussione della proposta di legge:*

CAPPUGI: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi 2° e 3° dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2720). — *Relatore* Petrilli.

11. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

Relatore Zaccagnini.

12. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesaurò.

13. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

14. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*.

15. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

16. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, *per la maggioranza*; Basso, *di minoranza*.

17. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (Approvato dal Senato). (513). — *Relatore* Repossi.

18. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

19. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*20. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed altri.*21. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI